

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

.....

II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità

Consiglio e Commissione

94/907/CECA, CE, Euratom:

- ★ **Decisione del Consiglio e della Commissione, del 19 dicembre 1994, riguardante la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro** 1
- Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra** 2
- ★ **Atto finale** 174

Prezzo: 33 ecu

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO E COMMISSIONE

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 1994

riguardante la conclusione dell'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro

(94/907/CECA, CE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 238, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, seconda frase e paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ⁽¹⁾,

considerando che occorre approvare l'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, firmato a Bruxelles il 1° febbraio 1994,

DECIDONO:

Articolo 1

L'accordo europeo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, o la Romania, dall'altro, ivi compresi i protocolli, gli scambi di lettere e le dichiarazioni ad esso relativi è approvato a nome della Comunità

europea, della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e della Comunità europea dell'energia atomica.

I testi di cui al primo comma sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità deve adottare in seno al consiglio d'associazione è determinata conformemente alle disposizioni corrispondenti dei trattati che istituiscono le Comunità europee dal Consiglio, su proposta della Commissione o, se del caso, dalla Commissione.

2. Il presidente del Consiglio presiede il consiglio d'associazione, conformemente all'articolo 107 dell'accordo di cui all'articolo 1, ed espone la posizione della Comunità. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato d'associazione, conformemente al suo regolamento interno, ed espone la posizione della Comunità.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea, alla notifica di cui all'articolo 125 dell'accordo di cui all'articolo 1. Il presidente della Commissione procede alla stessa notifica a nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio o della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1994.

Per il Consiglio
Il Presidente
K. KINKEL

Per la Commissione
Il Presidente
J. DELORS

⁽¹⁾ GU n. C 315 del 22. 11. 1993, pag. 103.

ACCORDO EUROPEO

che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Romania, dall'altra

IL REGNO DEL BELGIO,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominati «Stati membri», e

la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate «Comunità»,

da una parte,

e la ROMANIA,

dall'altra,

CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti fra la Comunità, i suoi Stati membri e la Romania e i valori comuni che condividono,

RICONOSCENDO che la Comunità e la Romania desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sul reciproco interesse, che favorisca la partecipazione della Romania al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando i rapporti già avviati in passato, in particolare con l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 22 ottobre 1990,

CONSIDERANDO le possibilità di instaurare un rapporto qualitativamente diverso offerte dall'affermarsi di una nuova democrazia in Romania,

CONSIDERANDO che la Comunità, gli Stati membri e la Romania si sono impegnati a rafforzare le libertà politiche ed economiche che costituiscono le fondamenta dell'associazione,

RICONOSCENDO la necessità di portare avanti e di completare, con l'assistenza della Comunità, il passaggio della Romania a un nuovo sistema politico ed economico che rispetti lo stato di diritto e i diritti umani, ivi compresi i diritti delle persone appartenenti alle minoranze, che si basi su un sistema multipartitico con elezioni libere e democratiche e che proceda alla liberalizzazione dell'economia di mercato,

CONSIDERANDO il preciso impegno assunto dalla Comunità, dagli Stati membri e dalla Romania per la piena applicazione di tutti i principi e le disposizioni contenuti nell'atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni di Vienna e di Madrid e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nel documento «la sfida del cambiamento» della Conferenza CSCE di Helsinki e nella Carta europea dell'energia,

CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nella Comunità uno dei suoi fondamenti,

PERSUASI che la piena realizzazione dell'associazione sia inscindibile dalla prosecuzione del processo di riforma politica, economica e legislativa attualmente in corso in Romania, nonché dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione e al ravvicinamento in atto tra i sistemi delle parti, segnatamente alla luce delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn,

DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse,

TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunità di fornire alla Romania un appoggio determinante per l'attuazione delle riforme e di aiutarla a sostenere le conseguenze sociali ed economiche del riadeguamento strutturale,

TENENDO CONTO altresì dell'intenzione della Comunità di creare strumenti di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria su basi globali e pluriennali,

CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunità e dalla Romania in materia di libero scambio, e in particolare di rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio,

CONSAPEVOLI della necessità di creare le condizioni necessarie per la libertà di stabilimento, per la libertà di prestare servizi e per la libera circolazione dei capitali,

TENENDO PRESENTI le disparità economiche e sociali esistenti tra la Comunità e la Romania e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo,

CONVINTI che il presente accordo creerà un nuovo clima per le loro relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, strumenti indispensabili della ristrutturazione economica e dell'ammodernamento tecnologico,

DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni,

COSCIENTI che l'obiettivo finale della Romania è entrare a far parte della Comunità e che la presente associazione, a giudizio delle parti, contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo,

HANNO DECISO di concludere il presente accordo e a tal fine hanno designato come plenipotenziari,

PER IL REGNO DEL BEGLIO:

Willy CLAES,
ministro degli affari esteri;

PER IL REGNO DI DANIMARCA:

Niels Helveg PETERSEN,
ministro degli Affari esteri;

PER LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA:

Klaus KINKEL,
ministro federale degli Affari esteri;

PER LA REPUBBLICA ELLENICA:

Michel PAPACONSTANTINOU,
ministro degli Affari esteri;

PER IL REGNO DI SPAGNA:

Javier SOLANA,
ministro degli Affari esteri;

PER LA REPUBBLICA FRANCESE:

Roland DUMAS,
ministro di Stato,
ministro degli Affari esteri;

PER L'IRLANDA:

Dick SPRING,
ministro degli Affari esteri;

PER LA REPUBBLICA ITALIANA:

Emilio COLOMBO,
ministro degli Affari esteri;

PER IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO:

Jacques POOS,
ministro degli Affari esteri;

PER IL REGNO DEI PAESI BASSI:

P. KOOIJMANS,
ministro degli Affari esteri;

PER LA REPUBBLICA PORTOGHESE:

J. M. DURÃO BARROSO,
ministro degli Affari esteri;

PER IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD:

Douglas HURD,
ministro degli Affari esteri;

PER LA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA E LA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO:

Niels Helveg PETERSEN,
ministro degli Affari esteri del regno di Danimarca,
Presidente in esercizio delle Comunità economiche europee;

Leon BRITTAN,
membro della Commissione;

H. van den BROEK,
membro della Commissione;

PER LA ROMANIA:

Nicolae VACAROIU,
Primo ministro;

Teodor Viorel MELESCANU,
ministro di Stato,
ministro degli Affari esteri;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

È istituita un'associazione tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra. Obiettivi di tale associazione sono:

- costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche;
- promuovere l'espansione degli scambi nonché relazioni economiche armoniose tra le parti, incentivando così uno sviluppo economico della Romania;
- gettare le basi della cooperazione economica, sociale, finanziaria e culturale;
- sostenere gli sforzi della Romania volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato, e consolidarne la democrazia;
- creare le adeguate istituzioni per rendere efficace l'associazione;
- costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Romania nella Comunità. A tal fine, la Romania dovrà adoperarsi per soddisfare a tutti i requisiti.

TITOLO I

DIALOGO POLITICO

Articolo 2

Tra le parti si instaura un dialogo politico continuativo, che esse intendono sviluppare e intensificare. Tale dialogo accompagna e consolida il ravvicinamento tra la Comunità e la Romania, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in Romania e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarietà e nuove forme di cooperazione. Il dialogo politico:

- favorisce la piena integrazione della Romania nella comunità delle nazioni democratiche e il suo progressivo ravvicinamento alla Comunità. Il ravvicinamento economico promosso dal presente accordo porta ad una maggiore convergenza politica;
- conduce a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle parti;
- contribuisce al ravvicinamento delle posizioni delle parti in materia di sicurezza, migliorando in tal modo la sicurezza e la stabilità in tutta Europa.

Articolo 3

1. Tra le parti si svolgono le opportune consultazioni al massimo livello politico.

2. A livello ministeriale, il dialogo politico avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilità generale di tutte le questioni che le parti ritengono utile sottomettergli.

Articolo 4

Le parti istituiscono altre procedure e altri meccanismi di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti:

- tramite incontri al livello di funzionari d'alto grado (dirigenti politici) tra funzionari rumeni, da una parte, e la presidenza del Consiglio delle Comunità europee e la Commissione delle Comunità europee, dall'altra;
- utilizzando appieno i canali diplomatici;
- inserendo la Romania nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati sulle questioni affrontate nell'ambito della cooperazione politica europea, e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2;
- con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare il dialogo politico.

Articolo 5

A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del comitato di associazione parlamentare.

TITOLO II

PRINCIPI GENERALI

Articolo 6

La politica interna ed estera delle parti si ispira al rispetto dei principi democratici e dei diritti umani stabiliti dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonché ai principi dell'economia di mercato, che costituiscono elementi essenziali della presente associazione.

Articolo 7

1. L'associazione prevede un periodo transitorio della durata massima di dieci anni diviso in due fasi successive, che in linea di principio durano cinque anni ciascuna. La prima fase inizia all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato e il sostegno concesso dalla Comunità tramite il presente accordo costituiscono un elemento essenziale dell'associazione, il consiglio di associazione provvede periodicamente ad esaminare l'applicazione dell'accordo e l'andamento delle riforme economiche della Romania sulla base dei principi stabiliti nel preambolo.

3. Nel corso dei dodici mesi che precedono il termine della prima fase, il consiglio di associazione si riunisce per decidere il passaggio alla seconda fase e gli eventuali cambiamenti da apportare per quanto riguarda le disposizioni che disciplinano la seconda fase. A tal fine si tiene conto dei risultati dell'analisi di cui al paragrafo 2.

4. Le due fasi previste nei paragrafi 1 e 3 non si applicano al titolo III.

TITOLO III

LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Articolo 8

1. Nel corso di un periodo transitorio di cui all'articolo 7, la Comunità e la Romania istituiscono progressivamente una zona di libero scambio basata su obblighi reciproci ed equilibrati, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformità con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).

2. Per classificare le merci negli scambi tra le parti si applica la Nomenclatura combinata delle merci.

3. Il dazio di base di ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo è quello effettivamente applicato erga omnes il giorno precedente all'entrata in vigore dell'accordo.

4. Qualora, successivamente all'entrata in vigore dell'accordo, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione.

5. La Comunità e la Romania si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

cati nei capitoli da 25 a 97 della Nomenclatura combinata fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato I.

2. Le disposizioni degli articoli da 10 a 14 non si applicano ai prodotti citati negli articoli 16 e 17.

Articolo 10

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità a prodotti originari della Romania diversi da quelli elencati negli allegati II a, II b e III sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Romania elencati nell'allegato II a sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario:

— alla data di entrata in vigore del presente accordo ogni dazio è ridotto al 50 % del dazio di base;

— un anno dopo l'entrata in vigore del presente accordo i dazi rimanenti sono eliminati.

CAPITOLO I

Prodotti industriali

Articolo 9

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunità e della Romania elen-

I dazi doganali sulle importazioni applicabili nella Comunità ai prodotti originari della Romania elencati nell'allegato II b sono progressivamente ridotti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente accordo, di una quota annuale del 20 % del dazio di base, in modo da giungere a una completa abolizione alle fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

3. I prodotti di origine rumena elencati nell'allegato III beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni entro i limiti di massimali o contingenti tariffari annui comunitari che aumenteranno progressivamente alle condizioni specificate nell'allegato, in modo da giungere a una totale abolizione dei dazi doganali sulle importazioni dei prodotti in questione entro e non oltre la fine del quinto anno.

Contemporaneamente, i dazi doganali sulle importazioni applicabili una volta esauriti i contingenti o dopo la reintroduzione di dazi doganali in relazione a prodotti coperti da massimali tariffari, sono progressivamente ridotti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, mediante riduzioni annuali del 15 % del dazio di base. I dazi residui sono aboliti entro la fine del quinto anno.

4. Le restrizioni quantitative sulle importazioni nella Comunità di prodotti originari della Romania e le misure d'effetto equivalente sono abolite alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 11

1. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato IV sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo.

2. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato V sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario:

- alla data di entrata in vigore dell'accordo all'80 % del dazio di base;
- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 40 % del dazio di base;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo allo 0 % del dazio di base.

3. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VI sono aboliti in base al calendario riportato nel suddetto allegato.

4. I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità diversi da quelli elencati negli allegati IV, V e VI sono progressivamente ridotti in base al seguente calendario:

- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo all'80 % del dazio di base;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 60 % del dazio di base;
- sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 50 % del dazio di base;
- sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 35 % del dazio di base;

— otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo al 20 % del dazio di base;

— nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo allo 0 % del dazio di base.

5. I prodotti originari della Comunità elencati nell'allegato VII beneficiano di una sospensione dei dazi doganali sulle importazioni in Romania entro i limiti di contingenti annui aumentati progressivamente in conformità a quanto previsto in tale allegato. I dazi doganali sulle importazioni applicabili ai quantitativi eccedenti i massimali di cui sopra vengono progressivamente smantellati in base al calendario di cui al paragrafo 4.

6. Le restrizioni quantitative sulle importazioni in Romania di prodotti originari della Comunità sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

7. Le misure d'effetto equivalente a restrizioni quantitative sulle importazioni in Romania di prodotti originari della Comunità sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato VIII, che sono abolite in base al calendario riportato in tale allegato.

Articolo 12

Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Articolo 13

1. All'entrata in vigore del presente accordo, la Comunità abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Romania.

2. All'entrata in vigore del presente accordo, la Romania abolisce tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali sulle importazioni per quanto riguarda le sue importazioni dalla Comunità, fatta eccezione per la tassa dello 0,5 % ad valorem per le formalità doganali, che sarà abolita in base al seguente calendario:

- al termine del terzo anno, la tassa è ridotta allo 0,25 % ad valorem;
- entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la tassa è eliminata.

Articolo 14

1. La Comunità e la Romania aboliscono progressivamente, entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi doganali sulle reciproche esportazioni e gli oneri di effetto equivalente.

2. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Romania e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunità all'entrata in vigore dell'accordo.

3. Le restrizioni quantitative sulle esportazioni verso la Comunità e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Romania all'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'allegato IX, che sono progressivamente ridotte e saranno eliminate entro e non oltre la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 15

Ciascuna delle parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con la controparte più rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato.

Il Consiglio di associazione può formulare raccomandazioni in tal senso.

Articolo 16

Il protocollo n. 1 specifica le condizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

Articolo 17

Il protocollo n. 2 specifica le condizioni applicabili ai prodotti coperti dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

Articolo 18

1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunità di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Romania.

2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Romania di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato X originari della Comunità.

CAPITOLO II

Agricoltura

Articolo 19

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunità e della Romania.

2. Per «prodotti agricoli» si intendono i prodotti elencati nei capitoli da 1 a 24 della Nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta però eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi del regolamento (CEE) n. 3687/91.

Articolo 20

Il protocollo n. 3 specifica le condizioni applicabili agli scambi dei prodotti agricoli trasformati elencati nel suddetto protocollo.

Articolo 21

1. Alla data di entrata in vigore dell'accordo, la Comunità abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Romania applicate ai sensi del regolamento (CEE) n. 3420/83 del Consiglio nella forma esistente alla data della firma del presente accordo.

2. Alla data di entrata in vigore del presente accordo, i prodotti agricoli originari della Romania elencati negli allegati XI a e XI b beneficiano della riduzione dei prelievi doganali entro i limiti dei contingenti comunitari o della riduzione dei dazi doganali, alle condizioni specificate nel suddetto allegato.

3. All'entrata in vigore dell'accordo, la Romania abolisce le restrizioni quantitative sulle importazioni di prodotti agricoli originari della Comunità.

4. La Comunità e la Romania si accordano a vicenda le concessioni di cui agli allegati XII a, XII b e XIII, in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni specificate negli allegati stessi.

5. Tenendo conto del volume dei loro scambi di prodotti agricoli, della loro appartenenza a settori particolarmente sensibili, delle regole della politica agricola comune della Comunità, del ruolo dell'agricoltura nell'economia rumena, nonché delle conseguenze dei negoziati commerciali multilaterali nell'ambito dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, la Comunità e la Romania esaminano in sede di Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in modo ordinato e reciproco, le possibilità di riconoscersi a vicenda ulteriori concessioni.

6. Vista la necessità di una maggiore armonia tra le politiche agricole della Comunità e della Romania, nonché l'intenzione della Romania di diventare membro della Comunità, le parti si consultano regolarmente in sede di consiglio di associazione sulla strategia e sulle modalità pratiche delle rispettive politiche.

Articolo 22

Fatte salve altre disposizioni del presente accordo e in particolare dell'articolo 31, qualora, dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati agricoli, le importazioni di prodotti originari di una delle parti, soggette alle

concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, provochino gravi perturbazioni ai mercati della controparte, le due parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, la parte interessata può adottare le misure che ritiene necessarie.

CAPITOLO III

Prodotti della pesca

Articolo 23

Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti della pesca originari della Comunità e della Romania coperti dal regolamento (CEE) n. 3687/91 sull'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca.

Articolo 24

1. La Comunità e la Romania si riconoscono a vicenda le concessioni di cui agli allegati XIV e XV in modo reciproco ed equilibrato, alle condizioni esposte nei suddetti allegati. Ai prodotti della pesca si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 21, paragrafo 5.

2. Quando la situazione lo consentirà, il consiglio di associazione esaminerà la possibilità di concludere un accordo sui prodotti della pesca tra le parti.

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni

Articolo 25

Le disposizioni del presente capitolo si applicano agli scambi di tutti i prodotti, salvo quanto altrimenti disposto nel presente capitolo o nei protocolli nn. 1, 2, o 3.

Articolo 26

1. A partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo non si introducono nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, né oneri di effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunità e la Romania, né si aumentano quelli già applicati.

2. A partire dalla data di entrata in vigore dell'accordo non si introducono nuove restrizioni quantitative sulle importazioni o sulle esportazioni, né misure d'effetto equivalente, sugli scambi tra la Comunità e la Romania, né si rendono più restrittive quelle esistenti.

3. Tutti i nuovi dazi doganali sulle importazioni o sulle esportazioni, tutti gli oneri d'effetto equivalente o tutti gli aumenti di tali dazi o oneri, e tutte le nuove restrizioni quantitative, tutti gli oneri di effetto equivalente

o tutti gli aumenti di tali restrizioni o oneri introdotti in Romania successivamente all'inizio dei negoziati sono aboliti entro e non oltre l'entrata in vigore dell'accordo.

4. Fatte salve le concessioni riconosciute ai sensi dell'articolo 21, le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo non limitano in alcun modo il perseguimento delle rispettive politiche agrarie della Romania e della Comunità o l'adozione di misure nel quadro di tali politiche.

Articolo 27

1. Le due parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una parte e i prodotti analoghi originari del territorio della controparte.

2. I prodotti esportati nel territorio di una delle due parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne eccedente l'ammontare delle imposte dirette o indirette cui sono stati soggetti.

Articolo 28

1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, zone di libero scambio o accordi sugli scambi transfrontalieri se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente accordo.

2. Nell'ambito del consiglio di associazione si tengono consultazioni tra le parti in merito agli accordi istitutivi delle suddette unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alla loro rispettiva politica commerciale con i paesi terzi. Nel caso in cui un paese terzo entri a far parte della Comunità, in particolare, si tengono consultazioni di questo tipo per garantire che si possa tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Romania sanciti nel presente accordo.

Articolo 29

La Romania può adottare misure eccezionali di durata limitata in deroga alle disposizioni dell'articolo 11 e dell'articolo 26, paragrafo 1, sotto forma di dazi doganali maggiorati.

Tali misure possono riguardare unicamente le nuove industrie, o determinati settori in corso di ristrutturazione o in gravi difficoltà, in particolare qualora dette difficoltà producano gravi problemi sociali.

I dazi doganali sulle importazioni applicabili in Romania ai prodotti originari della Comunità introdotti dalle suddette misure non possono superare il 25 % ad valorem e mantengono un elemento di preferenza per i prodotti originari della Comunità. Il valore complessivo delle importazioni dei prodotti soggetti a tali misure non può superare il 15 % del totale delle importazioni dalla Comunità di prodotti industriali, definiti ai sensi del capitolo I, nel corso dell'ultimo anno per il quale siano disponibili dati statistici.

Le suddette misure sono applicate per un periodo non superiore ai cinque anni, a meno che il consiglio di associazione non autorizzi una durata superiore. Esse cessano di applicarsi al più tardi allo scadere del periodo di transizione.

Nessun prodotto può essere assoggettato a una misura di questo tipo qualora siano trascorsi più di tre anni dall'eliminazione di tutti i dazi e di tutte le restrizioni quantitative o degli oneri o misure d'effetto equivalente relativi a quel prodotto.

La Romania informa il consiglio di associazione di ogni misura eccezionale che intenda adottare e, a richiesta della Comunità, si tengono consultazioni nell'ambito del consiglio di associazione sulle suddette misure e sui settori di applicazione prima di attuarle. In occasione dell'adozione di tali misure, la Romania fornisce al consiglio di associazione un calendario con le date di eliminazione dei dazi doganali introdotti ai sensi del presente articolo. Detto calendario prevede la graduale eliminazione di tali dazi a partire al più tardi due anni dopo la loro introduzione, a tassi annuali uniformi. Il consiglio di associazione può decidere un calendario diverso.

Articolo 30

Qualora una delle parti ritenga che negli scambi con la controparte stiano verificandosi pratiche di dumping, nell'accezione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, essa può adottare le misure adeguate nei confronti di tali pratiche in conformità dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, della relativa legislazione interna e delle condizioni e procedure di cui all'articolo 34.

Articolo 31

Qualora un prodotto venga importato in quantità maggiorate tali e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare:

- pregiudizio grave ai fabbricanti nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle parti, o
- gravi perturbazioni in qualsiasi settore dell'economia o difficoltà che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione,

la parte interessata, sia essa la Comunità o la Romania, può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34.

Articolo 32

Qualora l'osservanza delle disposizioni degli articoli 14 e 26 porti a:

- i) una riesportazione verso un paese terzo nei confronti del quale la parte esportatrice applichi, per il prodotto in questione, restrizioni quantitative sulle esportazioni, dazi all'esportazione o misure d'effetto equivalente; o

- ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la parte esportatrice,

e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano probabilmente dar luogo a gravi difficoltà per la parte esportatrice, quest'ultima può adottare le adeguate misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 34. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono revocate quando la situazione non ne giustifica più il mantenimento.

Articolo 33

Gli Stati membri e la Romania adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, non esistano discriminazioni tra cittadini degli Stati membri e della Romania rispetto alle condizioni alle quali le merci vengono acquistate e commercializzate. Il consiglio di associazione è informato delle misure adottate a tal fine.

Articolo 34

1. Nel caso in cui la Comunità o la Romania assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficoltà di cui all'articolo 31 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, esse ne informano la controparte.

2. Nei casi specificati agli articoli 30, 31 e 32, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il più rapidamente possibile, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Romania, fornisce al consiglio di associazione tutte le opportune informazioni al fine di cercare una soluzione accettabile per entrambe le parti.

Nella scelta delle misure si deve dare la priorità a quelle che perturbano meno il funzionamento dell'accordo.

Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al consiglio di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito di tale organismo, in particolare al fine di determinare un calendario per la loro abolizione non appena lo consentano le circostanze.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni.

- a) Per quanto riguarda l'articolo 31, le difficoltà generate dalla situazione di cui a detto articolo vengono sottoposte all'esame del consiglio di associazione, che può decidere tutte le misure necessarie per porvi fine.

Qualora il consiglio di associazione o la parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficoltà o non sia stata raggiunta altra soluzione

soddisfacente entro trenta giorni da quando è stata sollevata la questione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate per risolvere il problema. La portata di dette misure non deve eccedere quanto è necessario per porre riparo alle difficoltà insorte.

b) Per quanto riguarda l'articolo 30, il consiglio di associazione è informato del caso di dumping non appena le autorità della parte importatrice hanno aperto l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro trenta giorni da quando la questione è stata sottoposta al consiglio di associazione, la parte importatrice può adottare le misure adeguate.

c) Per quanto riguarda l'articolo 32, le difficoltà generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del consiglio di associazione.

Il consiglio di associazione può adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficoltà. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro trenta giorni da quando gli è stata sottoposta la questione, la parte esportatrice può applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato.

d) Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la parte interessata, sia essa la Comunità o la Romania, può applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 30, 31 e 32, le misure precauzio-

nali e provvisorie strettamente necessarie per far fronte alla situazione; il consiglio di associazione ne viene subito informato.

Articolo 35

Il protocollo n. 4 stabilisce le norme di origine per l'applicazione delle preferenze tariffarie previste nel presente accordo.

Articolo 36

L'accordo non preclude l'applicazione di proibizioni o restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito di merci giustificate da motivi di pubblica moralità, da considerazioni politiche o di pubblica sicurezza; da motivi legati alla tutela della salute e della vita umana, animale o vegetale; alla tutela delle risorse nazionali; alla protezione dei tesori nazionali di valore artistico, storico o archeologico, alla protezione della proprietà intellettuale, industriale e commerciale o alle norme relative all'oro e all'argento. Le suddette proibizioni o restrizioni non costituiscono tuttavia uno strumento di arbitraria discriminazione o una restrizione non dichiarata degli scambi tra le parti.

Articolo 37

Il protocollo n. 5 riporta le specifiche disposizioni da applicarsi agli scambi tra la Romania, da una parte, e la Spagna e il Portogallo, dall'altra.

TITOLO IV

CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI, STABILIMENTO, PRESTAZIONE DI SERVIZI

CAPITOLO I

Circolazione dei lavoratori

Articolo 38

1. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

— il trattamento accordato ai lavoratori di nazionalità rumena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro è esente da qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalità, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento, rispetto ai cittadini di quello Stato;

— il coniuge e i figli legalmente residenti di un lavoratore legalmente occupato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i lavoratori stagionali e

per i lavoratori oggetto di accordi bilaterali nell'accezione dell'articolo 42, salvo diverse disposizioni di tali accordi, hanno accesso al mercato del lavoro di quello Stato membro nel periodo di soggiorno di lavoro autorizzato di quel lavoratore.

2. Nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in quel paese, la Romania accorda il trattamento di cui al paragrafo 1 ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio, nonché ai loro coniugi e figli legalmente residenti in tale territorio.

Articolo 39

1. Al fine di coordinare i sistemi di sicurezza sociale per i lavoratori di nazionalità rumena legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e per i membri della loro famiglia legalmente residenti in tale territorio, e nel rispetto delle condizioni e modalità applicabili in ciascuno Stato membro:

- tutti i periodi di assicurazione, occupazione o residenza trascorsi dai suddetti lavoratori nei vari Stati membri sono cumulati ai fini delle pensioni e rendite di vecchiaia, di invalidità e di morte e ai fini dell'assistenza sanitaria a favore di tali lavoratori e familiari;
- le pensioni o rendite di vecchiaia, di morte, per infortuni sul lavoro o malattie professionali, o per invalidità derivante da tali cause, fatta eccezione per le indennità non basate sui contributi versati dai lavoratori, sono liberamente trasferibili al tasso applicato ai sensi della legislazione dello Stato membro debitore o degli Stati membri debitori;
- ai lavoratori in questione sono versati gli assegni familiari per i membri della loro famiglia sopra indicati.

2. La Romania accorda ai lavoratori cittadini di uno Stato membro che sono legalmente occupati sul suo territorio e ai membri delle loro famiglie legalmente residenti sul suo territorio un trattamento analogo a quello specificato al secondo e al terzo trattino del paragrafo 1.

Articolo 40

1. Il consiglio di associazione adotta con apposita decisione le disposizioni adeguate per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 39.

2. Il consiglio di associazione adotta con apposita decisione norme particolareggiate in materia di collaborazione amministrativa che diano le necessarie garanzie di gestione e di controllo per l'applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Articolo 41

Le disposizioni adottate dal consiglio di associazione in conformità dell'articolo 40 non modificano eventuali diritti o obblighi derivanti da accordi bilaterali tra la Romania e gli Stati membri qualora tali accordi prevedano un trattamento più favorevole per i cittadini della Romania o degli Stati membri.

Articolo 42

1. Tenendo conto della situazione del mercato del lavoro nello Stato membro, nel rispetto della sua legislazione e delle regole in vigore in quello Stato membro in materia di mobilità dei lavoratori:

- si dovrebbero mantenere e, se possibile, ampliare le agevolazioni esistenti per l'accesso all'occupazione dei lavoratori rumeni accordate dagli Stati membri ai sensi di accordi bilaterali;
- gli altri Stati membri considerano favorevolmente l'opportunità di concludere accordi analoghi.

2. Il consiglio di associazione valuta l'opportunità di concedere ulteriori facilitazioni, ivi comprese le possibilità di accesso alla formazione professionale, in conformità con le norme e procedure in vigore negli Stati membri e tenendo conto della situazione del mercato del lavoro degli Stati membri e della Comunità.

Articolo 43

Nel corso della seconda fase di cui all'articolo 7, o anche prima se così si dovesse decidere, il consiglio di associazione esamina altri modi per favorire la circolazione dei lavoratori, tenendo conto tra l'altro della situazione sociale ed economica e delle necessità della Romania e della situazione dell'occupazione nella Comunità. Il consiglio di associazione formula raccomandazioni in tal senso.

Articolo 44

Al fine di agevolare la ristrutturazione delle risorse di manodopera derivante dalla ristrutturazione economica in atto in Romania, la Comunità fornisce assistenza tecnica per l'istituzione di un adeguato sistema di sicurezza sociale in Romania nei modi specificati all'articolo 89.

CAPITOLO II

Stabilimento

Articolo 45

1. A partire dall'entrata in vigore dell'accordo, ciascuno Stato membro accorda un trattamento non meno favorevole di quello accordato alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini rumeni e per le attività di società e cittadini rumeni stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVI.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 3, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo la Romania accorda un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle proprie società e ai propri cittadini per lo stabilimento di società e cittadini comunitari e per le attività di società e cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio, fatta eccezione per i settori specificati nell'allegato XVII. Qualora le leggi e i regolamenti esistenti in Romania all'entrata in vigore dell'accordo non accordino tale trattamento alle società e ai cittadini comunitari per alcune attività economiche, la Romania modifica dette leggi e regolamenti in modo da garantire tale trattamento entro e non oltre la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

3. Per quanto riguarda i settori e gli aspetti specificati nell'allegato XVIII, fatta eccezione per le attività bancarie di cui alla legge n. 33 del 1991, la Romania accorda progressivamente, e comunque entro la fine del periodo di transizione di cui all'articolo 7, un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri cittadini e alle proprie società per lo stabilimento di società e cittadini della Comunità. Per quanto riguarda le suddette attività bancarie, il trattamento nazionale è riconosciuto entro e non oltre la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo.

4. Nel corso dei periodi transitori di cui ai paragrafi 2 e 3, la Romania non adotta nuovi regolamenti o misure che introducano discriminazioni per quanto riguarda lo stabilimento e le attività di società e cittadini comunitari sul suo territorio rispetto alle società e ai cittadini rumeni.

5. Ai fini del presente accordo,

a) per «stabilimento» si intende:

i) per quanto riguarda i cittadini, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di avviare e gestire iniziative, in particolare società, che controllano di fatto. I termini lavoro autonomo e iniziative economiche non comprendono la ricerca o l'assunzione sul mercato del lavoro, né conferiscono il diritto di accesso al mercato del lavoro di un'altra parte. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano alle persone che non sono unicamente lavoratori autonomi;

ii) per quanto riguarda le società, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la creazione e la gestione di succursali, filiali e agenzie;

b) per «succursale» di una società si intende una società di fatto controllata dalla prima società;

c) le «attività economiche» comprendono in particolare le attività di tipo industriale, commerciale, artigianale e professionale.

6. Nel corso dei periodi transitori di cui al paragrafo 1, punto i), il consiglio di associazione esamina periodicamente l'opportunità di accelerare il riconoscimento del trattamento nazionale nei settori di cui all'allegato XVIII e l'inserimento di aspetti e questioni compresi negli allegati XVI e XVII nel campo di applicazione delle disposizioni dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. I suddetti allegati possono essere emendati su decisione del consiglio di associazione.

Una volta scaduti i periodi transitori di cui ai paragrafi 2 e 3, il consiglio di associazione può, in via eccezionale, su richiesta della Romania e qualora se ne presentasse la necessità, decidere di prolungare per un periodo limitato

la durata di tali periodi di transizione per determinati aspetti o questioni.

7. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, a partire dall'entrata in vigore dell'accordo, le società comunitarie stabilite in territorio rumeno hanno il diritto di acquistare, utilizzare, affittare e vendere proprietà immobiliari nonché, per quanto riguarda la proprietà pubblica, i terreni e il patrimonio forestale, il diritto di locazione, quando essi siano direttamente necessari per lo svolgimento delle attività economiche per cui essi sono stabiliti in tale territorio. Tale diritto non comprende lo stabilimento ai fini di svolgere attività di compravendita o di agenzia nel settore delle proprietà immobiliari e delle risorse naturali.

La Romania riconosce tali diritti alle filiali e agenzie di società comunitarie stabilite in Romania entro e non oltre il termine dei primi cinque anni a partire dalla data in vigore del presente accordo.

La Romania riconosce tali diritti ai cittadini comunitari stabiliti sul suo territorio in qualità di lavoratori autonomi entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Articolo 46

1. Nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 45, fatta eccezione per i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, ciascuna parte può disciplinare lo stabilimento e l'attività di società e cittadini sul proprio territorio, sempre che tali regolamenti non discriminino le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della parte in questione.

2. Per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, il presente accordo lascia impregiudicato il diritto delle parti di adottare misure necessarie per la conduzione della loro politica monetaria, o dettate da ragioni di prudenza per assicurare la tutela degli investitori, dei risparmiatori, degli assicurati o di persone nei cui confronti esista un'obbligazione fiduciaria, o per garantire l'integrità e la stabilità del sistema finanziario. Le suddette misure non discriminano in base alla cittadinanza le società e i cittadini della controparte rispetto alle società e ai cittadini della parte in questione.

Articolo 47

Al fine di rendere più agevole per i cittadini della Comunità e della Romania l'avviamento e lo svolgimento di attività professionali regolate rispettivamente in Romania e nella Comunità, il consiglio di associazione valuta le iniziative da prendere per permettere il reciproco riconoscimento dei titoli professionali. Il consiglio di associazione può adottare tutte le misure necessarie a tal fine.

Articolo 48

Le disposizioni dell'articolo 46 non precludono l'applicazione ad opera di una delle parti di particolari norme relative allo stabilimento e all'attività sul suo territorio di filiali e agenzie di società di un'altra parte non registrate nel territorio della parte in questione, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali filiali e agenzie e le filiali e agenzie delle società registrate sul suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi cautelari. La differenza di trattamento non eccede ciò che è strettamente necessario in conseguenza di tali differenze giuridiche o tecniche o, per quanto riguarda i servizi finanziari di cui all'allegato XVIII, per motivi cautelari.

Articolo 49

1. Ai fini del presente accordo, per «società comunitaria» e «società rumena» si intende una società o un'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o rispettivamente della Romania che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari rispettivamente nel territorio della Comunità o della Romania. Qualora tuttavia la società o l'impresa costituita in conformità delle leggi di uno Stato membro o della Romania dovesse avere solo la sede legale nel territorio rispettivamente della Comunità o della Romania, è necessario che le sue attività siano legate in modo effettivo e continuativo con l'economia, rispettivamente, di uno degli Stati membri o della Romania.

2. Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, possono beneficiare delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo anche cittadini o società di navigazione degli Stati membri o della Romania stabiliti al di fuori rispettivamente della Comunità o della Romania e controllate da cittadini rispettivamente di uno Stato membro o della Romania, qualora i loro battelli siano registrati rispettivamente in quello Stato membro o in Romania in conformità delle rispettive legislazioni.

3. Ai fini del presente accordo, per cittadino della Comunità e della Romania si intende una persona fisica che abbia la cittadinanza, rispettivamente, di uno Stato membro o della Romania.

4. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicata l'applicazione ad opera di ciascuna delle parti delle misure eventualmente necessarie per prevenire l'aggravamento delle sue misure relative all'accesso al suo mercato da parte di paesi terzi, mediante le disposizioni del presente accordo.

Articolo 50

Ai fini del presente accordo, per «servizi finanziari» si intendono le attività descritte nell'allegato XVIII. Il consiglio di associazione può ampliare o modificare il campo di applicazione dell'allegato XVIII.

Articolo 51

Nel corso dei primi cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, la Romania può introdurre disposizioni in deroga alle disposizioni del presente capitolo per quanto riguarda lo stabilimento di società e cittadini comunitari qualora determinati settori:

- siano in corso di ristrutturazione;
- siano in gravi difficoltà, in particolare se esse comportano gravi problemi sociali in Romania;
- rischino l'eliminazione dal mercato o una drastica riduzione della quota di mercato complessivamente detenuta da società o cittadini rumeni in un determinato settore o ramo d'attività in Romania; o
- siano nuove industrie in Romania.

Le suddette misure:

- i) cessano di applicarsi al più tardi due anni dopo il termine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore dell'accordo;
- ii) sono ragionevoli e necessarie per porre rimedio alla situazione, e
- iii) si riferiscono unicamente allo stabilimento in Romania successivo all'entrata in vigore di tali misure e non discriminano le attività di società e cittadini comunitari già stabiliti in Romania nel momento in cui viene introdotta una determinata misura rispetto alle società o ai cittadini rumeni.

Su richiesta della Romania, in via eccezionale e qualora se ne presenti la necessità, il consiglio di associazione può decidere di prolungare il periodo di cui al punto i) per un determinato settore e per un periodo limitato non superiore alla durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Nell'elaborare e nell'applicare le suddette misure, la Romania riconosce ogniquale volta possibile un trattamento preferenziale alle società e ai cittadini comunitari, e in nessun caso accorda loro un trattamento meno favorevole di quello accordato a società o cittadini di qualsiasi paese terzo.

Prima di introdurre le suddette misure, la Romania consulta il consiglio di associazione; essa inoltre non le mette in vigore prima di un mese dopo la notifica al consiglio di associazione delle misure concrete da introdurre in Romania, fatta eccezione per quando il rischio di danni irreparabili esiga l'adozione di misure urgenti, nel qual caso la Romania consulta il consiglio di associazione immediatamente dopo averle introdotte.

Al termine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, la Romania può introdurre misure di questo tipo solo con l'autorizzazione del consiglio di associazione e alle condizioni stabilite da quest'ultimo.

Articolo 52

1. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano ai servizi di trasporto aereo, di navigazione interna e di cabotaggio marittimo.

2. Il consiglio di associazione può formulare raccomandazioni volte a migliorare lo stabilimento e le operazioni nei settori contemplati dal paragrafo 1.

Articolo 53

1. In deroga alle disposizioni del capitolo I del presente titolo, i beneficiari di diritti di stabilimento riconosciuti rispettivamente dalla Romania e dalla Comunità hanno facoltà di assumere, o di far assumere da una delle loro consociate, in conformità della legislazione vigente nel paese ospitante, rispettivamente nel territorio della Romania e nella Comunità, persone che siano cittadini rispettivamente degli Stati membri della Comunità e della Romania, purché esse siano personale chiave ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo e siano impiegate esclusivamente dai suddetti beneficiari o dalle loro consociate. Il permesso di soggiorno e di lavoro di tali persone copre soltanto il periodo dell'impiego.

2. Il personale chiave dei beneficiari dei diritti di stabilimento, in appresso denominati «società», è il seguente:

a) alti dirigenti superiori di una società principalmente preposti alla gestione della stessa, sotto la generale supervisione o direzione soprattutto del consiglio di amministrazione o degli azionisti con mansioni comprendenti:

- direzione della società oppure di un dipartimento o di una sottodivisione della stessa;
- direzione e controllo del lavoro di altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o direttive;
- facoltà di procedere personalmente ad assunzioni e licenziamenti, oppure di raccomandare assunzioni, licenziamenti o altre azioni relative al personale;

b) persone impiegate da una società che possiedano un'elevata o non comune:

- competenza riguardo ad un tipo di lavoro o di attività che richieda specifiche conoscenze tecniche;
- preparazione essenziale per l'attività della società, il materiale di ricerca, i metodi o la gestione.

Queste persone possono comprendere, ma non comprendono esclusivamente, membri di professioni riconosciute.

Ciascuna delle persone in questione deve essere impiegata presso la società interessata per almeno un anno prima di essere distaccata.

Articolo 54

1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano fatte salve le restrizioni giustificate da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica.

2. Esse non si applicano alle attività che nel territorio di ciascuna delle parti sono connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

Articolo 55

Le società che sono controllate ed esclusivamente possedute in comproprietà da società o cittadini rumeni e da società o cittadini comunitari sono anch'esse interessate dalle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III del presente titolo.

CAPITOLO III

Prestazione di servizi tra la Comunità e la Romania

Articolo 56

1. Le parti si impegnano in conformità alle disposizioni del presente capitolo a prendere i provvedimenti necessari per consentire progressivamente la prestazione di servizi da parte di società o di cittadini comunitari o rumeni stabiliti in una parte diversa da quella della persona alla quale i servizi sono destinati tenendo conto dello sviluppo del settore dei servizi nelle parti.

2. Parallelamente al processo di liberalizzazione di cui al paragrafo 1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 59, paragrafo 1, le parti permettono la temporanea circolazione delle persone fisiche che forniscono il servizio o che sono impiegate dal fornitore del servizio come personale chiave quale definito nell'articolo 53, paragrafo 2, ivi comprese le persone fisiche che sono rappresentanti di una società o di un cittadino della Comunità o della Romania e che chiedono un ingresso temporaneo al fine di negoziare la vendita dei servizi o di stipulare accordi di vendita dei servizi per il fornitore in questione, a condizione che detti rappresentanti non si occupino di effettuare vendite dirette alla collettività o di fornire essi stessi servizi.

3. Il consiglio di associazione prende le misure necessarie per la progressiva attuazione delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 57

Per quanto riguarda la prestazione di servizi di trasporto tra la Comunità e la Romania, le disposizioni dell'articolo 56 sono sostituite dalle disposizioni seguenti:

1) Per quanto riguarda i trasporti marittimi internazionali, le parti si impegnano ad applicare efficacemente il principio dell'accesso senza restrizioni al mercato e ai traffici su base commerciale.

a) La disposizione di cui sopra non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti all'una o all'altra delle parti contraenti del presente accordo in forza del codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea.

Le compagnie non conferenziate hanno facoltà di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale.

b) Le parti confermano il loro impegno per un contesto di libera concorrenza quale elemento essenziale del trasporto di carichi secchi e carichi liquidi alla rinfusa.

2) In applicazione dei principi del punto 1, le parti:

a) non introducono nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico, tranne per i rari casi in cui società di linea di una qualsiasi delle parti del presente accordo non abbiano altrimenti una reale opportunità di esercitare la loro attività verso e dal paese terzo interessato;

b) vietano accordi di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali relativi al trasporto di rinfuse secche e di rinfuse liquide;

c) aboliscono, all'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali.

3) Al fine di garantire uno sviluppo coordinato ed una progressiva liberalizzazione dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei e dei trasporti terrestri costituiscono l'oggetto di speciali accordi in materia di trasporti, da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.

4) Prima della conclusione degli accordi di cui al punto 3, le parti non prendono nessuna misura o iniziativa più restrittiva o discriminatoria rispetto alla situazione

esistente nel giorno anteriore a quello dell'entrata in vigore dell'accordo.

5) Durante il periodo transitorio, la Romania adegua progressivamente la sua legislazione, ivi comprese le norme amministrative, tecniche e di altro genere, alla legislazione comunitaria vigente in qualsiasi momento nel campo dei trasporti aerei e terrestri, nella misura in cui favorisce la liberalizzazione e il reciproco accesso ai mercati delle parti e facilita la circolazione di passeggeri e merci.

6) Parallelamente al comune progresso nel conseguimento degli obiettivi del presente capitolo, il consiglio di associazione esamina in qual modo si possano creare le condizioni necessarie per migliorare la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo e terrestre.

Articolo 58

Le disposizioni dell'articolo 54 si applicano alle questioni contemplate dal presente capitolo.

CAPITOLO IV

Disposizioni generali

Articolo 59

1. Ai fini del titolo IV del presente accordo, l'accordo non impedisce in alcun modo alle parti di applicare le rispettive leggi e disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, lavoro, condizioni di lavoro e stabilimento delle persone fisiche, nonché di prestazione dei servizi, a condizione che, così facendo, esse non le applichino in modo da vanificare o compromettere i benefici spettanti all'una o all'altra ai sensi di una specifica disposizione dell'accordo. La presente disposizione non pregiudica l'applicazione dell'articolo 54.

2. Le disposizioni dei capitoli II, III e IV del titolo IV sono adeguate con decisione del consiglio di associazione alla luce dell'esito dei negoziati sui servizi in corso nell'ambito dell'Uruguay Round e, in particolare, per garantire che in base a qualsiasi disposizione del presente accordo una parte conceda all'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello concesso in base alle disposizioni di un futuro Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS).

3. L'esclusione delle società e dei cittadini comunitari stabiliti in Romania conformemente alle disposizioni del titolo IV, capitolo II dagli aiuti statali concessi dalla Romania nel campo dei servizi relativi alla pubblica istruzione, dei servizi sanitari e sociali e dei servizi culturali è considerata, per tutta la durata del periodo transitorio di cui all'articolo 7, compatibile con le disposizioni del titolo IV e con le norme in materia di concorrenza di cui al titolo V.

TITOLO V**PAGAMENTI, CAPITALI, CONCORRENZA E ALTRE DISPOSIZIONI DI CARATTERE ECONOMICO E RAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI****CAPITOLO I****Pagamenti correnti e movimenti di capitale***Articolo 60*

Le parti si impegnano ad autorizzare, in moneta liberamente convertibile, qualsiasi pagamento sul conto corrente della bilancia dei pagamenti nella misura in cui le transazioni sottostanti ai pagamenti riguardino movimenti di merci, servizi o persone tra le parti, liberalizzati in conformità del presente accordo.

Articolo 61

1. Per quanto riguarda le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo, gli Stati membri e la Romania rispettivamente garantiscono la libera circolazione dei capitali relativi ad investimenti diretti effettuati in società costituite in conformità delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformità delle disposizioni del titolo IV, capitolo II, nonché la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e dei profitti da essi derivanti.

2. In deroga alla disposizione di cui sopra, la libera circolazione, la liquidazione e il rimpatrio suddetti sono garantiti entro la fine della prima fase di cui all'articolo 7 per tutti gli investimenti connessi allo stabilimento di cittadini comunitari che si stabiliscono in Romania come lavoratori autonomi ai sensi del titolo IV, capitolo II.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, e la Romania, a decorrere dalla fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, non introducono nuove restrizioni valutarie sul movimento dei capitali e sui pagamenti correnti ad esso connessi tra residenti della Comunità e della Romania e non rendono più restrittivi gli accordi esistenti.

4. Le parti si consultano reciprocamente per facilitare il movimento dei capitali tra la Comunità e la Romania al fine di promuovere gli obiettivi del presente accordo.

Articolo 62

1. Nel corso dei cinque anni successivi all'entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie

per l'ulteriore graduale applicazione delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei capitali.

2. Entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione esamina in che modo rendere possibile la piena applicazione delle norme comunitarie in materia di movimento dei capitali.

Articolo 63

In relazione alle disposizioni del presente capitolo, fatte salve le disposizioni dell'articolo 65, fino all'introduzione della totale convertibilità della valuta rumena ai sensi dell'articolo VIII del Fondo monetario internazionale (FMI), la Romania può in casi eccezionali applicare restrizioni valutarie connesse alla concessione o all'assunzione di crediti a breve a medio termine, nella misura in cui tali restrizioni le siano imposte per la concessione di detti crediti e siano autorizzate in base allo status della Romania nell'ambito dell'FMI.

La Romania applica le suddette restrizioni in modo non discriminatorio. Le restrizioni vengono applicate in modo da arrecare la minima perturbazione possibile al presente accordo. La Romania informa senza indugio il consiglio di associazione dell'introduzione delle misure in questione nonché di qualsiasi modifica delle stesse.

CAPITOLO II**Concorrenza e altre disposizioni di carattere economico***Articolo 64*

1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento dell'accordo, nella misura in cui possano essere pregiudizievoli al commercio tra la Comunità e la Romania:

- i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza;
- ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunità o della Romania, o in una sua parte sostanziale;
- iii) qualsiasi aiuto statale che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza.

2. Le pratiche contrarie al presente articolo sono valutate secondo i criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 85, 86 e 92 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta mediante decisione le norme necessarie per l'attuazione dei paragrafi 1 e 2.

4. a) Ai fini dell'applicazione della disposizione del paragrafo 1, punto iii) le parti accettano che, durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo, qualsiasi aiuto statale concesso dalla Romania venga valutato tenendo conto del fatto che la Romania va assimilata alle regioni della Comunità di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità economica europea. Il consiglio di associazione, tenendo conto della situazione economica della Romania, decide se detto periodo debba essere prorogato per ulteriori periodi di cinque anni.

b) Ciascuna delle parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra parte sull'importo totale e sulla distribuzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle parti, l'altra fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico.

5. Per quanto riguarda i prodotti di cui ai capitoli II e III del titolo III:

— la disposizione del paragrafo 1, punto iii) non si applica;

— le pratiche contrarie al paragrafo 1, punto i) dovrebbero essere valutate secondo i criteri stabiliti dalla Comunità in base agli articoli 42 e 43 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare quelli fissati nel regolamento n. 26/1962 del Consiglio.

6. Se la Comunità o la Romania ritengono che una particolare pratica sia incompatibile ai sensi del paragrafo 1, e

— non sia adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 3, o

— in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno all'interesse dell'altra parte o un pregiudizio sostanziale alla sua economia nazionale, ivi compreso il settore dei servizi,

esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del consiglio di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dalla richiesta di consultazione.

Nel caso di pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure appropriate possono, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, essere adottate soltanto in conformità delle procedure e alle condizioni fissate da detto accordo e da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici, applicabile tra le parti.

7. In deroga ad eventuali disposizioni contrarie adottate in conformità del paragrafo 3, le parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale.

8. Il presente articolo non si applica ai prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, ai quali si applica il protocollo n. 2.

Articolo 65

1. Le parti si adoperano per evitare l'imposizione di misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, a fini di bilancia dei pagamenti. In caso di imposizione di tali misure, la parte che le ha introdotte presenta all'altra parte il calendario relativo alla loro abolizione.

2. Qualora uno o più Stati membri o la Romania abbiano, o corrano un imminente rischio di avere, gravi difficoltà di bilancia dei pagamenti, la Comunità o la Romania, secondo il caso, possono, in conformità delle condizioni stabilite nel quadro dell'Accordo generale sulle tariffe e sul commercio, adottare misure restrittive, ivi comprese misure relative alle importazioni, di durata limitata e la cui portata non può essere più ampia di quanto sia necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunità o la Romania, secondo il caso, informano senza indugio l'altra parte.

3. Le eventuali misure restrittive non si applicano ai trasferimenti relativi a investimenti e, in particolare, al rimpatrio degli importi investiti o reinvestiti e di qualsiasi tipo di reddito da essi derivante.

Articolo 66

Per quanto riguarda le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi, il consiglio di associazione garantisce che, dal terzo anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo, si applichino al funzionamento del presente accordo i principi del trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 90, e i principi del documento conclusivo della riunione di Bonn, dell'aprile 1990, della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione

in Europa (in particolare la libertà di decisione degli imprenditori).

Articolo 67

1. La Romania continua a migliorare la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, al fine di assicurare, entro la fine del quinto anno successivo all'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione simile a quello esistente nella Comunità, ivi compresi comparabili mezzi di esercizio di tali diritti.

2. Entro la stessa scadenza, la Romania presenta domanda di adesione alla Convenzione di Monaco sulla concessione del brevetto europeo, del 5 ottobre 1973, e aderisce alle altre convenzioni multilaterali sui diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale (di cui all'allegato XIX, paragrafo 1) della quali gli Stati membri sono parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Romania riconosce un trattamento non meno favorevole di quello concesso a qualsiasi paese terzo in base a qualsiasi accordo bilaterale.

Articolo 68

1. Le parti sono favorevoli ad una maggiore apertura dell'aggiudicazione degli appalti pubblici in base ai principi di non discriminazione e di reciprocità, segnatamente nell'ambito del GATT.

2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese rumene definite all'articolo 49 dell'accordo possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti nella Comunità conformemente alle norme comunitarie in materia, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese comunitarie.

Entro e non oltre il termine del periodo transitorio di cui all'articolo 7, le imprese comunitarie, definite ai sensi dell'articolo 49 del presente accordo, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti in Romania, beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese rumene.

A decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, le imprese comunitarie stabilite in Romania a norma del capitolo II del titolo IV a titolo di succursali, definite ai sensi dell'articolo 45, e con le modalità di cui all'articolo 55, possono accedere alle procedure di aggiudicazione dei contratti beneficiando di un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle imprese rumene. Le imprese comunitarie stabilite in Romania a titolo di filiali ed agenzie, definite ai sensi dell'articolo 45, beneficiano

di tale trattamento al più tardi entro la fine del periodo transitorio di cui all'articolo 7.

Il consiglio di associazione esamina periodicamente la possibilità per la Romania di far accedere alle procedure di aggiudicazione in vigore in questo paese tutte le imprese comunitarie prima del termine del periodo transitorio.

3. Per quanto riguarda lo stabilimento, l'attività e la fornitura di servizi tra la Comunità e la Romania, nonché l'occupazione e la circolazione della manodopera per l'esecuzione dei contratti d'appalto pubblici, si applicano le disposizioni degli articoli da 38 a 59.

CAPITOLO III

Ravvicinamento delle legislazioni

Articolo 69

Le parti riconoscono che un importante requisito per l'integrazione economica della Romania nella Comunità è il ravvicinamento della legislazione presente e futura della Romania a quella della Comunità. La Romania deve pertanto adoperarsi per rendere la propria legislazione progressivamente compatibile con quella comunitaria.

Articolo 70

Il ravvicinamento legislativo comprende in particolare i seguenti settori: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprietà intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, previdenza sociale, servizi finanziari, regole di concorrenza, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, legislazione e normative in campo nucleare, trasporti e ambiente.

Articolo 71

La Comunità fornisce alla Romania l'assistenza tecnica necessaria per attuare queste misure, che possono comprendere, tra l'altro:

- scambi di esperti;
- tempestiva comunicazione di informazioni, in particolare per quanto riguarda gli aspetti legislativi;
- organizzazione di seminari;
- attività di formazione;
- collaborazione per la traduzione della legislazione comunitaria nei settori pertinenti.

TITOLO VI

COOPERAZIONE ECONOMICA

Articolo 72

1. La Comunità e la Romania avviano una cooperazione economica onde contribuire allo sviluppo e al potenziale di crescita della Romania, rafforzando i legami economici esistenti sulla base più ampia possibile, a vantaggio di entrambe le parti.

2. Si studiano politiche e altre misure, improntate al principio dello sviluppo sostenibile, per favorire lo sviluppo economico e sociale della Romania. L'elaborazione di tali politiche deve tener conto fin dall'inizio degli aspetti ambientali e garantirne la compatibilità con i requisiti di uno sviluppo sociale equilibrato.

3. A tal fine, la cooperazione dovrebbe concentrarsi soprattutto su politiche e misure relative all'industria, ivi compreso il settore minerario, agli investimenti, all'agricoltura, all'energia, ai trasporti, allo sviluppo regionale e al turismo.

4. Infine, si rivolge particolare attenzione alle misure atte a promuovere la cooperazione tra i paesi dell'Europa centrale e orientale per uno sviluppo equilibrato della regione.

*Articolo 73***Cooperazione industriale**

1. La cooperazione mira in particolare a promuovere:

— la cooperazione industriale tra operatori economici delle due parti, soprattutto al fine di rafforzare il settore privato;

— la partecipazione della Comunità alle iniziative dei settori pubblico e privato rumeni volte a modernizzare e a ristrutturare l'industria per passare dalla pianificazione centrale all'economia di mercato, in condizioni tali da tutelare l'ambiente;

— la ristrutturazione dei singoli settori;

— la creazione di nuove imprese nelle zone con un potenziale di crescita;

— il trasferimento di tecnologia e know-how.

2. Le azioni di cooperazione industriale tengono conto delle priorità stabilite dalla Romania, e puntano in particolare a costituire un contesto adeguato per le imprese, a migliorare il know-how in materia di gestione e di promuovere la trasparenza in materia di mercati e di

condizioni per l'attività delle imprese, e comprendono, se del caso, assistenza tecnica.

*Articolo 74***Promozione e tutela degli investimenti**

1. La cooperazione mira a creare un clima favorevole agli investimenti privati, nazionali e stranieri, indispensabile per la ricostruzione economica e industriale in Romania.

2. La cooperazione si prefigge quanto segue:

— la creazione e miglioramento, in Romania, di un contesto giuridico che favorisca e tuteli gli investimenti;

— la conclusione di accordi tra Stati membri e Romania per la promozione e la tutela degli investimenti;

— l'applicazione di adeguate disposizioni per il trasferimento dei capitali,

— il miglioramento della tutela degli investimenti;

— un'ulteriore deregolamentazione e un miglioramento dell'infrastruttura economica in Romania;

— scambi di informazioni sulle possibilità di investimenti sotto forma di fiere ed esposizioni commerciali, settimane commerciali ed altre manifestazioni.

*Articolo 75***Norme in campo agricolo e industriale e valutazione della conformità**

1. Le parti cooperano al fine di ridurre le differenze nei settori della standardizzazione e delle procedure di valutazione della conformità.

2. A tale scopo, la cooperazione punta a:

— promuovere il rispetto, da parte della Romania, delle normative tecniche comunitarie e delle norme europee relative alla qualità dei prodotti industriali e dei prodotti agricoli alimentari;

— promuovere l'uso delle normative tecniche comunitarie e delle norme e procedure per la valutazione della conformità europee;

— se del caso, concludere accordi sul riconoscimento reciproco in questi settori;

— incoraggiare l'attiva e sistematica partecipazione della Romania ai lavori degli organismi specializzati (CEN, Cenelec, ETSI e EOTC).

3. La Comunità fornisce alla Romania l'assistenza tecnica necessaria.

Articolo 76

Cooperazione scientifica e tecnologica

1. Le parti promuovono la cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo tecnologico, rivolgendo particolare attenzione alle seguenti iniziative:

- scambi d'informazioni scientifiche e tecnologiche, anche sulle rispettive politiche e attività in materia di scienza e di tecnologia;
- organizzazione di riunioni comuni sulle questioni scientifiche (seminari e gruppi di lavoro);
- attività comuni di ricerca e sviluppo volte a promuovere il progresso scientifico e il trasferimento di tecnologia e di know-how;
- attività di formazione e programmi di mobilità per ricercatori e specialisti di entrambe le parti;
- creazione di un contesto favorevole alla ricerca e all'applicazione di nuove tecnologie e tutela adeguata dei diritti di proprietà intellettuale per quanto riguarda i risultati della ricerca;
- partecipazione della Romania ai programmi comunitari a norma del paragrafo 3.

Si fornisce la necessaria assistenza tecnica.

2. Il consiglio di associazione fissa procedure adeguate per sviluppare la cooperazione.

3. La cooperazione prevista dal programma quadro comunitario nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico viene eseguita in base ad intese specifiche da negoziare e da concludere conformemente alle procedure legali di ciascuna delle parti.

Articolo 77

Istruzione e formazione

1. Le parti cooperano al fine di innalzare il livello dell'istruzione generale e le qualifiche professionali in Romania, sia nel settore pubblico sia in quello privato, tenendo conto delle priorità della Romania. Si creano contesti istituzionali e piani di cooperazione (basati sulla Fondazione europea per la formazione, quando sarà istituita, e sul programma Tempus). In questo contesto, si potrebbe anche contemplare una partecipazione della Romania ad altri programmi comunitari.

2. La cooperazione si concentrerà in particolare sui seguenti settori:

- riforma del sistema scolastico e di formazione rumeno;
- formazione iniziale, praticantato e riqualificazione, ivi compresa la formazione di alti dirigenti e alti funzionari del settore pubblico e privato, in particolare nei settori prioritari, da stabilirsi;
- cooperazione tra università e tra università e imprese e mobilità di insegnanti, studenti, amministratori e giovani;
- promozione dell'insegnamento nel campo degli studi europei nell'ambito delle opportune istituzioni;
- reciproco riconoscimento dei periodi di studio e dei diplomi;
- insegnamento delle lingue comunitarie;
- formazione di traduttori e interpreti e promozione dell'uso delle norme linguistiche e della terminologia comunitaria e sviluppo di un'infrastruttura adeguata per la traduzione tra il romeno e le lingue comunitarie;
- sviluppo della teledidattica e delle nuove tecnologie di formazione;
- concessione di borse di studio e di ricerca;
- fornitura di materiali ed attrezzature per la formazione.

Al fine di promuovere l'integrazione della Romania rispetto al livello comunitario delle strutture scolastiche e degli istituti di ricerca, come sancito dall'articolo 76, la Comunità prende misure adeguate per facilitare la cooperazione della Romania con le opportune istituzioni europee. Tale collaborazione può comprendere la partecipazione della Romania alle attività delle suddette istituzioni, nonché l'apertura di filiali di tali istituzioni in Romania. Gli obiettivi dell'apertura di queste filiali dovrebbero concentrarsi sulla preparazione di studiosi, professionisti e dipendenti della pubblica amministrazione a intervenire nel processo di integrazione europea e di cooperazione con le istituzioni comunitarie.

Articolo 78

Agricoltura e settore agroindustriale

1. Scopo della cooperazione in questo settore è ammodernare, ristrutturare e privatizzare l'agricoltura e il settore agroindustriale della Romania, cercando in particolare di:

- sviluppare le aziende agricole private e i canali di distribuzione, i metodi di ammasso, la commercializzazione, la gestione, ecc.;

- modernizzare le infrastrutture rurali (trasporti, approvvigionamento idrico, telecomunicazioni);
 - migliorare la pianificazione dell'impiego dei terreni agricoli, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
 - migliorare la produttività, la qualità e l'efficienza mediante metodi e prodotti appropriati, provvedere alla formazione e al controllo dell'uso dei metodi anti-inquinamento connessi ai mezzi di produzione;
 - promuovere la complementarità nel settore agricolo;
 - promuovere lo scambio di know-how, segnatamente tra i settori privati della Comunità e della Romania;
 - sviluppare e modernizzare gli stabilimenti di trasformazione e le loro tecniche di marketing;
 - intensificare la cooperazione fitozoosanitaria e nel settore della tutela dei prodotti agroalimentari (compresi i trattamenti di ionizzazione), ai fini di una graduale armonizzazione con le norme comunitarie mediante un'assistenza in materia di formazione e l'organizzazione di controlli;
 - creare e promuovere un'efficace cooperazione per quanto riguarda i sistemi informativi in campo agricolo;
 - sviluppare e promuovere un'efficace cooperazione in materia di sistemi di assicurazione della qualità compatibili con i modelli comunitari;
 - scambiare informazioni relative alla politica agricola e legislativa;
 - fornire assistenza tecnica e trasferire know-how alla Romania in merito al sistema di fornitura di latte alle scuole.
2. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per perseguire questi obiettivi.

Articolo 79

Energia

1. Nel rispetto dei principi dell'economia di mercato e della Carta europea dell'energia, le parti cooperano per consentire progressiva integrazione dei mercati dell'energia in un ambito europeo.
2. La cooperazione comprende, tra l'altro, la necessaria assistenza tecnica nei seguenti settori:
 - formulazione e pianificazione della politica energetica;
 - gestione e formazione nel settore energetico;
 - promozione del risparmio e dell'utilizzazione razionale dell'energia;
 - sviluppo delle risorse energetiche;
 - miglioramento della distribuzione e miglioramento e diversificazione delle forniture;
 - impatto ambientale della produzione e del consumo di energia;
 - settore dell'energia nucleare;
 - maggiore apertura del mercato energetico, ivi compresa la facilitazione del transito del gas e dell'elettricità;
 - settori dell'elettricità e del gas, compresa la valutazione della possibilità di interconnessione delle reti di fornitura;
 - ammodernamento delle infrastrutture energetiche;
 - definizione di un contesto per la cooperazione tra imprese nel settore, che potrebbe comprendere incentivi per la costituzione di joint venture;
 - trasferimento di tecnologia e know-how, ivi comprese, se del caso, la promozione e la commercializzazione di tecnologie energetiche efficienti.

Articolo 80

Cooperazione nel settore nucleare

1. La cooperazione mira a garantire un'utilizzazione più sicura dell'energia nucleare.
2. La cooperazione si concentra nei seguenti settori:
 - misure industriali per la sicurezza operativa delle centrali nucleari rumene;
 - sviluppo della formazione del personale direttivo e non degli impianti nucleari;
 - sviluppo della legislazione e dei regolamenti rumeni in materia di sicurezza nucleare e rafforzamento delle autorità di vigilanza e delle loro risorse;
 - sicurezza nucleare, misure di emergenza e gestione in caso di incidenti;
 - protezione contro le radiazioni, compresi i controlli ambientali;
 - problemi relativi al ciclo del combustibile e salvaguardia dei materiali nucleari;
 - gestione delle scorie radioattive;
 - disattivazione e smantellamento degli impianti nucleari;
 - decontaminazione.

3. La cooperazione comprende altresì scambi d'informazioni e di esperienze, nonché attività di ricerca e di sviluppo conformemente all'articolo 76.

Articolo 81

Ambiente

1. Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione in campo sanitario e ambientale, cui hanno riconosciuto carattere prioritario.

2. La cooperazione punterà a combattere il deterioramento dell'ambiente, in particolare nei seguenti settori;

- controllo efficace dei livelli di inquinamento e sistemi di informazione sulla situazione ambientale;
- lotta all'inquinamento atmosferico e idrico locale, regionale e transnazionale;
- riassetto ecologico;
- sistemi di produzione e di utilizzo dell'energia sostenibili, efficienti e efficaci dal punto di vista ambientale e sicurezza degli stabilimenti industriali;
- classificazione e manipolazione in condizioni di sicurezza delle sostanze chimiche;
- qualità delle acque, in particolare delle vie navigabili transfrontaliere (Danubio, Mar Nero);
- riduzione, riciclaggio e smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti, applicazione della Convenzione di Basilea;
- controllo dell'impatto ambientale dell'agricoltura, dell'erosione del suolo e dell'inquinamento chimico;
- protezione delle foreste;
- salvaguardia della biodiversità;
- pianificazione dell'uso del territorio, ivi compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- uso di strumenti economici e fiscali;
- cambiamento del clima planetario;
- istruzione e consapevolezza ambientale.

3. La cooperazione avverrà principalmente tramite;

- scambi di informazioni e di esperti, anche per il trasferimento delle tecnologie pulite e l'uso sicuro e non nocivo per l'ambiente delle biotecnologie;
- programmi di formazione;

— attività di ricerca comuni;

— ravvicinamento delle legislazioni (norme comunitarie);

— cooperazione a livello regionale (anche nell'ambito dell'Agenzia europea per l'ambiente, quando sarà stata creata dalla Comunità) e internazionale;

— elaborazione di strategie, soprattutto per quanto riguarda le questioni globali e climatiche;

— studi di impatto ambientale.

Articolo 82

Gestione delle risorse idriche

Le parti collaborano in numerosi settori della gestione delle risorse idriche, e in particolare:

- utilizzazione ecologica delle acque dei bacini idrografici, dei fiumi e dei laghi transfrontalieri;
- armonizzazione delle normative in materia e strumenti volti a disciplinare l'aspetto tecnico (direttive, limitazioni, standard, normative e logistica);
- modernizzazione della ricerca e sviluppo (R & S) e basi scientifiche della gestione delle risorse idriche.

Articolo 83

Trasporti

1. Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per consentire alla Romania di:

- ristrutturare e modernizzare i trasporti;
- migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci e l'accesso al mercato dei trasporti eliminando gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro tipo;
- facilitare il transito dei vettori comunitari per la Romania, su strada come per ferrovia, sulle vie navigabili interne e con il trasporto combinato;
- raggiungere livelli operativi paragonabili a quelli della Comunità.

2. In particolare, la cooperazione comprende:

- programmi di formazione economica, giuridica e tecnica;
- assistenza tecnica e consulenze, nonché scambi d'informazioni;

— la fornitura di risorse per sviluppare le infrastrutture dei trasporti in Romania.

3. I settori prioritari della cooperazione sono i seguenti:

- costruzione e ammodernamento della rete stradale, compresa la graduale agevolazione delle condizioni di transito;
- gestione delle ferrovie e degli aeroporti, compresa la cooperazione tra le competenti autorità nazionali;
- ammodernamento, lungo le strade principali di interesse comune e sui collegamenti transeuropei, delle infrastrutture stradali, delle vie navigabili, ferroviarie, portuali e aeroportuali;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana, per quanto riguarda i trasporti;
- miglioramento delle attrezzature tecniche per conformarsi alle norme comunitarie, in particolare nei settori del trasporto su strada e per ferrovia, del trasporto plurimodale e del trasbordo;
- definizione di politiche di trasporto coerenti compatibili con quelle applicabili nella Comunità;
- promozione di programmi tecnologici e di ricerca congiunti in conformità a quanto previsto all'articolo 76.

Articolo 84

Telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive

1. Le parti ampliano e intensificano la cooperazione nel settore, e a tale scopo avviano in particolare le seguenti iniziative:

- scambi di informazioni sulle politiche in materia di telecomunicazioni, servizi postali e trasmissioni radiotelevisive;
- scambi di informazioni tecniche e di altro tipo e organizzazione di seminari, gruppi di lavoro e conferenze per esperti di entrambe le parti;
- attività di formazione e consulenza;
- trasferimenti di tecnologia;
- designazione in entrambe le parti di organismi adeguati per attuare progetti comuni;
- promozione delle norme, dei sistemi di certificazione e delle disposizioni regolamentari europee;
- sviluppo di nuovi servizi, impianti e mezzi di comunicazione, soprattutto di quelli con applicazioni commerciali.

2. Queste attività si concentrano nei seguenti settori prioritari:

- ammodernamento della rete di telecomunicazioni rumena e integrazione nelle reti europea e mondiale;
- cooperazione con gli organismi di standardizzazione europei;
- integrazione nei sistemi transeuropei; aspetti giuridici e regolamentari delle telecomunicazioni;
- gestione delle telecomunicazioni e dei servizi postali e radiotelevisivi nel nuovo contesto economico: strutture organizzative, strategia e pianificazione, principi di base delle commesse;
- pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana;
- ammodernamento dei servizi postali e radiotelevisivi della Romania, ivi compresi gli aspetti legali e regolamentari.

Articolo 85

Banche, assicurazioni, altri servizi finanziari e cooperazione nel settore della revisione dei conti

1. Le parti collaborano allo scopo di creare e sviluppare un contesto adeguato per incoraggiare la creazione di un settore bancario, assicurativo e dei servizi finanziari in Romania.

a) La cooperazione si concentra sui seguenti elementi:

- adozione di un sistema contabile compatibile con le norme europee;
- consolidamento e ristrutturazione dei sistemi bancari e finanziari;
- sviluppo della vigilanza e regolamentazione dei servizi bancari e finanziari;
- compilazione di glossari terminologici;
- scambio di informazioni sulle leggi in vigore e in fase di preparazione.

b) A tal fine, la cooperazione comprende la concessione di assistenza tecnica e formazione.

2. Le parti cooperano al fine di sviluppare efficienti sistemi di revisione dei conti in Romania, basati su metodi e procedure uniformi della Comunità.

*Articolo 86***Politica monetaria**

Su richiesta delle autorità rumene, la Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria per sostenere gli sforzi della Romania per giungere all'introduzione della piena convertibilità del leu e il graduale ravvicinamento delle politiche del governo rumeno a quelle del Sistema monetario europeo. Si procede altresì a scambi informali di informazioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.

*Articolo 87***Riciclaggio del denaro**

1. Le parti istituiscono un ambito di cooperazione per prevenire l'utilizzazione dei loro sistemi finanziari per il riciclaggio dei proventi delle attività illecite in generale, e dei reati connessi alla droga in particolare.

2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunità dai consessi internazionali, ivi compresa la Task Force «Azione finanziaria» (FATF).

*Articolo 88***Sviluppo regionale**

1. Le parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale.

2. A tal fine, si possono adottare le seguenti misure:

- scambio di informazioni tra autorità nazionali, regionali o locali sulle politiche regionali e di pianificazione territoriale e, se del caso, assistenza alla Romania per l'elaborazione di tali politiche;
- azione comune delle autorità regionali e locali in materia di sviluppo economico;
- programmi di visite per esaminare le possibilità di cooperazione e di assistenza;
- scambi di funzionari o esperti;
- assistenza tecnica, specialmente per lo sviluppo delle zone più povere;
- avvio di programmi di scambi di informazioni e di esperienze, con vari metodi tra cui i seminari.

*Articolo 89***Cooperazione nel settore sociale**

1. Le parti instaurano una cooperazione in materia di sanità e di sicurezza al fine di migliorare la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prendendo a riferimento il livello di protezione esistente nella Comunità. In particolare, la cooperazione comprende:

- assistenza tecnica;
- scambio di esperti;
- cooperazione tra imprese;
- informazione e formazione;
- cooperazione nel settore della sanità.

2. In materia di occupazione, la cooperazione tra le parti si concentra soprattutto sui seguenti aspetti:

- organizzazione del mercato del lavoro;
- ammodernamento dei servizi di collocamento e di consulenza professionale,
- pianificazione ed esecuzione di programmi di ristrutturazione a livello regionale;
- promozione dello sviluppo dell'occupazione locale.

La collaborazione in questo campo prende la forma di studi e di fornitura dei servizi di esperti, di informazioni e formazione.

3. Per quanto riguarda la previdenza sociale, la cooperazione tra le parti punta ad adeguare il sistema previdenziale rumeno alla nuova situazione economica e sociale, principalmente assicurando i servizi di esperti e fornendo informazioni e formazione.

*Articolo 90***Turismo**

Le parti promuovono e intensificano la cooperazione, in particolare:

- agevolando il turismo e incoraggiando gli scambi turistici tra giovani;
- intensificando gli scambi di informazioni attraverso le reti internazionali, le banche dati, ecc.;
- trasferendo know-how mediante cicli di formazione, scambi e seminari;
- esaminando le possibilità di realizzare operazioni comuni (progetti transfrontalieri, i gemellaggi tra città, ecc.);

- tramite la partecipazione della Romania alle opportune organizzazioni turistiche europee;
- armonizzando i sistemi statistici e le norme in materia di turismo;
- scambiandosi notizie e organizzando gli adeguati scambi di informazioni sulle principali questioni di reciproco interesse relative al settore del turismo;
- tramite assistenza tecnica per lo sviluppo commerciale di infrastrutture che favoriscano il settore turistico.

Articolo 91

Piccole e medie imprese

1. Le parti si adoperano per sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e la cooperazione tra PMI comunitarie e rumene.
2. A tale scopo, esse promuovono gli scambi di informazioni e di know-how nei seguenti settori:
 - instaurazione delle condizioni giuridiche, amministrative, tecniche, fiscali e finanziarie necessarie per la creazione e l'espansione delle PMI e per la cooperazione transfrontaliera;
 - fornitura dei servizi specializzati richiesti dalle PMI (formazione alla gestione, contabilità, marketing, controllo di qualità, ecc.) e potenziamento degli organismi che forniscono tali servizi;
 - instaurazione di contatti appropriati con gli operatori comunitari per migliorare i flussi di informazioni alle PMI e promuovere la cooperazione transfrontaliera [ad esempio il Business cooperation Network (BC-NET), i centri d'informazione europei, le conferenze, ecc.].
3. La cooperazione comprende la fornitura di assistenza tecnica, in particolare per la creazione di un adeguato sostegno istituzionale per le PMI, a livello nazionale e regionale, in materia di servizi finanziari, di formazione, di consulenza, tecnologici e di marketing.

Articolo 92

Informazione e comunicazioni

La Comunità e la Romania prendono adeguate misure per stimolare un efficace scambio di informazioni, privilegiando i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunità, nonché a fornire agli ambienti specializzati rumeni dati più specifici e, nei limiti del possibile, l'accesso alle banche dati della Comunità.

Articolo 93

Tutela dei consumatori

1. Le parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilità tra i sistemi di tutela dei consumatori della Romania e della Comunità.
2. A tal fine, la cooperazione comprende, nell'ambito delle possibilità esistenti:
 - scambi di informazioni e di esperti;
 - accesso alle banche dati della Comunità;
 - attività di formazione e assistenza tecnica.

Articolo 94

Dogane

1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e la correttezza delle prassi commerciali, e a ravvicinare il sistema doganale rumeno a quello della Comunità, in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo.
2. In particolare, la cooperazione comprende:
 - gli scambi di informazioni;
 - l'introduzione del documento amministrativo unico e della Nomenclatura combinata;
 - l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunità e della Romania;
 - la semplificazione dei controlli e delle formalità per il trasporto di merci;
 - l'organizzazione di seminari e tirocini.

Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dall'articolo 97, l'assistenza reciproca tra autorità amministrative delle parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali è disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 6.

Articolo 95

Cooperazione statistica

1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per

sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Romania.

2. In particolare, le parti cooperano al fine di:

- rafforzare l'apparato statistico della Romania;
- procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari);
- fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica e sociale;
- fornire agli operatori economici del settore privato i dati macro e microeconomici necessari;
- garantire il carattere riservato dei dati;
- scambiare informazioni statistiche;
- costruire banche dati.

3. La Comunità fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

Articolo 96

Economia

1. La Comunità e la Romania agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economie, nonché l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato.

2. A tal fine, la Comunità e la Romania:

- si scambiano informazioni sui risultati sulle prospettive macroeconomiche nonché sulle strategie di sviluppo;
- analizzano congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione;
- mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), in particolare, promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunità e della Romania, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

Articolo 97

Droghe

1. La cooperazione è in particolare finalizzata a rendere più efficienti le politiche e le misure destinate a contrastare la diffusione e il traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e a ridurre l'abuso di tali prodotti.

2. Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalità di attuazione di azioni comuni. Le loro azioni si basano sulla consultazione e su uno stretto coordinamento per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1.

3. La cooperazione tra le parti comprende assistenza tecnica e amministrativa, che potrebbe essere destinata in particolare ai seguenti settori:

- elaborazione e attuazione delle normative nazionali;
- creazione di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari;
- formazione di personale e ricerca;
- prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope.

La cooperazione in questo campo comprende assistenza tecnica e amministrativa al fine di stabilire norme adeguate contro l'uso illecito dei prodotti in questione, equivalenti a quelle adottate dalla Comunità e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la «Chemical Action Task Force» (CATF).

Le parti possono concordare l'inclusione di altri settori.

Articolo 98

Pubblica amministrazione

Le parti promuovono la cooperazione tra autorità della pubblica amministrazione, ivi compresa la creazione di programmi di scambi, al fine di migliorare la reciproca comprensione della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.

TITOLO VII**COOPERAZIONE CULTURALE***Articolo 99*

1. Tenendo conto della dichiarazione solenne sull'Unione europea, le parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi alla Romania i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o più Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attività di reciproco interesse.

Tale cooperazione può comprendere, in particolare:

- gli scambi, non a fine commerciale, di artisti e opere d'arte;
- le traduzioni letterarie;
- la conservazione e il restauro di monumenti e località (patrimonio architettonico e culturale);
- la formazioni degli addetti agli affari culturali;
- l'organizzazione di manifestazioni culturali di carattere europeo;

— la divulgazione delle realizzazioni culturali eccezionali, ivi compresa la formazione di specialisti rumeni nel settore.

2. Le parti cooperano per la promozione del settore degli audiovisivi in Europa. In particolare, il settore degli audiovisivi rumeno potrebbe prendere parte ad attività avviate dalla Comunità nel quadro del programma Media secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attività e in conformità delle disposizioni della decisione del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma. La Comunità incoraggia il settore rumeno degli audiovisivi a partecipare agli opportuni programmi Eureka.

Le parti coordinano, e se del caso armonizzano, le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia europea degli audiovisivi.

La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunità per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

TITOLO VIII**COOPERAZIONE FINANZIARIA***Articolo 100*

Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformità degli articoli 101, 102, 104 e 105, fatto salvo l'articolo 103, la Romania beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunità sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti, conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese e aiutarlo a far fronte alle conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale.

Articolo 101

Tale assistenza finanziaria è coperta:

- sia nell'ambito dell'operazione Phare prevista dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, su base pluriennale, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunità previa consultazioni con la Romania e tenuto conto del disposto degli articoli 104 e 105 del presente accordo;

— dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti fino alla data di scadenza della relativa disponibilità; a seguito di consultazioni con la Romania, la Comunità fissa l'importo massimo e il periodo di disponibilità dei prestiti della Banca europea per gli investimenti a favore della Romania per gli anni successivi.

Articolo 102

Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le due parti. Le parti informano il consiglio di associazione.

Articolo 103

1. In caso di necessità straordinaria e tenendo conto degli orientamenti operativi del G-24 e della disponibilità di tutte le risorse finanziarie, su richiesta della Romania e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunità valuta la possibilità di concedere assistenza finanziaria temporanea:

- a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilità della divisa rumena;
- a sostegno della stabilizzazione a medio termine e degli sforzi di adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti.

2. Tale assistenza finanziaria è subordinata alla presentazione da parte della Romania in seno al G-24 di programmi approvati dall'FMI, finalizzati alla convertibilità e alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonché alla loro approvazione da parte della Comunità, al rispetto costante di tali programmi da parte della Romania e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento.

3. Il consiglio di associazione è informato delle condizioni alle quali tale assistenza è concessa e del rispetto degli impegni assunti dalla Romania per quanto riguarda tale assistenza.

Articolo 104

L'assistenza finanziaria comunitaria è valutata alla luce delle necessità emerse, del livello di sviluppo del paese e tenendo conto delle priorità stabilite, delle potenzialità di assorbimento dell'economia rumena, della capacità di rimborsare i prestiti e di progredire in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione della Romania.

Articolo 105

Al fine di permettere un impiego ottimale delle risorse disponibili, le parti si adoperano affinché i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunità, altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali l'FMI, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

Articolo 106

È istituito un consiglio di associazione incaricato della sorveglianza dell'attuazione del presente accordo. Il consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 107

1. Il consiglio di associazione è composto, da un lato, dai membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da membri designati dal governo rumeno.

2. I membri del consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformità delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

3. Il consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.

4. Il consiglio di associazione è presieduto a turno da un membro del Consiglio delle Comunità europee e da un membro del governo rumeno, in conformità delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno.

5. Se del caso, la Banca europea per gli investimenti (BEI) partecipa, in qualità di osservatore, ai lavori del consiglio di associazione.

Articolo 108

Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il consiglio di associazione può altresì formulare adeguate raccomandazioni.

Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le due parti.

Articolo 109

1. Ciascuna delle parti può deferire al consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo.

2. Il consiglio di associazione può comporre la controversia mediante una decisione.

3. Ciascuna delle parti è tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2.

4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2, ciascuna delle parti può designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia.

Il consiglio di associazione designa un terzo arbitro.

Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.

Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

Articolo 110

1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il consiglio di associazione è assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee e, dall'altro, da rappresentanti del governo rumeno, normalmente alti funzionari.

Il regolamento interno del consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figurano la preparazione delle riunioni del consiglio di associazione e il funzionamento del comitato.

2. Il consiglio di associazione può delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 108.

Articolo 111

Il consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

Nel suo regolamento interno, il consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonché le modalità del loro funzionamento.

Articolo 112

È istituito un comitato parlamentare di associazione. Tale comitato riunisce e consente lo scambio di opinioni tra membri del parlamento rumeno e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal comitato stesso.

Articolo 113

1. Il comitato parlamentare di associazione è composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del parlamento rumeno.

2. Il comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.

3. Il comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal parlamento rumeno, in conformità delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Articolo 114

Il comitato parlamentare di associazione può chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al comitato le informazioni richieste.

Il comitato parlamentare di associazione è tenuto al corrente delle decisioni del consiglio di associazione.

Il comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al consiglio di associazione.

Articolo 115

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprietà, inclusi quelli riguardanti la proprietà intellettuale, industriale e commerciale.

Articolo 116

L'accordo non impedisce ad una parte contraente di adottare qualsiasi misura:

- a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza;
- b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare;
- c) ritenute essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 117

1. Nei settori coperti dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

- le misure applicate dalla Romania nei confronti della Comunità non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro aziende o imprese;
- le misure applicate dalla Comunità nei confronti della Romania non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini rumeni o tra aziende o imprese rumene.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 118

Quando sono importati nella Comunità, i prodotti originari della Romania non beneficiano di un trattamento più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Il trattamento concesso alla Romania nel quadro del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere più favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Articolo 119

1. Le parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro dell'accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo.

2. Qualora una delle parti ritenga che l'altra parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, può adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le parti.

Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al consiglio di associazione e, qualora l'altra parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al consiglio di associazione.

Articolo 120

Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtù dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o più Stati membri, da un lato, e la Romania, dall'altro, fatta eccezione per i campi di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

Articolo 121

I protocolli nn. da 1 a 7 e gli allegati da I a XIX sono parte integrante del presente accordo.

Articolo 122

Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato.

Ciascuna delle parti può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. L'accordo cessa di essere applicabile sei mesi dopo la data di tale notifica.

Articolo 123

Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori ai quali si applicano i trattati che istituiscono la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio alle condizioni precisate in detti trattati e, dall'altro, al territorio della Romania.

Articolo 124

Il presente accordo è redatto in due esemplari in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e rumena, ciascun testo facente ugualmente fede.

Articolo 125

Il presente accordo è approvato dalle parti conformemente alle loro rispettive procedure.

L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si comunicano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state completate.

A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunità economica europea, la Comunità europea dell'energia atomica e la Romania sul commercio e la cooperazione economica e commerciale firmato a Lussemburgo il 22 ottobre 1990 e il protocollo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Romania firmato a Lussemburgo il 22 ottobre 1990.

Articolo 126

1. Nel caso in cui, in attesa che siano completate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di talune parti dello stesso, in particolare quelle riguardanti la circolazione delle merci, siano messe in vigore nel 1993 mediante un accordo interinale tra la Comunità e la Romania, le parti contraenti concordano che, in tali circostanze, ai fini dell'applicazione del titolo III, articoli 64 e 67 del presente accordo e dei protocolli nn. da 1 a 7 per «data di entrata in vigore dell'accordo», si intende:

- la data di entrata in vigore dell'accordo intermedio, per quanto riguarda gli obblighi da attuare a decorrere da tale data e
- il 1 gennaio 1993, per quanto riguarda gli obblighi da attuare successivamente alla data di entrata in vigore con riferimento alla data di entrata in vigore.

2. Qualora l'accordo entri in vigore in data successiva al 1 gennaio, si applicano le disposizioni del protocollo n. 7.

En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

Εἰς πίστωση των ανωτέρω, οἱ υπογεγραμμένοι πληρεξούσιοι ἔδωσαν τις υπογραφές τους στην παρούσα συμφωνία.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Agreement.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo.

Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Overeenkomst hebben gesteld.

Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente Acordo.

Drept pentru care subsemnații Plenipotențari au semnat prezentul Acord.

Hecho en Bruselas, el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres.

Udfærdiget i Bruxelles, den første februar nitten hundrede og treoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am ersten Februar neunzehnhundertdreiundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια εννενήντα τρία.

Done at Brussels on the first day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-three.

Fait à Bruxelles, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio millenovecentonovantatrè.

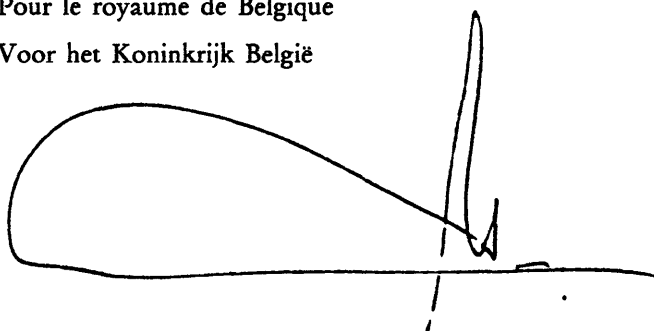
Gedaan te Brussel, de eerste februari negentienhonderd drieënnegentig.

Feito em Bruxelas, em um de Fevereiro de mil novecentos e noventa e três.

Înceiat la Bruxelles, în prima zi a lunii februarie, anul o mie nouă sute nouăzeci și trei.

Pour le royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

A stylized signature consisting of a large, rounded loop followed by a vertical stroke and a small horizontal dash.

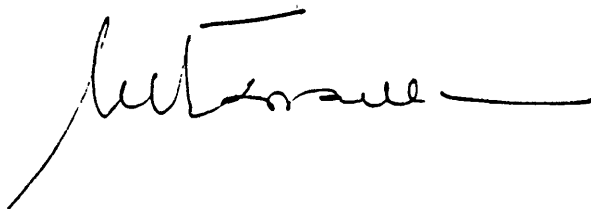
På Kongeriget Danmarks vegne

A cursive signature that appears to read 'Niels Hellesen'.

Für die Bundesrepublik Deutschland

A signature starting with a large 'J' followed by several loops and ending with a horizontal line.

Για την Ελληνική Δημοκρατία

A signature starting with a large 'A' followed by several loops and ending with a horizontal line.

Por el Reino de España

A signature starting with a large 'J' followed by several loops and ending with a long, sweeping horizontal line.

Pour la République française

Roland Dumas

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

W. J. H. J.

Per la Repubblica italiana

L. Ciampi

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

J. J. J.

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

A. P. M.

Pela República Portuguesa



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas

For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

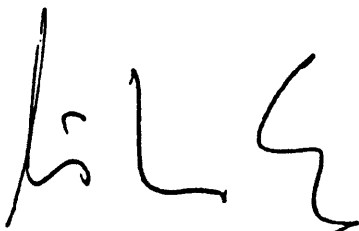
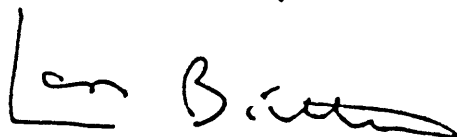
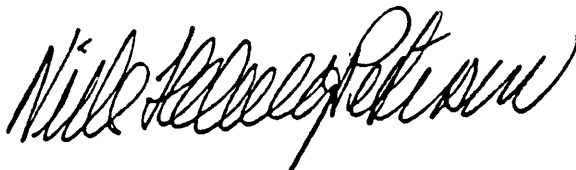
For the Council and the Commission of the European Communities

Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes

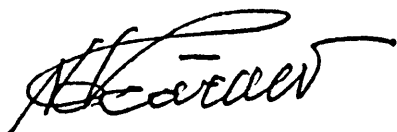
Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee

Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias



Pentru România



ELENCO DEGLI ALLEGATI

			<i>Pagina</i>
I	Articoli 9 e 19	Definizione dei prodotti industriali e agricoli	37
IIa	Articolo 10, paragrafo 2	Concessioni tariffarie della Comunità	38
IIb	Articolo 10, paragrafo 2	Concessioni tariffarie della Comunità	38
III	Articolo 10, paragrafo 3	Concessioni tariffarie della Comunità	39
IV	Articolo 11, paragrafo 1	Concessioni tariffarie della Romania	42
V	Articolo 11, paragrafo 2	Concessioni tariffarie della Romania	47
VI	Articolo 11, paragrafo 3	Concessioni tariffarie della Romania: automobili	49
VII	Articolo 11, paragrafo 5	Concessioni della Romania in materia di contingenti tariffari	50
VIII	Articolo 11, paragrafo 7	Concessioni della Romania: misure d'effetto equivalente a RQ sulle importazioni	50
IX	Articolo 14, paragrafo 3	Concessioni della Romania: RQ sulle esportazioni	51
X	Articolo 18	Prodotti agricoli trasformati	53
XI	Articolo 21, paragrafo 2	Concessioni della Comunità nel settore agricolo	54
XII	Articolo 21, paragrafo 4	Ulteriori concessioni della Comunità nel settore agricolo ...	58
XIII	Articolo 21, paragrafo 4	Ulteriori concessioni della Romania nel settore agricolo	61
XIV	Articolo 24	Concessioni della Comunità nel settore della pesca	66
XV	Articolo 24	Concessioni della Romania nel settore della pesca	68
XVI	Articolo 45, paragrafo 1	Stabilimento	69
XVII	Articolo 45, paragrafo 2	Stabilimento: «settori esclusi»	69
XVIII	Articoli 45, 46, 48 e 50	Stabilimento: «servizi finanziari»	70
XIX	Articolo 67	Proprietà intellettuale	72

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 9 e 19 dell'accordo

Codice NC	Designazione delle merci
ex 3502	Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:
ex 3502 10	– Ovoalbumina:
	--- altra:
3502 10 91	---- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)
3502 10 99	---- altra
ex 3502 90	– altri:
	-- Albumine, diverse dall'ovoalbumina:
	---- Lattoalbumina:
3502 90 51	----- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)
3502 90 59	----- altra
4501	Sughero naturale greggio o semplicemente preparato; cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
5201 00	Cotone, non cardato né pettinato
5301	Lino greggio o preparato, ma non filato, stoppe e cascami di lino (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)
5302	Canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) greggia o preparata, ma non filata; stoppe e cascami di canapa (compresi i cascami di filati e gli sfilacciati)

*ALLEGATO II a***Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, primo comma**

Codice NC

2501 00 31		7202 49 10
2501 00 51		7202 49 50
2501 00 91		7202 49 90
2501 00 99		7202 50 00
		7202 70 00
		7202 80 00
		7202 91 00
		7202 92 00
		7202 93 00
		7202 99 30
		7202 99 80
2503 90 00		7602 00 19
2511 20 00		7801
2513 19 00		7901
2513 29 00		7903
2516 12 10		8101 10 00
2516 22 10		8101 91 10
2516 90 10		8101 91 90
2518 20 00		8102 10 00
2518 30 00		8102 91 10
		8102 91 90
2526 20 00		
2530 40 00		8103 10 10
		8103 10 90
2804 61 00		8104 11 00
2804 69 00		8104 19 00
2805 11 00		8107 10 00
2805 19 00		
2805 21 00		8108 10 10
2805 22 00		8108 10 90
2805 30 10		
2805 30 90		8109 10 10
2805 40 10		8109 10 90
ex 2844 30 11	Cermet greggi, scorie e residui	8110 00 11
2844 30 19		8110 00 19
ex 2844 30 51	Cermet greggi, scorie e residui	8111 00 11
		8111 00 19
3201 20 00		
3201 30 00		8112 20 31
3201 90 10		8112 20 39
ex 3201 90 90	Altri estratti di origine vegetale	8112 30 10
		8112 40 11
4104 10 91		8112 40 19
		8112 91 10
4105 11 91		8112 91 31
4105 11 99		8112 91 39
4105 12 10		8112 91 90
4105 12 90		
4105 19 10		8113 00 10
4105 19 90		

4106 11 90
4106 12 00
4106 19 00

4107 10 10
4107 29 10
4107 90 10

4403 10 10

7202 19 00
7202 21 10
7202 21 90
7202 29 00
7202 30 00
7202 41 10
7202 41 90

*ALLEGATO II b***Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma**

Codice NC

2818 20 00
2818 30 00
7601

ALLEGATO III

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 10, paragrafo 3

Codice NC	Contingente tariffario di base (¹) (²)	Massimale tariffario di base (²) (¹)
	(in migliaia di ECU)	(in migliaia di ECU)
(1)	(2)	(3)
2523 10 00	15 674	
2523 21 00		
2523 29 00		
2523 30 00		
2523 90 10		
2523 90 30		
2523 90 90		
2815 20		232
2836 20 00	3 859	
2836 30 00		
2836 60 00		1 036
2841 30 00	440	
2902 50 00		9 840
2903 51		394
2905 11 00	9 261	
2905 14 90	811	
2914 11 00		1 540
2915 31 00		532
2917 12 10		291
2918 21 00		218
2918 22 00		197
2921 19 30		268
2923 10 10		301
2926 10 00		3 144
2933 61 00	1 500 (*)	
2941 30 00		5 191
3102 10 10	419	
3102 30 10	1 125	
3102 30 90		
3102 40 10	2 541	
3102 40 90		

(1)	(2)	(3)
3102 80 00	1 420	290
3102 10 91		
3102 10 99		
3102 21 00		
3102 29 10		
3102 29 90		
3102 50 90		
3102 60 00		
3102 70 00		
3102 90 00		
3105	5 072	
3923 21 00		4 829
4011 10 00		6 615
4011 20 00		
4011 30 90		
4011 91 00		
4011 99 00		
4012 10 90		
4012 20 90		
4012 90 10		
4012 90 90		
4013 10 10		
4013 10 90		
4013 90 90		
4202 11 10		6 615
4202 11 90		
4202 12 91		
4202 12 99		
4202 19 91		
4202 19 99		
4202 21 00		
4202 22 90		
4202 29 00		
4202 31 00		
4202 32 90		
4202 39 00		
4202 91 10		
4202 91 50		
4202 91 90		
4202 92 91		
4202 92 95		
4202 92 99		
4202 99 10		
4202 99 90		
4203 10 00		6 946
4203 21 00		
4203 29 91		
4203 29 99		
4203 30 00		
4203 40 00		

(1)	(2)	(3)
4302 30 10		2 536
4303		
4411	6 300 (*)	
4418 10 00 4418 20 10 4418 20 90 4418 30 10 4418 30 90 4418 40 00 4418 90 00		10 766
6403	4 000 (*)	
6908		4 025
6911	850 (*)	
7004	2 200 (*)	
7013	4 800 (*)	
7207 19 39 7207 20 79	476	
7216 60 11 7216 60 19 7216 60 90 7216 90 50 7216 90 60 7216 90 91 7216 90 93 7216 90 95 7216 90 97 7216 90 98		
7217 11 10 7217 11 91 7217 11 99 7217 12 10 7217 12 90 7217 13 11 7217 13 19 7217 13 91 7217 13 99 7217 19 10 7217 19 90 7217 21 00 7217 22 00 7217 23 00 7217 29 00	2 009	

(1)	(2)	(3)
7304 10 10 7304 10 30 7304 10 90 7304 20 91 7304 20 99 7304 31 91 7304 31 99 7304 39 10 7304 39 51 7304 39 59 7304 39 91 7304 39 93 7304 39 99 7304 41 90 7304 49 10 7304 49 91 7304 49 99 7304 51 11 7304 51 19 7304 51 91 7304 51 99 7304 59 10 7304 59 31 7304 59 39 7304 59 91 7304 59 93 7304 59 99 7304 90 90	8 682	
7305 11 00 7305 12 00 7305 19 00 7305 20 10 7305 20 90 7305 31 00 7305 39 00 7305 90 00		
7306 10 11 7306 10 19 7306 10 90 7306 20 00 7306 30 21 7306 30 29 7306 30 51 7306 30 59 7306 30 71 7306 30 78 7306 30 90 7306 40 91 7306 40 99 7306 50 91 7306 50 99 7306 60 31 7306 60 39 7306 60 90 7306 90 00		
7318 15 81		1 300 (*)
8203 20 10 8203 20 90		3 087
8482 10 10		3 500 (*)

(1)	(2)	(3)
8527 11 10 8527 11 90 8527 21 10 8527 21 90 8527 29 00 8527 31 10 8527 31 91 8527 31 99 8527 32 90 8527 39 10 8527 39 91 8527 39 99 8527 90 91 8527 90 99		4 631
8528 10 61 8528 10 69 8528 10 80 8528 10 91 8528 10 98 8528 20 20 8528 20 71 8528 20 73 8528 20 79 8528 20 91 8528 20 99		
8529 10 20 8529 10 31 8529 10 39 8529 10 40 8529 10 50 8529 10 70 8529 10 90 8529 90 70 8529 90 98		
8539 10 90 8539 21 30 8539 21 91 8539 21 99 8539 22 10 8539 22 90 8539 29 31 8539 29 39 8539 29 91 8539 29 99		1 968
8703 21 10 8703 22 11 8703 22 19 8703 23 11 8703 23 19 8703 31 10		84 507

(1)	(2)	(3)
8703 32 11 8703 32 19 8703 33 11*10 (*) 8703 33 19*10 (*) 8703 90 90*11 (*)		
9401 20 00 9401 30 10 9401 30 90 9401 40 00 9401 50 00 9401 61 00 9401 69 00 9401 71 00 9401 79 00 9401 80 00 9401 90 90	23 000 (*)	
9403 10 10 9403 10 51 9403 10 59 9403 10 91 9403 10 93 9403 10 99 9403 20 91 9403 20 99 9403 30 11 9403 30 19 9403 30 91 9403 30 99 9403 40 00 9403 50 00 9403 60 10 9403 60 30 9403 60 90 9403 70 90 9403 90 10 9403 90 30 9403 90 90	65 000 (*)	
9405 91 19	1 103	

(*) Per le importazioni eccedenti i contingenti indicati, la Comunità applica i dazi doganali previsti dall'accordo.

(*) Per le importazioni eccedenti i massimali indicati, la Comunità può reintrodurre i dazi doganali previsti dall'accordo.

(*) Gli importi sono aumentati del 20 % l'anno a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

(*) In deroga a quanto previsto alla nota (*), questo importo è aumentato del 20 % l'anno a decorrere dal 1° gennaio 1994.

(*) Camper, nuovi, di cilindrata superiore a 2 500 cm³ ma inferiore o uguale a 3 000 cm³.

(*) Altri veicoli, nuovi, azionati da motore a pistone con accensione per compressione (diesel o semidiesel) di cilindrata superiore a 2 500 cm³ ma inferiore o uguale a 3 000 cm³.

(*) Veicoli diversi da quelli azionati da motore elettrico, nuovi, di cilindrata inferiore o uguale a 3 000 cm³.

ALLEGATO IV

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1

2502 00 00	2801 20 00	2844 20 91	3307 49 00	3823 60 91
2503 10 00	2801 30 10	2844 20 99	3307 90 00	3823 60 99
2503 90 00	2801 30 90	2844 30 11		3823 90 10
2504 10 00	2802 00 00	2844 30 19	3406 00 11	3823 90 20
2504 90 00	2805 11 00	2844 30 51	3406 00 19	3823 90 30
2508 50 00	2805 19 00	2844 30 59	3406 00 90	3823 90 40
2508 60 00	2805 21 00	2844 30 90	3407 00 00	3823 90 50
2511 10 00	2805 22 00	2844 40 00	3701 91 00	3823 90 60
2512 00 00	2805 30 10	2844 50 00	3701 99 00	3823 90 70
2513 11 00	2805 30 90	2846 10 00	3702 39 00	3823 90 81
2513 19 00	2805 40 10	2846 90 00	3702 41 00	3823 90 83
2513 21 00	2805 40 90		3702 42 00	3823 90 85
2513 29 00	2825 10 00	2926 90 90	3702 43 00	3823 90 87
2517 20 00	2825 20 00	2936 28 00	3702 44 00	3823 90 91
2517 30 00	2825 30 00		3702 51 10	3823 90 93
2528 10 00	2825 40 00	3001 10 10	3702 51 90	3823 90 95
2528 90 00	2825 60 10	3001 10 90	3702 52 10	3823 90 96
2530 10 00	2825 60 90	3001 20 10	3702 52 90	3823 90 97
2530 20 00	2825 70 00	3001 20 90	3702 53 00	3823 90 98
	2825 80 00	3001 90 10	3702 54 00	
2604 00 00	2827 34 00	3001 90 91	3702 55 00	3907 30 00
2605 00 00	2827 35 00	3001 90 99	3702 56 10	3913 10 00
2610 00 00	2827 37 00	3002 10 10	3702 56 90	3913 90 10
2612 20 10	2831 10 00	3002 10 91	3702 56 90	3913 90 90
2612 20 90	2831 90 00	3002 10 95	3702 91 10	3914 00 00
2614 00 10	2834 22 00	3002 10 99	3702 91 90	3916 90 11
2614 00 90	2835 10 00	3002 20 00	3702 92 10	3916 90 13
2615 10 00	2835 21 00	3002 31 00	3702 92 90	3916 90 15
2615 90 10	2835 24 00	3002 39 00	3702 93 10	3916 90 19
2615 90 90	2835 25 10	3002 90 10	3702 93 90	3916 90 51
2617 10 00	2835 25 90	3002 90 30	3702 94 10	3916 90 59
2617 90 00	2835 26 10	3002 90 50	3702 94 90	3916 90 90
2619 00 91	2835 26 90	3002 90 90	3702 95 00	3917 21 91
2619 00 93	2835 29 00	3006 10 10		3917 22 91
2619 00 95	2835 31 00	3006 10 90	3801 10 00	3917 23 91
2619 00 99	2835 39 10	3006 20 00	3801 20 10	3917 29 91
	2835 39 30	3006 30 00	3801 20 90	3917 31 10
2704 00 11	2835 39 50	3006 40 00	3801 30 00	3917 33 10
2704 00 90	2835 39 80	3006 50 00	3801 90 00	3917 39 91
2705 00 00	2836 91 00	3006 60 11	3802 10 00	3917 40 10
2706 00 00	2836 92 00	3006 60 19	3802 90 00	3918 10 10
2707 91 00	2836 93 00	3006 60 90	3803 00 10	3918 10 90
2709 00 10	2837 11 00		3803 00 90	3918 90 00
2709 00 90	2837 19 00	3101 00 00	3805 10 10	3920 41 11
2710 00 71	2837 20 00		3805 10 30	3920 41 19
2710 00 75	2838 00 00	3201 10 00	3805 10 90	3920 41 91
2710 00 79	2841 10 00	3201 20 00	3805 20 00	3920 41 99
2711 11 00	2841 50 00	3201 90 10	3805 90 00	3926 90 10
2711 12 11	2841 60 00	3201 90 90	3806 10 10	
2711 12 19	2841 70 00	3203 00 11	3806 10 90	4001 10 00
2711 12 91	2841 80 00	3203 00 19	3806 20 00	4001 21 00
2711 12 93	2841 90 10	3203 00 90	3806 30 00	4001 22 00
2711 12 99	2841 90 30		3806 90 00	4001 29 10
2711 13 10	2841 90 90	3301 11 10	3815 11 00	4001 29 90
2711 13 30	2843 10 10	3301 11 90	3815 12 00	4001 30 00
2711 13 90	2843 10 90	3301 12 10	3815 19 00	4002 41 00
2711 14 00	2843 21 00	3301 12 90	3815 90 00	4008 29 10
2711 19 00	2843 29 00	3301 13 10	3818 00 10	4009 50 10
2711 21 00	2843 30 00	3301 13 90	3818 00 90	4011 30 10
2711 29 00	2843 90 10	3301 14 10	3821 00 00	4012 10 10
2714 10 00	2843 90 90	3301 14 90	3822 00 00	4012 20 10
2714 90 00	2844 10 00	3301 19 10	3823 10 00	4014 10 00
2715 00 00	2844 20 11	3301 19 90	3823 30 00	4014 90 10
2716 00 00	2844 20 19	3303 00 90	3823 60 11	4014 90 90
		3307 41 00	3823 60 19	4015 11 00

4015 19 10	4403 10 10	4703 11 00	5206 33 00	5911 10 00
4015 19 90	4403 10 91	4703 19 00	5206 34 00	5911 20 00
4015 90 00	4403 10 99	4703 21 00	5206 35 10	5911 31 11
4016 10 10	4403 20 00	4703 29 00	5206 35 90	5911 31 19
4016 93 10	4403 31 00	4704 11 00	5206 41 00	5911 31 90
4016 99 10	4403 32 00	4704 19 00	5206 42 00	5911 32 10
4017 00 91	4403 33 00	4704 21 00	5206 43 00	5911 32 90
	4403 34 10	4704 29 00	5206 44 00	5911 40 00
4101 10 10	4403 34 30	4705 00 00	5206 45 10	5911 90 10
4101 10 90	4403 34 50	4706 10 00	5206 45 90	5911 90 90
4101 21 00	4403 34 70	4706 91 00	5207 10 00	
4101 22 00	4403 34 90	4706 92 10	5207 90 00	6301 10 00
4101 29 00	4403 35 10	4706 92 90		
4101 30 10	4403 35 90	4706 93 00	5303 10 00	6402 30 10
4101 30 90	4403 91 00	4707 10 00	5303 90 00	6402 30 90
4101 40 00	4403 92 00	4707 20 00	5304 10 00	6403 11 00
4102 10 10	4403 99 10	4707 30 10	5304 90 00	6403 40 00
4102 10 90	4403 99 90	4707 30 90	5305 11 00	
4102 21 00	4404 10 00	4707 90 10	5305 19 00	6506 92 00
4103 10 10	4404 20 00	4707 90 90	5305 21 00	6506 99 00
4103 10 90	4405 00 00		5305 29 00	
4103 20 00	4407 10 10	4811 21 00	5305 91 00	6602 00 00
4103 90 00	4407 10 30	4818 90 10	5305 99 00	
4104 10 10	4407 10 50	4818 90 90	5306 20 11	6804 10 00
4104 10 30	4407 10 71	4823 90 10	5306 20 19	6804 21 00
4104 10 91	4407 10 79	4823 90 20	5306 20 90	6804 22 12
4104 10 95	4407 10 91	4823 90 30	5307 10 10	6804 22 18
4104 10 99	4407 10 93	4823 90 51	5307 10 90	6804 22 30
4104 21 00	4407 10 99	4823 90 71	5307 20 00	6804 22 50
4104 22 10	4407 21 10	4823 90 79	5308 10 00	6804 22 90
4104 22 90	4407 21 31	4823 90 90	5308 90 11	6804 23 00
4104 29 00	4407 21 39		5308 90 13	6804 30 00
4104 31 11	4407 21 50	4901 10 00	5308 90 19	6805 10 00
4104 31 19	4407 21 90	4901 91 00		6805 20 00
4104 31 30	4407 21 90	4901 99 00	5602 10 11	6805 30 10
4104 31 90	4407 22 10	4902 10 00	5602 10 19	6805 30 90
4104 39 10	4407 22 31	4902 90 00	5602 10 31	6806 20 10
4104 39 90	4407 22 39	4903 00 00	5602 10 35	6806 20 90
4105 11 10	4407 22 50	4904 00 00	5602 10 39	6806 90 00
4105 11 91	4407 22 90		5602 10 90	6812 90 10
4105 11 99	4407 23 10	5102 10 10	5602 21 00	6813 10 10
4105 12 10	4407 23 30	5102 10 30	5602 29 10	6813 10 90
4105 12 90	4407 23 50	5102 10 50	5602 29 90	6813 90 10
4105 19 10	4407 23 90	5102 10 90	5602 90 00	6813 90 90
4105 19 90	4407 99 11	5102 20 00	5603 00 10	6814 10 00
4105 20 00	4407 99 19	5108 10 10	5603 00 91	6814 90 10
4106 11 10	4407 99 31	5108 10 90	5603 00 93	6814 90 90
4106 11 90	4407 99 39	5108 20 10	5603 00 95	6815 20 00
4106 12 00	4407 99 51	5108 20 90	5603 00 99	
4106 19 00	4407 99 59	5109 10 10	5608 11 11	6903 10 00
4106 20 00	4407 99 91	5109 10 90	5608 11 19	6903 20 10
4107 21 00	4407 99 93	5110 00 00	5608 11 91	6903 20 90
4107 29 10	4407 99 99	5113 00 00	5608 11 99	6903 90 10
4107 29 90	4408 20 10		5608 19 11	6903 90 90
4107 90 10	4408 20 30	5202 10 00	5608 19 19	6906 00 00
4107 90 90	4408 20 50	5202 91 00	5608 19 31	
4108 00 10	4408 20 91	5202 99 00	5608 19 39	7001 00 10
4108 00 90	4408 20 99	5203 00 00	5608 19 91	7001 00 91
4109 00 00	4412 11 00	5206 11 00	5608 19 99	7001 00 99
4110 00 00		5206 12 00	5608 90 00	7002 10 00
4111 00 00	4501 10 00	5206 13 00		7002 20 10
	4501 90 00	5206 14 00	5905 00 31	7002 20 90
4301 70 10	4502 00 00	5206 15 10	5905 00 39	7002 31 00
4301 70 90	4503 10 00	5206 15 90	5906 10 10	7002 32 00
4304 00 00	4503 90 00	5206 21 00	5906 10 90	7002 39 00
	4504 10 00	5206 22 00	5906 91 00	7007 21 10
4401 10 00	4504 90 10	5206 23 00	5906 99 10	7017 10 00
4401 21 00	4504 90 90	5206 24 00	5906 99 90	7017 20 00
4401 22 00		5206 25 10	5907 00 00	7017 90 00
4401 30 10	4701 00 10	5206 25 90	5908 00 00	7020 00 10
4401 30 90	4701 00 90	5206 31 00	5909 00 10	7020 00 30
4402 00 00	4702 00 00	5206 32 00	5909 00 90	7020 00 90

7101 10 00	7304 31 10	7901 11 00	8112 91 39	8414 10 10
7101 21 00	7304 39 20	7901 12 10	8112 91 90	8414 10 30
7101 22 00	7304 41 10	7901 12 30	8112 99 10	8414 20 10
7102 10 00	7304 49 30	7901 12 90	8112 99 30	8414 30 10
7102 21 00	7304 51 30	7901 20 00	8112 99 90	8414 51 10
7102 29 00	7304 59 50	7902 00 00	8113 00 10	8414 51 90
7102 31 00	7304 90 10	7903 10 00	8113 00 90	8414 59 10
7102 39 00	7306 30 10	7903 90 00		8414 80 10
7103 10 00	7306 40 10		8208 30 10	8414 80 21
7103 91 00	7306 50 10	8001 10 00	8208 30 90	8414 90 10
7103 99 00	7306 60 10	8001 20 00	8208 40 00	8415 81 10
7104 10 00	7312 10 10	8002 00 00	8208 90 00	8415 81 90
7104 20 00	7312 90 10		8210 00 10	8415 82 10
7104 90 00	7319 20 00	8101 10 00	8210 00 90	8415 83 10
7105 10 00	7319 30 00	8101 91 10	8212 10 10	8415 90 10
7105 90 00	7319 90 00	8101 91 90	8212 10 90	8418 10 10
7106 10 00	7320 10 11	8101 92 00	8212 20 00	8418 30 10
7106 91 10	7320 10 19	8101 93 00	8212 90 00	8418 40 10
7106 91 90	7320 10 90	8101 99 00		8418 61 10
7106 92 10	7320 20 20	8102 10 00	8302 10 10	8418 61 90
7106 92 91	7320 20 81	8102 91 10	8302 20 10	8418 69 10
7106 92 99	7320 20 89	8102 91 90	8302 42 10	8418 69 10
7107 00 00	7320 90 10	8102 92 00	8302 49 10	8418 69 91
7108 11 00	7320 90 30	8102 93 00	8302 60 10	8418 69 99
7108 12 00	7320 90 90	8102 99 00	8302 60 90	8418 99 10
7108 13 10	7324 10 10	8103 10 10	8307 10 10	8418 99 90
7108 13 30	7324 90 10	8103 10 90	8307 10 90	8419 31 00
7108 13 50	7326 20 10	8103 90 10	8307 90 10	8419 32 00
7108 13 90		8103 90 90	8307 90 90	8419 39 00
7108 20 00	7401 10 00	8104 11 00		8419 50 10
7109 00 00	7401 20 00	8104 19 00	8401 10 00	8419 50 90
7110 11 00	7402 00 00	8104 20 00	8401 20 00	8419 60 00
7110 19 10	7403 11 00	8104 30 00	8401 30 00	8419 81 10
7110 19 30	7403 12 00	8104 90 10	8401 40 10	8419 81 91
7110 19 50	7403 13 00	8104 90 90	8401 40 90	8419 81 99
7110 19 90	7403 19 00	8105 10 10	8404 20 00	8419 89 10
7110 21 00	7403 21 00	8105 10 90	8404 90 00	8419 89 30
7110 29 00	7403 22 00	8105 90 00	8407 10 10	8419 89 80
7110 31 00	7403 23 00	8106 00 10	8408 10 70	8419 90 10
7110 39 00	7403 29 00	8106 00 90	8408 10 80	8419 90 90
7110 41 00	7404 00 10	8107 10 00	8408 10 90	8421 19 10
7110 49 00	7404 00 91	8107 90 00	8408 90 10	8421 21 10
7111 00 00	7404 00 99	8108 10 10	8409 10 10	8421 23 10
7112 10 00	7405 00 00	8108 10 90	8409 10 90	8421 29 10
7112 20 00	7413 00 10	8108 90 10	8409 91 00	8421 31 10
7112 90 00	7416 00 00	8108 90 30	8411 11 10	8421 39 10
	7419 10 00	8108 90 50	8411 11 90	8421 39 00
	7419 91 00	8108 90 70	8411 12 11	8424 10 10
	7419 99 00	8108 90 90	8411 12 13	8424 90 00
7202 19 00		8108 90 90	8411 12 19	8425 11 10
7202 60 00	7501 10 00	8109 10 10	8411 21 10	8425 19 10
7202 70 00	7501 20 00	8109 10 90	8411 22 11	8425 31 10
7202 80 00	7502 10 00	8109 90 00	8411 22 19	8425 39 10
7202 91 00	7502 20 00	8110 00 11	8411 81 10	8425 42 10
7202 92 00	7503 00 10	8110 00 19	8411 82 10	8425 49 10
7202 99 19	7503 00 90	8110 00 90	8411 91 10	8426 99 10
7202 99 30	7504 00 00	8111 00 11	8411 99 10	8428 10 10
7202 99 80	7508 00 10	8111 00 19	8412 10 10	8428 20 10
7205 10 00	7508 00 90	8111 00 90	8412 21 10	8428 33 10
7205 21 00		8112 11 00	8412 29 10	8428 39 10
7205 29 00	7608 10 10	8112 19 00	8412 31 10	8428 90 10
7207 12 90	7608 20 10	8112 20 10	8412 39 10	8431 10 00
7207 19 19		8112 20 31	8412 80 91	8431 31 00
7207 19 39	7801 10 00	8112 20 39	8412 90 10	8431 39 90
7207 19 90	7801 91 00	8112 20 90	8413 19 10	8431 49 20
7207 20 19	7801 99 10	8112 30 10	8413 20 10	8431 49 80
7207 20 39	7801 99 91	8112 30 90	8413 30 10	8445 11 00
7207 20 59	7801 99 99	8112 40 11	8413 50 10	8445 12 00
7207 20 79	7802 00 10	8112 40 19	8413 60 10	8445 13 00
7207 20 90	7802 00 90	8112 40 90	8413 70 10	8445 19 00
7209 90 90	7806 00 10	8112 91 10	8413 81 10	8445 20 00
	7806 00 90	8112 91 31	8413 91 10	8445 30 10

8445 30 90	8471 92 10	8504 31 10	8526 92 90	9001 10 10
8445 40 00	8471 92 90	8504 32 10	8527 11 10	9001 10 90
8445 90 00	8471 93 10	8504 33 10	8527 90 10	9001 30 00
8446 10 00	8471 93 40	8504 40 10	8527 90 91	9001 90 10
8446 21 00	8471 93 50	8504 50 10	8527 90 99	9001 90 90
8446 29 00	8471 93 60	8507 10 10	8529 10 10	9002 90 10
8446 30 00	8471 93 90	8507 20 10	8529 90 10	9002 90 91
8447 11 00	8471 99 10	8507 30 10	8530 10 00	9002 90 99
8447 12 00	8471 99 30	8507 40 10	8530 80 00	9006 10 00
8447 20 91	8471 99 90	8507 80 10	8530 90 00	9006 20 00
8447 20 93	8473 30 10	8507 90 10	8531 10 10	9006 30 00
8447 20 99	8473 30 90	8511 10 10	8531 10 90	9006 40 00
8447 90 00	8475 10 00	8511 20 10	8531 20 10	9006 51 00
8448 11 00	8475 20 00	8511 30 10	8531 20 90	9006 52 00
8448 19 00	8475 90 00	8511 40 10	8531 80 10	9006 53 00
8448 31 00	8477 10 00	8511 50 10	8531 80 90	9006 59 00
8448 32 00	8477 20 00	8511 80 10	8531 90 00	9006 61 00
8448 33 10	8478 10 00	8514 10 10	8532 90 00	9006 62 10
8448 33 90	8478 90 00	8514 10 91	8533 90 00	9006 62 90
8448 39 00	8479 10 00	8514 10 99	8539 10 10	9006 69 00
8448 41 00	8479 89 10	8514 20 10	8540 11 10	9006 91 10
8448 42 00	8479 89 30	8514 20 90	8540 11 30	9006 91 90
8448 49 00	8479 89 50	8514 30 10	8540 11 50	9006 99 00
8448 51 10	8479 89 60	8514 30 90	8540 11 80	9007 11 00
8448 51 90	8479 89 80	8514 40 00	8540 20 10	9007 19 00
8448 59 00	8479 90 10	8514 90 10	8540 20 30	9008 10 00
8449 00 00	8479 90 92	8514 90 90	8540 20 90	9008 20 00
8452 10 11	8479 90 98	8515 31 00	8540 41 00	9008 30 00
8452 10 19	8481 90 00	8515 39 11	8540 42 00	9008 90 00
8452 10 90	8483 10 10	8515 39 13	8540 91 00	9009 90 10
8452 21 00	8483 30 10	8515 39 19	8540 99 00	9009 90 90
8452 29 00	8483 40 10	8515 39 90	8543 80 10	9014 10 10
8452 30 00	8483 50 10	8515 80 10	8543 90 10	9014 20 11
8452 40 00	8483 60 10	8515 80 90	8544 30 10	9014 20 13
8452 90 00	8483 90 10	8515 90 00		9014 20 15
8453 10 00	8484 10 10	8518 10 10	8609 00 10	9014 20 19
8453 20 00	8484 90 10	8518 21 10	8609 00 90	9014 20 90
8453 80 00	8485 90 10	8518 22 10		9014 90 10
8453 90 00	8485 90 30	8518 29 10	8702 10 91	9014 90 90
8456 10 00	8485 90 51	8518 30 10	8703 10 10	9018 11 00
8456 20 00	8485 90 53	8518 40 10	8703 10 90	9018 19 00
8456 30 00	8485 90 55	8518 50 10	8703 24 10	9018 20 00
8456 90 00	8485 90 59	8518 90 00	8703 33 11	9018 31 10
8460 11 00	8485 90 70	8519 10 00	8704 21 10	9018 31 90
8464 10 00	8485 90 90	8519 21 00	8704 22 10	9018 32 10
8464 20 11		8519 29 00	8704 23 10	9018 32 90
8464 20 19	8501 20 10	8519 40 00	8704 31 10	9018 39 00
8464 20 90	8501 31 10	8520 10 00	8704 32 10	9018 41 00
8464 90 00	8501 32 10	8520 90 00	8709 11 10	9018 49 00
8467 81 00	8501 33 10	8521 10 10	8709 19 10	9018 50 10
8467 89 00	8501 34 10	8521 90 00	8709 90 10	9018 50 90
8467 91 00	8501 34 50	8522 10 00	8709 90 90	9018 90 10
8467 92 00	8501 40 10	8522 90 10		9018 90 20
8467 99 00	8501 40 90	8522 90 30	8801 10 10	9018 90 30
8469 10 00	8501 51 10	8522 90 91	8801 90 10	9018 90 41
8469 21 00	8501 51 90	8522 90 99	8801 90 91	9018 90 49
8469 29 00	8501 52 10	8525 10 10	8801 90 99	9018 90 50
8469 31 00	8501 53 10	8525 10 90	8802 11 10	9018 90 60
8469 39 00	8501 61 10	8525 20 10	8802 12 10	9018 90 90
8471 10 10	8501 62 10	8525 20 90	8802 20 10	9019 10 10
8471 10 90	8501 63 10	8525 30 10	8802 30 10	9019 10 90
8471 20 10	8502 11 10	8525 30 91	8802 40 10	9019 20 00
8471 20 40	8502 12 10	8525 30 99	8802 50 00	9020 00 10
8471 20 50	8502 13 10	8526 10 11	8803 10 10	9020 00 90
8471 20 60	8502 20 10	8526 10 13	8803 20 10	9021 11 00
8471 20 90	8502 30 10	8526 10 19	8803 30 10	9021 19 10
8471 91 10	8502 40 10	8526 10 90	8803 90 91	9021 19 90
8471 91 40	8503 00 10	8526 91 11	8805 10 10	9021 29 10
8471 91 50	8503 00 91	8526 91 19	8805 10 90	9021 29 90
8471 91 60	8503 00 99	8526 91 90	8805 20 10	9021 30 10
8471 91 90	8504 10 10	8526 92 10	8805 20 90	9021 30 90

9021 40 00	9026 20 10	9029 90 10	9109 90 10	9506 31 00
9021 50 00	9026 80 10	9030 10 10		9506 32 00
9021 90 10	9026 90 10	9030 20 10	9208 10 00	9506 39 10
9021 90 90	9026 90 90	9030 31 10	9208 90 00	9506 39 90
9022 11 00	9027 10 10	9030 39 10	9209 92 00	9506 91 00
9022 19 00	9027 10 90	9030 40 10	9209 93 00	9506 99 10
9022 21 00	9027 20 10	9030 81 10	9209 94 00	9506 99 90
9022 29 00	9027 20 90	9030 89 10	9209 99 10	
9022 30 00	9027 30 00	9030 90 10	9209 99 90	9601 10 00
9022 90 10	9027 40 00	9031 80 10		9612 10 10
9022 90 90	9027 50 00	9031 90 10	9401 10 10	9612 10 90
9024 90 00	9027 80 11	9032 10 10	9402 10 00	9612 20 00
9025 11 10	9027 80 19	9032 20 10	9402 90 00	
9025 19 10	9027 80 91	9032 81 10	9403 20 10	9701 10 00
9025 20 10	9027 80 99	9032 89 10	9403 70 10	9701 90 00
9025 80 10	9027 90 10	9032 90 10	9405 10 10	9702 00 00
9025 90 10	9027 90 90	9033 00 00	9405 60 10	9703 00 00
9025 90 90	9029 10 10		9405 92 10	9704 00 00
9026 10 10	9029 20 10	9104 00 10	9405 99 10	9705 00 00
		9109 19 10		9706 00 00

ALLEGATO V

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 2

2529 21 00	2915 13 00	2933 11 10	3207 20 90	4406 10 00
2529 22 00	2915 23 00	2933 11 90	3207 30 00	4406 90 00
2529 30 00	2915 24 00	2933 19 10	3207 40 10	
	2915 29 00	2933 19 90	3207 40 90	4802 10 00
2712 90 39	2915 31 00	2933 21 00	3212 10 10	4802 20 00
2712 90 90	2915 33 00	2933 29 10	3212 10 90	4811 29 00
2713 20 00	2915 35 00	2933 29 90	3212 90 10	4811 31 00
2713 90 10	2915 39 10	2933 31 00	3212 90 31	4811 39 00
2713 90 90	2915 39 30	2933 39 10	3212 90 39	
	2915 39 50	2933 39 90	3212 90 90	4905 10 00
2801 10 00	2915 39 90	2933 40 10		4905 91 00
2804 61 00	2915 60 10	2933 40 90	3301 21 10	4905 99 00
2804 69 00	2915 60 90	2933 51 10	3301 21 90	4906 00 00
2804 70 00	2915 70 15	2933 51 30	3301 22 10	4907 00 10
2804 80 00	2915 70 20	2933 51 90	3301 22 90	4907 00 30
2804 90 00	2915 70 25	2933 59 10	3301 23 10	4907 00 91
2818 10 00	2915 70 30	2933 59 90	3301 23 90	4907 00 99
2833 23 00	2915 70 80	2933 69 10	3301 24 10	4908 10 00
2833 24 00	2915 90 10	2933 69 90	3301 24 90	4908 90 00
2833 25 00	2915 90 90	2933 79 00	3301 25 10	4909 00 10
2833 27 00	2918 12 00	2933 90 10	3301 25 90	4909 00 90
2833 29 10	2918 19 30	2933 90 30	3301 26 10	4910 00 00
2833 29 30	2918 19 90	2933 90 50	3301 26 90	4911 10 00
2833 29 50	2921 42 10	2933 90 60	3301 29 11	4911 91 10
2833 29 70	2921 42 90	2933 90 70	3301 29 31	4911 91 80
2833 29 90	2921 43 10	2933 90 90	3301 29 51	4911 99 00
2839 11 00	2921 43 90	2934 10 00	3301 29 53	
2839 19 00	2921 44 00	2934 20 10	3301 29 55	6802 22 00
2839 20 00	2921 49 10	2934 20 30	3301 29 57	6802 29 00
2839 90 10	2921 49 90	2934 20 50	3301 29 59	6802 92 00
2839 90 90	2922 11 00	2934 20 90	3301 29 91	6802 99 10
2850 00 10	2922 12 00	2934 30 10	3301 30 00	6802 99 90
2850 00 30	2922 13 00	2934 30 90	3301 90 10	6803 00 10
2850 00 50	2922 19 00	2934 90 10	3301 90 90	6803 00 90
2850 00 70	2922 21 00	2934 90 30		6806 10 00
2850 00 90	2922 22 00	2934 90 40	3903 30 00	6815 10 00
	2922 29 00	2934 90 50	3905 11 00	
2903 12 00	2922 30 00	2934 90 60	3905 90 00	7309 00 10
2903 13 00	2922 41 00	2934 90 70	3906 10 00	7309 00 30
2903 30 10	2922 42 00	2934 90 80	3906 90 00	7309 00 51
2903 40 69	2922 49 10	2934 90 90	3907 20 11	7309 00 59
2903 40 98	2922 49 30	2935 00 00	3909 20 00	7309 00 90
2905 17 00	2922 49 90	2936 10 00	3909 30 00	7312 10 30
2905 19 90	2922 50 00	2936 21 00	3910 00 00	7312 10 50
2905 39 90	2929 10 00	2936 22 00	3911 10 00	7312 10 71
2906 11 00	2929 90 00	2936 23 00	3911 90 10	7312 10 75
2906 13 00	2930 10 00	2936 24 00	3911 90 90	7312 10 79
2906 14 00	2930 40 00	2936 25 00		7312 10 91
2906 19 00	2930 90 80		4007 00 00	7312 10 95
2906 21 00	2931 00 10	3003 10 00		7312 10 99
2906 29 10	2931 00 20	3003 20 00	4301 80 10	7312 90 90
2906 29 90	2931 00 30	3003 31 00	4301 80 30	7320 20 85
2908 10 10	2931 00 90	3003 39 00	4301 80 50	
2908 10 90	2932 11 00	3003 40 00	4301 80 90	7407 10 00
2908 20 00	2932 13 00	3003 90 10	4302 19 10	7407 21 10
2908 90 90	2932 19 00	3003 90 90	4302 19 20	7407 21 90
2914 21 00	2932 21 00	3004 90 11	4302 19 41	7407 22 10
2914 23 00	2932 29 10	3004 90 19	4302 19 49	7407 22 90
2914 30 00	2932 29 90	3004 90 91	4302 19 70	7407 29 00
2914 41 00	2932 90 10	3004 90 99	4302 19 90	7409 11 00
2914 49 00	2932 90 30		4302 30 51	7409 19 00
2914 50 00	2932 90 50	3207 10 10	4302 30 55	7409 21 00
2915 11 00	2932 90 70	3207 10 90	4302 30 71	7409 29 00
2915 12 00	2932 90 90	3207 20 10	4302 30 75	7409 31 00

7409 39 00	8408 90 31	8516 50 00	8608 00 30	9114 20 00
7409 40 11	8408 90 33	8516 60 70	8608 00 91	9114 30 00
7409 40 19	8408 90 36	8516 71 00	8608 00 99	9114 40 00
7409 40 91	8408 90 37	8516 72 00		9114 90 00
7409 40 99	8408 90 51	8517 10 00	8708 10 10	
7409 90 10	8408 90 55	8517 20 00	8708 21 10	
7409 90 90	8408 90 57	8517 30 00		9504 10 00
7415 10 00	8408 90 71	8517 40 00	8903 91 10	9504 20 10
7415 21 00	8408 90 75	8517 81 10	8903 91 91	9504 20 90
7415 29 00	8414 59 30	8517 81 90	8903 91 93	9504 30 10
7415 31 00	8423 81 50	8517 82 00	8903 91 99	9504 30 30
7415 32 10	8423 81 90	8517 90 10	8903 92 10	9504 30 50
7415 32 90	8423 82 10	8517 90 91	8903 92 91	9504 30 90
7415 39 00	8423 82 91	8517 90 99	8903 92 99	9504 90 10
7418 10 00	8423 82 99	8524 10 00	8903 99 10	9504 90 90
7418 20 00	8423 89 10	8524 21 10	8903 99 91	9506 11 10
	8423 89 90	8524 21 90	8903 99 99	9506 11 90
7505 11 00	8423 90 00	8524 22 10		9506 12 00
7505 12 00	8451 10 00	8524 22 90	9001 50 20	9506 19 10
7505 21 00	8451 21 10	8524 23 10	9001 50 41	9506 19 90
7505 22 00	8451 21 90	8524 23 90	9001 50 49	9506 21 00
7507 11 00	8451 29 00	8524 90 10	9001 50 80	9506 29 10
7507 12 00	8451 30 10	8524 90 91	9002 11 00	9506 29 90
	8451 30 90	8524 90 99	9002 19 00	9506 40 10
7608 20 30	8451 40 00	8538 90 10	9002 20 10	9506 40 90
7608 20 91	8451 50 00	8538 90 90	9002 20 90	9506 51 00
7608 20 99	8451 80 10	8539 40 10	9005 10 10	9506 59 10
7616 10 00	8451 80 90	8539 40 30	9005 10 90	9506 59 90
7616 90 91	8451 90 00	8539 40 90	9005 80 00	9506 61 00
7616 90 99	8468 10 00	8540 12 10	9005 90 00	9506 62 10
	8468 20 00	8540 12 30	9007 21 00	9506 62 90
8005 10 00	8468 80 00	8540 12 90	9007 29 00	9506 69 10
8005 20 00	8468 90 00	8540 30 10	9007 91 10	9506 69 90
8006 00 00	8476 11 10	8540 30 90	9007 91 90	9506 70 10
8007 00 00	8476 11 90	8540 49 00	9007 92 00	9506 70 30
	8476 19 10	8540 81 00	9009 11 00	9506 70 90
8211 10 00	8476 19 90	8540 89 11	9009 12 00	
8211 91 10	8476 90 00	8540 89 19	9009 21 00	
8211 91 90	8480 71 00	8540 89 90	9009 22 10	9608 10 10
8211 92 10	8481 10 11	8542 11 10	9009 22 90	9608 10 30
8211 92 90	8481 10 19	8542 11 30	9009 30 00	9608 10 91
8211 93 10	8481 20 10	8542 11 41	9010 10 00	9608 10 99
8211 93 90	8481 20 90	8542 11 43	9010 20 00	9608 20 00
8211 94 00	8481 30 10	8542 11 45	9010 30 00	9608 31 00
8214 10 00	8481 30 91	8542 11 51	9010 90 00	9608 39 10
8214 20 00	8481 30 99	8542 11 52	9017 10 10	9608 39 90
8214 90 00	8481 40 10	8542 11 53	9017 10 90	9608 40 00
	8481 40 90	8542 11 55	9017 20 11	9608 50 00
8303 00 10	8481 80 11	8542 11 61	9017 20 19	9608 60 10
8303 00 30	8481 80 19	8542 11 63	9017 20 30	9608 60 90
8303 00 90	8481 80 31	8542 11 65	9017 20 90	9608 91 00
8311 10 10	8481 80 39	8542 11 66	9017 30 10	9608 99 10
8311 10 90	8481 80 51	8542 11 72	9017 30 90	9608 99 30
8311 20 00	8481 80 59	8542 11 76	9017 80 10	9608 99 91
8311 30 00	8481 80 61	8542 11 81	9017 80 90	9608 99 99
8311 90 00	8481 80 63	8542 11 83	9017 90 00	9609 10 10
	8481 80 69	8542 11 85		9609 10 90
8407 21 11	8481 80 71	8542 11 87	9110 12 00	9609 20 00
8407 21 19	8481 80 73	8542 11 92	9110 19 00	9609 90 10
8407 21 91	8481 80 79	8542 11 93	9110 90 00	9609 90 90
8407 21 99	8481 80 81	8542 11 94	9111 10 00	9613 10 00
8407 29 30	8481 80 85	8542 11 99	9111 20 10	9613 20 10
8407 29 50	8481 80 87	8542 19 10	9111 80 00	9613 20 90
8407 29 70	8481 80 99	8542 19 20	9111 90 00	9613 30 00
8407 29 90		8542 19 30	9112 10 00	9613 80 00
8408 20 31		8542 19 50	9112 80 00	9613 90 00
8408 20 35	8501 52 91	8542 19 70	9112 90 00	9614 10 00
8408 20 37	8501 53 99	8542 19 90	9113 10 10	9614 20 10
8408 20 51	8504 90 11	8542 20 10	9113 10 90	9614 20 90
8408 20 55	8504 90 19	8542 20 50	9113 20 00	9614 90 00
8408 20 57	8504 90 90	8542 20 90	9114 10 00	
8408 90 21	8516 31 90			

ALLEGATO VI

1. I dazi doganali applicabili all'importazione in Romania dei prodotti originari della Comunità sotto elencati sono aboliti in base al seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo, i dazi sono ridotti all'80 % del dazio di base;
- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 70 % del dazio di base;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 60 % del dazio di base;
- sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 40 % del dazio di base;
- otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 20 % del dazio di base;
- nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti allo 0 % del dazio di base.

8703 21 10

8703 22 11

8703 23 11

8703 23 19

8703 31 10

8703 32 11

8703 33 19

8703 90 10

2. I dazi doganali applicabili all'importazione in Romania dei prodotti originari della Comunità sotto elencati sono aboliti in base al seguente calendario:

- tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti all'80 % del dazio di base;
- cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 60 % del dazio di base;
- sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 40 % del dazio di base;
- otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti al 20 % del dazio di base;
- nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono ridotti allo 0 % del dazio di base.

8703 21 90

8703 22 19

8703 22 90

8703 23 90

8703 24 90

8703 31 90

8703 32 19

8703 32 90

8703 33 90

8703 90 90

*ALLEGATO VII***Elenco dei prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 5****Codice NC**

8407 34 10

8407 34 91

8408 20 10

Il contingente tariffario annuale di cui all'articolo 11, paragrafo 5 per i prodotti sopra elencati è di 20 000 unità per il 1993. Il contingente tariffario è aumentato ogni anno del 10 % del quantitativo iniziale.

ALLEGATO VIII

Entro la fine dell'ottavo anno dall'entrata in vigore dell'accordo, la Romania abolisce le misure che vietano l'immatricolazione di automobili usate importate di otto o più anni, calcolati a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo all'anno di produzione.

I prodotti soggetti alle suddette misure sono i seguenti:

8702 10 19

8702 10 99

8702 90 19

8702 90 39

8703 21 90

8703 22 90

8703 23 90

8703 24 90

8703 31 90

8703 32 90

8703 33 90

8704 21 39

8704 21 99

8704 22 99

8704 23 99

8704 31 39

8704 31 99

8704 32 99

ALLEGATO IX

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 14, paragrafo 3

A. *Elenco di merci temporaneamente non ammesse all'esportazione per il 1992*

- Energia elettrica
- Carbone e carboni da coke
- Mattonelle di carbon fossile
- Concentrati di metalli non ferrosi, di oro e di argento
- Gas naturali e liquefatti
- Petrolio greggio
- Olio combustibile, cherosene e combustibili liquidi per riscaldamento
- Idrocarburi aromatici (paraxilene, miscele di isomeri dello xilene, cicloesanone e cicloesanololo)
- Prodotti intermedi per fibre o filati sintetici o artificiali (fenolo, propilene)
- Avanzi e materiali rinnovabili contenenti metalli preziosi e rari
- Avanzi non ferrosi e di carta (escluse le croste di piombo-rame)
- Metalli non ferrosi in blocchi (piombo, zinco, stagno e loro leghe) esclusi i blocchi di leghe secondarie di bronzo e di ottone e le leghe per saldatura sotto forma di barre e fili (cavi)
- Fili laminati e trafilati, barre estruse di rame
- Zolfo tecnico
- Diamanti greggi naturali
- Collezioni di mineralogia (dendriti)
- Medicinali per uso umano e veterinario e materie prime impiegate nell'industria farmaceutica rumena, ad eccezione di quelle elencate nell'allegato C
- Protesi, prodotti ortopedici e ovatte per uso medico
- Ceppi, travi, legname da lavoro, traversine ferroviarie, alberi di Natale, ecc.
- Legna da ardere, legno per cellulosa, pannelli di particelle e pannelli di fibre di legno
- Legname, di legno duro o dolce e tavolette di legno (inclusi i parchetti e gli zoccoli di quercia)
- Impiallacciatore (di ogni tipo di legno)
- Cellulosa e emicellulosa
- Bozzoli di seta, di tipo «Bombix Mori»
- Pelli gregge bovine
- Pelli gregge ovine e caprine

B. *Elenco di merci per le quali sono previsti dei contingenti all'esportazione per il 1992*

- Cavi e fili di rame, isolati e smaltati
- Ferro-leghe (ferrocromo, ferro-silico-manganese, ferrosilicio e silicio metallico)
- Rottami di ferro, rotaie usate
- Alluminio primario e secondario in blocchi
- Leghe secondarie di bronzo e di ottone in blocchi, incluse le leghe per saldatura sotto forma di barre e fili

- Croste di piombo-rame
- Rame elettrolizzabile ottenuto da concentrati di rame di importazione
- Benzine (a condizione che il mercato interno sia regolarmente rifornito)
- Olio diesel
- Oli minerali naftenici
- Concimi chimici ottenuti da azoto e urea
- Compensati di faggio
- Pannelli
- Parchetti di faggio
- Pannelli di particelle
- Casse di legno per agrumi
- Legname e semilavorati di conifere, di faggio e vari legni dolci (per esempio pioppo)
- Telai e stipiti di porte e finestre
- Taccuini
- Benzene
- Toluene
- Tereftalato di dimetile
- Acrilonitrile
- Glicole etilenico
- Marmo non lavorato

C. Elenco di materie prime e di medicinali per i quali sono previsti dei contingenti all'esportazione per il 1992

- | | |
|--------------------------------------|---|
| — Cloramfenicolo pastiglie | — Penicillina G sterile |
| — Calcio pantotenato (in massa) | — Penicillina G sodica |
| — Estere dietilmalonico (in massa) | — Tetraciclina (in massa) |
| — Vitamina K3 per mangimi (in massa) | — Oxitetraciclina (in massa) |
| — Calcio gluconato iniettabile | — Oxitetraciclina per mangimi al 10 % |
| — Glucosio iniettabile (destrosio) | — Streptomicina fiale |
| — «Pharyngosept» compresse | — Streptomicina (in massa) |
| — Aspirina (in massa) | — Nistatina (in massa) |
| — Sodio benzoato | — Cloxacillina (in massa) |
| — Acido benzoico 99 % | — «Efitard» fiale |
| — Acido salicilico | — Cloramfenicolo emisuccinato fiale |
| — «Romazulan» fiale | — «Moldamine» fiale |
| — Insulina fiale | — «Pell-amar» unguento, crema, gel e in massa |
| — Idrocortisone acetato 25 mg/5/1 | — Vitamina B 12 per uso veterinario |
| — «Heligal» compresse × 20 | — Oxacillina fiale × 500 mg |
| — Silimarina compresse × 80 | — Meticillina fiale × 1 g |
| — Lanatoside compresse × 60 | — Eritromicina lattobionato fiale |
| — «Apilarnil potent» × 40 | — «Phosphobion» fiale |
| — «Apilarnil potent» × 40 compresse | — Gerovital H3 fiale |
| — «Adenostop» 100 ml | — Gerovital H3 pastiglie |
| | — Aslavital fiale |

- | | |
|-----------------------------------|------------------------|
| — Aslavital pastiglie | — Salicilamide |
| — «Pell-amar» pillole | — «Saprosan» |
| — Sulfatiazolo (in massa) | — Nicotinamide |
| — Ftalilsulfatiazolo compresse | — Nipagina |
| — Clorochina fosfato compresse | — Fenacetina |
| — Sulfanilamide (in massa) | — Nipasol |
| — Calcio gluconato fiale | — Isoottil salicilato |
| — DL-metionina | — Ciclammato sodico |
| — Chinina solfato | — Clorsoxazone |
| — Tolbutamide (in massa) | — Piracetam |
| — Paracetamolo (in massa) | — Meclofenoxato |
| — Salicilato di metile (in massa) | — «Scobutil» |
| — Sulfochinossaleina (in massa) | — Piperazina adipato |
| — Fenoltaleina (in massa) | — Colina ditartrato |
| — Cloramina B | — Nicotinato di metile |
| — Saccarina sodica | — Colchico semi |

ALLEGATO X

Merci di cui all'articolo 18

Codice NC	Designazione delle merci
2905 43	Mannitolo
2905 44	D-glucitolo (sorbitolo)
ex 3505 10	Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole esterificati o eterificati della sottovoce 3505 10 50
3505 20	Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati
3809 10	Bozzime preparate ed apprettati a base di sostanze amidacee
3823 60	Sorbitolo diverso da quello della sottovoce 2905 44

ALLEGATO XI a

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 2 ⁽¹⁾

I prodotti figuranti nel presente allegato sono soggetti a una riduzione dei prelievi del 50 %.

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0207 10 79 0207 23 51 0207 23 59 0207 39 53 0207 43 11 0207 39 61 0207 43 23 ex 0207 39 65 ex 0207 43 31 ex 0207 39 67 ex 0207 43 41 0207 39 71 0207 43 51 0207 39 75 0207 43 61 ex 0207 39 81 ex 0207 43 71 ex 0207 39 85 ex 0207 43 90	Oche ... Ali intere, anche senza punta, di oche, fresche, refrigerate o congelate Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche, fresche, refrigerate o congelate Parti dette «paltò di oca», fresche, refrigerate o congelate Frattaglie di oca, diverse dai fegati, fresche, refrigerate o congelate	100	110	120	130	140
1601 00 91 1601 00 99	Salsicce, stagionate Altri	600	660	710	760	820
1602 41 10 1602 42 10 1602 49 11 1602 49 13 1602 49 15 1602 49 19 1602 49 30 1602 49 50	Conserve di carne della specie suina domestica	1 000	1 090	1 180	1 270	1 360

⁽¹⁾ In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai sensi del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

ALLEGATO XI b

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 2 (1)

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota di dazio (%)
0101 19 10 0101 19 90	Cavalli vivi, destinati alla macellazione (2) Altri	Esente 12
0203 11 90 0203 12 90 0203 19 90 0203 21 90 0203 22 90 0203 29 90	Carni fresche, refrigerate o congelate di animali della specie suina, esclusa quella domestica	Esente
0206 10 99 0206 21 00 0206 29 99	Frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di animali della specie bovina	2
0207 31 00 0207 50 10	Fegati grassi di oche o di anatre	Esente (3)
0208 10 10 0208 10 90 0208 20 00 0208 90 30	Altre carni e frattaglie commestibili, di conigli domestici Diverse da quelle di conigli domestici Cosce di rane Di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri	7 Esente Esente
0409 00 00	Miele naturale	25
0602 99 59	Altre piante di pieno campo, escluse le vivaci	12
0603 90 00	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi	7
0604 91 10 0604 99 10 0604 99 90	Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori Freschi Semplicemente essiccati Altri	7 2 14
0707 00 19	Cetrioli o cetriolini, freschi o refrigerati (dal 16 maggio al 31 ottobre)	16
ex 0709 30 00 0709 60 99 ex 0709 90 90 ex 0709 90 90	Melanzane, dal 1° gennaio al 31 marzo Pimenti Zucche e zucchine, dal 1° gennaio al 31 marzo Altri, escluso il prezzemolo, dal 1° gennaio al 31 marzo	9 5 9
0712 20 00 ex 0712 30 00 ex 0712 90 90	Cipolle, secche Funghi, esclusi quelli coltivati Barbaforte (<i>Cochlearia armoracia</i>)	8 6 Esente
0713 10 90 0713 33 90 0713 39 90	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati Altri Fagioli comuni, non destinati alla semina Altri fagioli, non destinati alla semina	2 Esente Esente
ex 0807 10 10	Cocomeri, dal 1° novembre al 30 aprile	6,5
ex 0809 20 10 ex 0809 20 90 0809 40 90	Ciliegie acide (<i>prunus cerasus</i>), fresche, dal 1° maggio al 15 luglio Ciliegie acide (<i>prunus cerasus</i>), fresche, dal 16 luglio al 30 aprile Prugnole	11(4) 11 7

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota di dazio (%)
0810 20 10	Fragole (*)	9
0810 20 90	Altri (*)	5
0810 30 10	Ribes nero (cassis), fresco (*)	9
0810 30 30	Ribes rosso, fresco (*)	9
0810 40 30	Mirtilli neri (frutti del «Vaccinium myrtillus») (*)	Esente
0811 10 90	Fragole, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (*)	13
0811 20 31	Lamponi (*)	14
0811 20 39	Ribes nero (cassis) (*)	10
0811 20 59	More di rovo o di gelso e more-lamponi	8
0811 20 90	Altri	6
0811 90 50	Mirtilli neri	7
ex 0811 90 90	Cotogne	10
ex 0811 90 90	Frutta figuranti alle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananas), 0805 40 00, 0807 20 00, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 90 30 e 0810 90 80	6
ex 0811 90 90	Cinorrodi	Esente
0813 40 30	Pere	4
0904 20 90	Frutti del genere Capsicum o Pimenta, tritati o polverizzati	4
ex 1106 30 90	Farine, semolini e polveri di castagne	7,5
ex 1106 30 90	non di castagne	2
1506 00 00	Altri grassi e oli animali e loro frazioni	Esente
1522 00 99	Degras; . . . , altri	Esente
1602 20 10	Fegato di oca o di anatra	11
1602 41 90	Della specie suina, esclusa quella domestica	8
1602 42 90		
1602 49 90		
ex 1602 50 90	Lingua di bovino preparata o conservata	17
ex 1602 90 31	Di selvaggina	8
ex 2007 91 90	Altre, esclusa la marmellata e la confettura d'arancia	19
2007 99 10	Puree e paste di prugne (*)	24
2007 99 31	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliegie aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %	25
ex 2007 99 39	Aventi tenore, in peso, di zuccheri superiore a 30 %. Frutti figuranti alle voci 0801, 0803, 0804 (esclusi i fichi e gli ananas), 0807 20 00, 0810 20 90, 0810 30 90, 0810 40 10, 0810 40 50, 0810 40 90, 0810 90 10, 0810 90 30 e 0810 90 80	8
2008 60 61	Ciliegie acide, con aggiunta di zuccheri, in imballaggi di contenuto inferiore a 1 kg	18

(*) In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai sensi del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(*) La registrazione sotto questo codice NC è soggetta alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

(*) Non si applicano prelievi.

(*) Dazio minimo applicabile: MIN 2,2 ECU/100 kg netti.

(*) Nel rispetto delle disposizioni sui prezzi minimi d'importazione di cui all'allegato al presente allegato.

(*) La registrazione in questa sottovoce è soggetta alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie in materia.

*Allegato agli allegati XI b e XII b***Regime dei prezzi minimi applicabili all'importazione di alcuni frutti in bacche destinati alla trasformazione**

1. Per ciascuna campagna di commercializzazione, si stabiliscono dei prezzi minimi all'importazione per i prodotti seguenti:

Codice NC	Designazione delle merci
0810 10 10	Fragole, dal 1° maggio al 31 luglio
0810 10 90	Fragole, dal 1° agosto al 30 aprile
0810 20 10	Lamponi
0810 20 90	Altri
0810 30 10	Ribes nero (cassis)
0810 30 30	Ribes rosso
0810 40 30	Mirtilli (frutti del «Vaccinium myrtillus»)
0811 20 31	Lamponi
0811 20 39	Ribes nero (cassis)

I suddetti prezzi minimi sono stabiliti dalla Comunità, in consultazione con la Romania, tenuto conto dell'evoluzione dei prezzi, dei quantitativi importati e delle tendenze del mercato comunitario.

2. Il rispetto del regime dei prezzi minimi all'importazione è soggetto ai seguenti criteri.
- In nessun trimestre di una campagna di commercializzazione il valore medio unitario dei vari prodotti di cui al punto 1 importati nella Comunità dev'essere inferiore al prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione.
 - In nessun periodo di quindici giorni il valore medio unitario dei prodotti di cui al punto 1 importati nella Comunità dev'essere inferiore al 90 % del prezzo minimo all'importazione stabilito per il prodotto in questione, a partire dal momento in cui i quantitativi importati nel corso di quel periodo non sono inferiori al 4 % del livello normale annuale delle importazioni.
3. Qualora non venga rispettato uno di questi criteri, la Comunità può introdurre misure per garantire che sia rispettato il proprio prezzo minimo all'importazione per ciascuna fornitura dei prodotti in questione importata dalla Romania.

ALLEGATO XII a

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4 (*)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania sono soggette alle concessioni qui di seguito specificate.

I quantitativi importati in relazione ai codici NC di cui al presente allegato, fatta eccezione per i codici 0104 e 0204, sono soggetti a una riduzione dei prelievi e dei dazi del 20 % nel primo anno, del 40 % nel secondo anno, del 60 % negli anni successivi.

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Quantità (in tonnellate)				
0201 0202	Carni di animali della specie bovina, fresche, refrigerate o congelate (*)	990	1 080	1 170	1 260	1 350
0104 10 90 0104 20 90	Animali vivi della specie caprina (?) (*)	523	571	618	666	713
0204	Carni di animali della specie ovina o caprina (?) (*) (*)	83	91	98	106	113
0203 11 10 0203 12 11 0203 19 11 0203 19 13 0203 19 15 0203 19 55 0203 19 59 0203 21 10 0203 22 11 0203 22 19 0203 29 11 0203 29 13 0203 29 15 0203 29 55 0203 29 59	Carni di animali della specie suina domestica (?) (?)	9 000	9 820	10 640	11 450	12 270
0207 10 19 0207 21 90 0207 41 51 0207 41 71 0207 41 90	«Polli 65 %» freschi o refrigerati «Polli 65 %» congelati Pezzi di galli o di galline Pezzi di galli o di galline Pezzi di galli o di galline	730	800	860	930	1 000
ex 0406 90 29 ex 0406 90 29 ex 0406 90 29 ex 0406 90 29 ex 0406 90 29 ex 0406 90 89 ex 0406 90 89 ex 0406 90 89 ex 0406 90 89	Kashkaval Sacele (?) Kashkaval Penteleu (?) Kashkaval Dalia (?) Kashkaval afumat Vidraru (?) Kashkaval afumat Fetesti (?) Brinza Moieciu (?) Brinza vaca (?) Brinza de burduf (?) Brinza topita Carpati (?)	1 000	1 100	1 200	1 300	1 400
1001 90 99	Frumento (*)	14 400	15 710	17 020	18 330	19 640

(*) In deroga alle norme per l'interpretazione della Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai sensi del presente allegato, del campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(*) Si applicano le condizioni previste dall'accordo del 1981 tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Romania sul commercio nel settore degli ovini e dei caprini, fatta eccezione per i prodotti di cui al paragrafo 1 e i quantitativi di cui al paragrafo 2, che sono sostituiti dai prodotti e dai quantitativi di cui al presente allegato. Al punto 5 dell'accordo del 1981, tuttavia, il «10 %» relativo alla carne e agli animali vivi si considera sostituito da «0 %».

(*) Fatta eccezione per il filetto disossato.

(*) Possibilità di conversione per quantitativi limitati.

(*) Qualora la Romania, in un determinato anno, benefici di assistenza finanziaria comunitaria nel quadro di operazioni triangolari per l'esportazione di questo prodotto verso paesi beneficiari dell'assistenza del G-24, il contingente per questo prodotto viene ridotto dell'ammontare di tali esportazioni assistite nell'anno in questione. Il contingente non può tuttavia scendere sotto le 900 t.

(*) Qualora la Romania, in un determinato anno, benefici di assistenza finanziaria comunitaria nel quadro di operazioni triangolari per l'esportazione di questo prodotto verso paesi beneficiari dell'assistenza del G-24, il contingente per questo prodotto viene ridotto dell'ammontare di tali esportazioni assistite nell'anno in questione. Il contingente non può tuttavia scendere sotto le 75 t.

(*) Di latte vaccino.

(*) Qualora la Romania, in un determinato anno, benefici di aiuti alimentari comunitari sotto forma di grano comune, il contingente relativo a questo prodotto viene ridotto dei quantitativi delle operazioni di aiuto alimentare.

ALLEGATO XII b

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4 (1)

Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Romania sono soggetti alle concessioni qui di seguito specificate.

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quantità t	Ali- quota dazio %	Quantità t	Ali- quota dazio %	Quantità t	Ali- quota dazio %	Quantità t	Ali- quota dazio %	Quantità t	Ali- quota dazio %
0702 00 10	Pomodori (*)	3 400	9,9	3 560	8,8	3 720	7,7	3 890	7,7	4 050	7,7
0702 00 90	Pomodori (*)		16,2		14,4		12,6		12,6		12,6
0703 10 19	Cipolle	130	9,6	140	7,2	150	4,8	160	4,8	170	4,8
0704 10 10	Cavoli (*)	1 500	13,6	1 650	10,2	1 800	6,8	1 950	6,8	2 100	6,8
0704 90 10	Cavoli bianchi e cavoli rossi (*)		12		9		6		6		6
0704 90 90	altri		12		9		6		6		6
0707 00 11	Cetrioli	1 480	13,6	1 620	10,2	1 750	6,8	1 880	6,8	2 020	6,8
0708 20 10	Fagioli freschi (*)	130	10,4	140	7,8	150	5,2	160	5,2	170	5,2
0708 20 90	Fagioli freschi (*)		13,6		10,2		6,8		6,8		6,8
0709 60 10	Peperoni	1 710	7,2	1 870	5,4	2 020	3,6	2 180	3,6	2 330	3,6
0710 21 00	Piselli congelati	110	14,4	120	10,8	130	7,2	140	7,2	150	7,2
0710 22 00	Fagioli congelati		14,4		10,8		7,2		7,2		7,2
0710 29 00	altri, congelati		14,4		10,8		7,2		7,2		7,2
ex 0711 90 40	Funghi (*)	320	10,8	340	9,6	350	8,4	370	8,4	380	8,4
2003 10 20											
2003 10 30											
0802 31 00	Noci comuni con guscio	200	6,4	220	4,8	240	3,2	260	3,2	280	3,2
0802 32 00	sgusciate		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0808 10 91	Mele, escluse le mele da sidro (*) (*)	100	11,2	110	8,4	120	5,6	130	5,6	140	5,6
0808 10 93			6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0809 10 00	Albicocche	820	20	900	15	970	10	1 040	10	1 120	10
0809 40 11	Prugne (*)	1 800	12	1 960	9	2 130	6	2 290	6	2 460	6
0809 40 19			6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0810 10 10	Fragole (*) (*)	1 720	12,8	1 880	9,6	2 030	6,4	2 190	6,4	2 350	6,4
0810 10 90	Fragole (*)	345	11,2	380	8,4	415	4,8	450	4,8	485	4,8
0812 10 00	Ciliegie	75	8,8	82	6,6	89	4,4	95	4,4	102	4,4
0813 10 00	Albicocche secche	570	5,6	620	4,2	670	2,8	730	2,8	780	2,8
0813 20 00	Prugne secche		9,6		7,2		4,8		4,8		4,8
0813 30 00	Mele secche		6,4		4,8		3,2		3,2		3,2
0813 40 80	altre, secche		4,8		3,6		2,4		2,4		2,4

Codice NC	Designazione delle merci	Anno 1		Anno 2		Anno 3		Anno 4		Anno 5	
		Quantità t	Ali- quota dazio %	Quantità t	Ali- quota dazio %	Quantità t	Ali- quota dazio %	Quantità t	Ali- quota dazio %	Quantità t	Ali- quota dazio %
1209 25 90 1209 29 90 1209 91 90 1209 99 91 1209 99 99	Semi, frutti e spore	300	3,2 4 5,6 4,8 5,6	330	2,4 3 4,2 3,6 4,2	360	1,6 2 2,8 2,4 2,8	390	1,6 2 2,8 2,4 2,8	420	1,6 2 2,8 2,4 2,8
1212 99 10	Radici di cicoria	340	1,6	370	1,2	400	0,8	430	0,8	460	0,8
1512 11 91 1512 19 91	Oli di semi di girasole, greggi Oli di semi di girasole, altri	2 700	8 12	2 950	6 9	3 190	4 6	3 440	4 6	3 680	4 6
1602 31 11	Conserve di carne di tacchino	300	13,6	330	10,2	360	6,8	390	6,8	420	6,8
2001 10 00 2001 90 90	Cetrioli in conserva altri	100	17,6 16	110	13,2 12	120	8,8 8	130	8,8 8	140	8,8 8
2002 90 30 2002 90 90	Pomodori preparati	560	16,2 16,2	590	14,4 14,4	610	12,6 12,6	640	12,6 12,6	670	12,6 12,6
2005 40 00	Piselli	120	19,2	130	14,4	140	9,6	150	9,6	160	9,6
2009 70 19	Succhi di mela	1 040	33,6	1 140	25,2	1 230	16,8	1 320	16,8	1 420	16,8
2401 10 60 2401 10 70 2401 20 60 2401 20 70	Tabacco ⁽¹⁰⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹⁰⁾ ⁽¹⁰⁾	2 500	11,5 11,5 11,5 11,5	2 750	9 9 9 9	3 000	5,5 5,5 5,5 5,5	3 250	5,5 5,5 5,5 5,5	3 500	5,5 5,5 5,5 5,5

(¹) In deroga alle norme per l'interpretazione delle Nomenclatura combinata, la formula utilizzata per la designazione delle merci va considerata puramente indicativa, in quanto il regime preferenziale è determinato, ai sensi del presente allegato, dal campo di applicazione dei codici NC. Laddove sono riportati codici «ex» NC, il regime preferenziale si determina applicando congiuntamente i codici NC e la designazione corrispondente.

(²) Dazio minimo applicabile: MIN 2 ECU/100 kg netti.

(³) Dazio minimo applicabile: MIN 2,4 ECU/100 kg netti.

(⁴) Dazio minimo applicabile: MIN 2,3 ECU/100 kg netti.

(⁵) Dazio minimo applicabile: MIN 0,5 ECU/100 kg netti.

(⁶) Dazio minimo applicabile: MIN 3 ECU/100 kg netti.

(⁷) Dazio minimo applicabile: MIN 3,5 ECU/100 kg netti.

(⁸) Nel rispetto delle disposizioni sul prezzo minimo contenute nell'allegato agli allegati XI b e XII b per i prodotti destinati alla trasformazione.

(⁹) Questi codici NC sono soggetti al regime di importazione stabilito nel regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio.

(¹⁰) Dazio minimo applicabile in ecu per 100 kg: anno 1: 22,5; anno 2: 17; anno 3 e successivi: 11.

ALLEGATO XIII

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 21, paragrafo 4

Le importazioni in Romania dei seguenti prodotti originari della Comunità sono soggette alle concessioni qui di seguito specificati:

Codice NC	Quantità (tonnellate)	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
		Dazio (%)	Dazio (%)	Dazio (%)	Dazio (%)	Dazio (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0101 11 00	Illimitata	2,7	2,6	2,4	2,3	2,3
0102 10 00	Illimitata	2,7	2,6	2,4	2,3	2,3
0102 90 31	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0103 10 00	Illimitata	2,7	2,6	2,4	2,3	2,3
0104 10 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0104 20 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0210 90 90	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0402 10 19	1 500	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0402 21 11		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0402 21 19		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0402 21 91		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 10 02	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 10 04	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 10 06	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 10 12	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 10 14	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 10 16	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 10 22	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 10 24	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 10 26	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 10 32	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 10 34	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 10 36	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 90 11	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 90 13	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 90 19	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 90 31	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 90 33	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 90 39	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 90 51	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 90 53	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 90 59	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 90 61	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 90 63	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0403 90 69	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0404 10 11	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0405 00 10	1 500	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0405 00 90		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0406 10 10	1 000	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 10 90		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 20 10		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 20 90		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 30 39		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 30 90		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 13		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 15		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 17		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0406 90 19		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 23		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 27		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 29		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 31 dal 1° settembre al 30 aprile		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 33 dal 1° settembre al 30 aprile		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 35		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 37		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 39		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 50		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 61		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 63		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 69		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 71		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 73		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 75		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 77		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 79		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 81		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 83		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 85		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 89		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 91		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 93		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 97		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0406 90 99		18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0601 10 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0601 10 20	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0601 10 30	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0601 10 40	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0601 10 90	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0602 10 10	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0602 10 90	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0602 30 10	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0602 30 90	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0602 91 00	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0701 90 51	20 000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0701 90 59		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0701 90 90		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0709 10 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0709 20 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0709 90 39	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0710 80 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0801 10 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0801 10 90	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0801 20 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0801 30 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0802 11 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0802 11 90	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0802 12 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0802 12 90	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0802 21 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0802 22 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0802 50 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0802 90 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0802 90 30	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0802 90 90	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0803 00 10 dal 1° novembre al 30 aprile	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0803 00 90 dal 1° novembre al 30 aprile	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0804 10 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0804 20 10	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0804 20 90	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0804 30 00	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0804 40 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0804 50 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0805 10 41	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0805 10 45	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0805 10 49	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0805 20 10 dal 1° novembre al 30 aprile	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0805 20 30 dal 1° novembre al 30 aprile	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0805 20 50 dal 1° novembre al 30 aprile	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0805 20 70 dal 1° novembre al 30 aprile	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0805 20 90 dal 1° novembre al 30 aprile	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0805 30 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0805 30 90	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0805 40 00 dal 1° novembre al 30 aprile	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0805 90 00 dal 1° novembre al 30 aprile	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0806 20 11	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0806 20 12	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0806 20 18	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0806 20 91	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0806 20 92	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0806 20 98	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0807 20 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0810 90 10 dal 1° novembre al 30 aprile	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0810 90 30 dal 1° novembre al 30 aprile	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0810 90 80 dal 1° novembre al 30 aprile	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
0813 40 50	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0813 40 60	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
0813 40 80	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0901 21 00	Illimitata	22,5 0,0	21,3 0,0	20,0 0,0	18,8 0,0	18,8 0,0
1001 10 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1001 90 91	100 000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1001 90 99		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1002 00 00	30 000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1003 00 10	1 000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1003 00 90	50 000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1005 10 11	1 000	2,7	2,6	2,4	2,3	2,3
1005 10 13		2,7	2,6	2,4	2,3	2,3
1005 10 15		2,7	2,6	2,4	2,3	2,3
1006 30 21	10 000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1006 30 23		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1006 30 25		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1006 30 27		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1006 30 42		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1006 30 44		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1006 30 46		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1006 30 48		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1006 30 61		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1006 30 63		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1006 30 65		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1006 30 67		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1006 30 92		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1006 30 94		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1006 30 96		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1006 30 98		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1202 10 90	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1202 20 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1204 00 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1207 40 90	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1209 11 00	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
1209 21 00	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
1209 22 10	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
1209 22 30	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
1209 22 90	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
1209 23 11	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
1209 23 15	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
1209 30 90	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
1209 24 00	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
1209 25 10	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
1209 25 90	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
1209 29 50	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
1209 99 10	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
1211 90 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1211 90 30	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1211 90 90	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1509 10 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1509 10 90	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1509 90 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1515 11 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1515 30 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1515 30 90	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1602 20 90	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1602 49 19	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1602 50 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1602 50 90	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1701 11 10	20 000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1701 11 90		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1701 12 10		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1701 12 90		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1701 99 10		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1701 99 90		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
1801 00 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2005 70 00	5 000	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2007 91 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2007 91 30	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2007 91 90	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2007 99 35	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2007 99 51	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2008 11 10	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2008 11 91	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2008 11 99	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2008 30 11	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2008 30 19	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2008 30 31	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2008 30 39	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2008 30 51	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2008 30 55	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2008 30 59	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2008 30 71	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2008 30 75	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2008 30 79	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2008 30 91	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2008 30 99	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 11 11	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 11 19	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 11 91	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 11 99	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 19 11	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 19 19	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 19 91	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 19 99	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 20 11	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 20 91	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 20 99	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 30 11	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 30 19	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 30 31	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 30 39	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 30 51	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 30 55	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 30 59	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 40 11	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 40 19	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 40 30	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 40 91	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 40 93	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2009 40 99	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2301 10 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2301 20 00	Illimitata	18,0	17,0	16,0	15,0	15,0
2304 00 00	Illimitata	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2401 10 10	2 500	22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2401 10 20		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2401 10 60		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2401 10 70		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2401 20 10		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8
2401 20 20		22,5	21,3	20,0	18,8	18,8

ALLEGATO XIV

Concessioni della Comunità nel settore della pesca

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota (%)
0301 91 00	Trote (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), Vire	10
0302 11 00	Trote (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), fresche o refrigerate (esclusi i fegati, le uova e i lattimi)	10
ex 0302 12 00	Salmoni del Danubio (Hucho hucho), freschi o refrigerati (esclusi i fegati, le uova e i lattimi)	1,8
0303 21 00	Trote (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), congelate	10
ex 0303 22 00	Salmoni del Danubio (Hucho hucho), congelati	1,8
0303 31 30	Ippoglossi dell'Atlantico (Hippoglossus hippoglossus), congelati	4
0303 71 10	Sardine della specie Sardinia pilchardus, congelate	20,7
0303 71 30	Sardine del genere Sardinops Sardinella (Sardinella spp.), congelate	13,5
0303 74 19	Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, dal 16 giugno al 14 febbraio, congelati	18
0304 10 11	Filetti di trota (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), freschi o refrigerati	10
0304 20 11	Filetti di trota (Salmo trutta, Salmo gairdneri, Salmo clarki, Salmo aguabonita, Salmo gilae), congelati	10
ex 0305 69 50	Salmoni del Danubio (Hucho hucho) salati ma non secchi né affumicati e in salamoia	2
0306 12 90	Astici (Homarus spp.) congelati, non interi	4
0306 19 10	Gamberi congelati	4
0306 29 10	Gamberi non congelati	4
0306 29 30	Scampi (Nephros norvegicus), non congelati	10,8
0307 31 10	Mitili (Mytilus spp.), vivi, freschi o refrigerati	5,5
0307 39 10	Mitili (Mytilus spp.), non vivi, freschi o refrigerati	5,5
0307 41	Seppie (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.) e calamari (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepio-teuthis spp.) vivi, freschi o refrigerati	4
1604 12 90	Aringhe, intere o in pezzi, escluse quelle tritate, diverse dai filetti crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	18
1604 13 10	Sardine, preparate o conservate, intere o in pezzi, escluse quelle tritate	22,5
1604 13 90	Alacce e spratti, preparati o conservati, interi o in pezzi, esclusi quelle tritati	9
1604 15 10	Sgombri della specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, preparati o conservati, interi o in pezzi, esclusi quelli tritati	19

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota (%)
1604 15 90	Sgombri della specie <i>Scomber australasicus</i> , preparati o conservati, interi o in pezzi, esclusi quelli tritati	9
ex 1604 20 10	Salmoni del Danubio, preparati o conservati (esclusi quelli interi o in pezzi)	4
ex 1604 20 50	Sardine e sgombri della specie <i>Scomber scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , preparati o conservati (esclusi quelli interi o in pezzi)	19
1604 30 10	Caviale (uova di storione)	12
ex 1605 20 00	Gamberetti di varietà diverse dalla varietà «Crangon» preparati o conservati	6
2301 20 00	Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	0

ALLEGATO XV

Concessioni della Romania nel settore della pesca

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquota (%)
0302 40 10	Aringhe (<i>Clupea Harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), dal 15 febbraio al 15 giugno, fresche o refrigerate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	18
0302 40 90	Aringhe (<i>Clupea Harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), dal 16 giugno al 14 febbraio, fresche o refrigerate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi	18
0302 61 10	Sardine della specie <i>Sardina philcardus</i> , fresche o refrigerate	18
0302 61 30	Sardine del genere <i>Sardinops</i> e alacce (<i>Sardinella spp.</i>), fresche o refrigerate	18
0302 64 10	Sgombri (<i>Scomber Scombrus</i> e <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) dal 15 febbraio al 15 giugno, freschi o refrigerati	18
0302 64 90	Sgombri (<i>Scomber Scombrus</i> e <i>Scomber australasicus</i> , <i>Scomber japonicus</i>) dal 16 giugno al 14 febbraio, freschi o refrigerati	18
0303 50 10	Aringhe (<i>Clupea Harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), dal 15 febbraio al 15 giugno, congelate (esclusi i fegati, le uova e i lattimi)	18
0302 50 90	Aringhe (<i>Clupea Harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), dal 16 giugno al 14 febbraio, congelate (esclusi i fegati, le uova e i lattimi)	18
0303 71 10	Sardine della specie <i>Sardina philcardus</i> , congelate	18
0303 71 30	Sardine del genere <i>Sardinops</i> e alacce (<i>Sardinella spp.</i>), congelate	18
0303 74 11	Sgombri (<i>Scomber Scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>), dal 15 febbraio al 15 giugno, congelati	18
0303 74 19	Sgombri (<i>Scomber Scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i>), dal 16 giugno al 14 febbraio, congelati	18
1604 12 10	Filetti di aringhe, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	22,5
1604 12 90	Aringhe, intere o in pezzi, ma non tritate, diverse dai filetti, crudi, semplicemente ricoperti di pasta o di pane grattugiato (impanati), anche precotti nell'olio, congelati	22,5
1604 13 10	Sardine, preparate o conservate, intere o in pezzi (escluse quelle tritate)	22,5
ex 1604 13 90	Alacce, preparate o conservate, intere o in pezzi (escluse quelle tritate)	22,5
1604 15 10	Sgombri delle specie <i>Scomber Scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , preparati o conservati interi o in pezzi (esclusi quelli tritati)	22,5
ex 1604 20 50	Sardine e sgombri delle specie <i>Scomber Scombrus</i> e <i>Scomber japonicus</i> , preparati o conservati (esclusi quelli interi o in pezzi)	22,5
ex 1604 20 90	Aringhe (<i>Clupea harengus</i> , <i>Clupea pallasii</i>), preparate o conservate (escluse quelle intere o in pezzi)	22,5

*ALLEGATO XVI***Stabilimento**

(Articolo 45, paragrafo 1)

Atti legali relativi a proprietà immobiliari nelle regioni di frontiera, in conformità della legislazione in vigore in alcuni Stati membri.

*ALLEGATO XVII***Stabilimento**

(Articolo 45, paragrafo 2)

1. Acquisto, proprietà e vendita di terreni e beni forestali.
 2. Acquisto, proprietà e vendita di edifici residenziali non attinenti a investimenti dall'estero in Romania.
 3. Monumenti ed edifici di valore storico e culturale.
 4. Organizzazione di giochi d'azzardo, scommesse, lotterie e altre attività analoghe.
 5. Servizi legali, esclusi i servizi di consulenza legale.
-

ALLEGATO XVIII**Stabilimento: servizi finanziari**

(Articoli 45, 46, 48 e 50)

Servizi finanziari: definizioni

Per servizio finanziario si intende qualsiasi servizio di carattere finanziario prestato da un operatore del ramo di una delle parti. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

A. Tutti i servizi assicurativi e attinenti le assicurazioni

1. assicurazione diretta (ivi compresa la coassicurazione):
 - i) assicurazione sulla vita,
 - ii) assicurazione generale;
2. riassicurazione e retrocessione;
3. intermediazione assicurativa, ad esempio servizi di brokeraggio e di agenzia;
4. servizi accessori del settore assicurativo, quali i servizi di consulenza, i servizi attuariali, di valutazione dei rischi e di liquidazione dei risarcimenti.

B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusi quelli assicurativi)

1. assunzione di depositi e di altri fondi rimborsabili dai risparmiatori;
2. ogni genere di crediti, compresi, tra l'altro, il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento di operazioni commerciali;
3. leasing finanziario;
4. tutti i servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro, comprese le carte di credito, di addebito e di prelievo, gli assegni turistici e le tratte bancarie;
5. fidejussioni e scoperti;
6. compravendita, per conto della clientela, in borsa, in un mercato terziario o altrove, di:
 - a) strumenti del mercato monetario (assegni, effetti, certificati di deposito, ecc.);
 - b) valuta straniera;
 - c) prodotti derivati, ivi compresi, ma non limitatamente a contratti a termine e opzioni;
 - d) titoli relativi ai tassi di cambio e ai tassi d'interesse, compresi prodotti quali i riporti valutari, gli accordi per scambi futuri di tassi d'interesse, ecc.;
 - e) titoli trasferibili;
 - f) altri titoli e attività finanziarie negoziabili, compreso il metallo prezioso;
7. partecipazione a emissioni di titoli di ogni tipo, comprese la sottoscrizione e la collocazione (pubblica o privata) in qualità di agente e la prestazione di servizi relativi a tali emissioni;
8. intermediazione di credito;
9. gestione delle attività, ad esempio gestione delle liquidità o del portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, gestione di fondi pensionistici, servizi di amministrazione fiduciaria, di deposito di custodia;
10. servizi di liquidazione e di compensazione relativi ad attività finanziarie, compresi i titoli, i prodotti derivati e gli altri strumenti negoziabili;
11. servizi finanziari accessori di consulenza, di intermediazione e di altro genere relativi a tutte le attività di cui ai punti da 1 a 10, comprese informazioni commerciali e analisi dei crediti, ricerca e consulenza nel settore degli investimenti e della gestione di portafoglio, consulenza in materia di rilevamenti e di ristrutturazioni e strategie aziendali;

12. fornitura di informazioni finanziarie, programmi per l'elaborazione di dati finanziari e simili, da parte di operatori che prestano altri servizi finanziari.

Dalla definizione di servizi finanziari sono escluse le seguenti attività:

- a) attività svolte da banche centrali o da qualsiasi altra istituzione pubblica ai fini della messa in atto delle politiche monetarie e dei cambi;
 - b) attività svolte da banche centrali, enti o dipartimenti statali o pubbliche istituzioni, per conto o con la garanzia del governo, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici;
 - c) attività che rientrano in un sistema ufficiale di previdenza sociale o di assistenza pensionistica pubblica, fatta eccezione per i casi in cui tali attività possono essere svolte da operatori del settore dei servizi finanziari in concorrenza con i suddetti enti pubblici o istituzioni private.
-

ALLEGATO XIX**Proprietà intellettuale**

(Articolo 67)

1. Il paragrafo 2 dell'articolo 67 si riferisce alle seguenti convenzioni multilaterali:
 - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980)
 - protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989)
 - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971)
 - Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma 1961).
 2. Il consiglio di associazione può decidere che il paragrafo 2 dell'articolo 67 si applichi ad altre convenzioni multilaterali attuali o future.
 3. Le parti contraenti confermano l'importanza da esse riconosciuta agli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali:
 - Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
 - accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979);
 - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984).
 4. Entro il termine della prima fase, la Romania adeguerà la sua legislazione nazionale alle disposizioni sostanziali dell'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra 1977, emendato nel 1979).
 5. Ai fini del paragrafo 3 del presente allegato e delle disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale, le parti contraenti sono la Romania, la Comunità economica europea e i suoi Stati membri, ciascuno per le proprie competenze nelle questioni attinenti alla proprietà industriale, intellettuale e commerciale coperte dalle suddette convenzioni o dall'articolo 76, paragrafo 1.
 6. Le disposizioni del presente allegato e le disposizioni dell'articolo 76, paragrafo 1 relative alla proprietà intellettuale lasciano impregiudicata la competenza della Comunità economica europea e dei suoi Stati membri in materia di proprietà industriale, intellettuale e commerciale.
-

ELENCO DEI PROTOCOLLI

PROTOCOLLO	RELATIVO ALL'ARTICOLO	TITOLO
N. 1	16	Sui tessili e sui capi di abbigliamento
N. 2	17	Sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (prodotti CECA)
N. 3	20	Sugli scambi, tra la Romania e la Comunità, di prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 20 dell'accordo
N. 4	35	Sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa
N. 5	37	Sulle specifiche disposizioni relative agli scambi tra la Romania, la Spagna e il Portogallo
N. 6	94	Sull'assistenza reciproca nel settore doganale
N. 7	126	Sulle concessioni con limiti annui

PROTOCOLLO N. 1

Sui tessili e sui capi di abbigliamento

Articolo 1

Il presente protocollo si applica ai tessili e ai capi di abbigliamento (in appresso denominati «prodotti tessili»), così definiti:

- per quanto riguarda gli aspetti quantitativi, i prodotti tessili sono quelli elencati all'allegato I dell'accordo bilaterale tra la Comunità e la Romania sul commercio dei prodotti tessili siglato l'11 luglio 1986 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1987, modificato dallo scambio di lettere siglato a Bruxelles il 20 settembre 1991, e i prodotti elencati nella tabella I dell'allegato all'accordo in forma di scambio di lettere che forma parte integrante del suddetto accordo bilaterale siglato l'11 luglio 1986;
- per quanto riguarda gli aspetti tariffari, i prodotti tessili sono quelli della sezione XI (capitoli da 50 a 63) della Nomenclatura combinata della Comunità e della tariffa doganale rumena.

Articolo 2

1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunità ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli da 50 a 63) della Nomenclatura combinata, originari della Romania ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo, vengono ridotti, fino ad eliminarli al termine di un periodo di sei anni dall'entrata in vigore dell'accordo, secondo il seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo, a cinque settimane del dazio di base;
- all'inizio del terzo anno, a quattro settimane del dazio di base;
- all'inizio del quarto anno, a tre settimane del dazio di base;
- all'inizio del quinto anno, a due settimane del dazio di base;
- all'inizio del sesto anno, a un settimana del dazio di base;
- all'inizio del settimo anno, sono aboliti i dazi residui.

2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Romania ai prodotti tessili della sezione XI (capitoli da 50 a 63) della tariffa doganale rumena, originari della Comunità ai sensi del protocollo n. 4 dell'accordo, vengono progressivamente aboliti conformemente all'articolo 11 dell'accordo.

3. I dazi doganali applicabili ai prodotti compensatori importati nella Comunità originari della Romania ai

sensi del protocollo n. 4 dell'accordo e derivanti dall'esecuzione in Romania di operazioni contemplate dal regolamento (CEE) n. 636/82 del Consiglio vengono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

4. Le disposizioni degli articoli 12 e 13 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti tessili tra le parti.

Articolo 3

1. Dalla data di entrata in vigore dell'accordo e fino all'entrata in vigore del protocollo di cui al paragrafo 2, gli aspetti quantitativi e le altre questioni connesse alle esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Romania continuano ad essere disciplinati dall'accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili tra la Romania e la Comunità europea, siglato l'11 luglio 1986 e applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 1987, modificato dallo scambio di lettere siglato a Bruxelles il 20 settembre 1991. Le parti convengono di apportare le necessarie modifiche di suddetto accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili per tener conto della politica comunitaria in materia dopo il 1° gennaio 1993.

Le parti convengono che, per quanto riguarda le esportazioni nella Comunità di prodotti tessili originari della Romania, l'articolo 26, paragrafo 2 e l'articolo 31 dell'accordo non si applicano durante il periodo di applicazione del suddetto accordo bilaterale sul commercio dei prodotti tessili.

2. La Romania e la Comunità si impegnano a negoziare non appena possibile un nuovo protocollo sugli aspetti quantitativi e sulle altre questioni connesse ai loro scambi di prodotti tessili, tenendo conto del futuro regime che disciplinerà il commercio internazionale dei prodotti tessili, in discussione nei negoziati multilaterali di Ginevra. Nel nuovo protocollo sono determinate le modalità e il calendario di abolizione degli ostacoli non tariffari. Questo periodo è pari a metà del periodo di integrazione che verrà deciso nei negoziati dell'Uruguay Round a partire dal 1° gennaio 1991, e non inferiore a cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 1993, o dall'entrata in vigore dell'accordo, se successiva. Il nuovo protocollo entra in vigore allo scadere dell'accordo sui prodotti tessili di cui al paragrafo 1.

3. In funzione dello sviluppo del commercio dei tessili tra le parti, del grado di accesso delle esportazioni tessili originarie della Comunità in Romania e dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, nel nuovo protocollo si dovrà prevedere un notevole mi-

glioramento del regime applicabile alle importazioni nella Comunità per quanto riguarda i livelli delle importazioni, i tassi di incremento, la flessibilità per i limiti quantitativi e l'abolizione di determinati limiti quantitativi esaminandoli caso per caso. In deroga all'articolo 26, paragrafo 2 e all'articolo 31 dell'accordo, il nuovo protocollo prevede anche un meccanismo di salvaguardia specifico per i tessuti. Detto meccanismo non è complessivamente più restrittivo del meccanismo di salvaguardia previsto nell'accordo sui tessuti di cui al paragrafo 1.

4. Le restrizioni quantitative e le misure di effetto equivalente applicabili alle importazioni in Romania di

prodotti tessili comunitari verranno abolite nel corso dello stesso periodo previsto per la soppressione delle restrizioni quantitative e delle misure di effetto equivalente alle importazioni tessili nella Comunità.

Articolo 4

Dall'entrata in vigore dell'accordo all'entrata in vigore del nuovo protocollo, non vengono imposte nuove restrizioni quantitative né misure di effetto equivalente, salvo quanto disposto nell'ambito dell'accordo e dei relativi protocolli.

PROTOCOLLO N. 2**Sui prodotti CECA***Articolo 1*

Il presente protocollo si applica ai prodotti elencati nell'allegato I del protocollo stesso.

CAPITOLO I**Prodotti di acciaio CECA***Articolo 2*

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Romania vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- 1) all'entrata in vigore dell'accordo, ciascun dazio viene ridotto all'80 % del dazio di base;
- 2) si effettuano ulteriori riduzioni al 60, al 40, al 20, al 10 e allo 0 % del dazio di base all'inizio del secondo, terzo, quarto, quinto e sesto anno dall'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 3

I dazi doganali applicabili in Romania alle importazioni di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- 1) per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato II a del presente protocollo, i dazi doganali sono aboliti all'entrata in vigore dell'accordo;
- 2) per quanto riguarda i prodotti elencati nell'allegato II b del presente protocollo, i dazi doganali sono progressivamente ridotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 2 dell'accordo;
- 3) per quanto riguarda i prodotti non elencati negli allegati II a o II b del presente protocollo, i dazi doganali sono progressivamente ridotti conformemente alle disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 4 dell'accordo.

Articolo 4

1. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunità di prodotti di acciaio CECA originari della Romania e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative all'importazione in Romania di prodotti di acciaio CECA originari della Comunità e le misure di effetto equivalente vengono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 5

Qualora, nel corso di un periodo uguale alla deroga prevista per le sovvenzioni di cui all'articolo 9, paragrafo 4, e dato il carattere particolarmente sensibile dei mercati dell'acciaio, le importazioni di specifici prodotti d'acciaio originari di una delle parti provochino o minaccino di provocare gravi danni ai fabbricanti di prodotti analoghi o gravi perturbazioni dei mercati dell'acciaio della controparte, le parti avviano immediatamente consultazioni per trovare una soluzione adeguata. In attesa di tale soluzione, e in deroga alle altre disposizioni dell'accordo, in particolare degli articoli 31 e 34, qualora circostanze eccezionali richiedano un intervento immediato la parte importatrice può adottare subito le misure quantitative o d'altro genere strettamente necessarie per far fronte alla situazione, nel rispetto degli obblighi internazionali e multilaterali.

CAPITOLO II**Prodotti di carbone CECA***Articolo 6*

I dazi doganali applicabili alle importazioni nella Comunità di prodotti di carbone CECA originari della Romania vengono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario:

- 1) il 1° gennaio 1994 ciascun dazio sarà ridotto al 50 % del dazio di base;
- 2) il 31 dicembre 1995 i dazi rimanenti saranno eliminati.

Articolo 7

I dazi doganali applicabili alle importazioni in Romania di prodotti di carbone CECA originari della Comunità sono aboliti alla data di entrata in vigore dell'accordo.

Articolo 8

1. Le restrizioni quantitative applicabili nella Comunità ai prodotti di carbone CECA originari della Romania e le misure di effetto equivalente vengono abolite entro un anno dall'entrata in vigore dell'accordo, fatta eccezione per quelle relative ai prodotti e alle regioni di cui all'allegato III, che vengono abolite entro quattro anni dall'entrata in vigore dell'accordo.

2. Le restrizioni quantitative applicabili in Romania sulle importazioni di prodotti di carbone originari della Comunità e le misure di effetto equivalente sono abolite all'entrata in vigore dell'accordo.

CAPITOLO III

Disposizioni comuni

Articolo 9

1. Quanto segue è incompatibile con il corretto funzionamento dell'accordo, poiché può compromettere gli scambi tra la Comunità e la Romania:

- 1) tutti gli accordi di cooperazione o concentrazione tra imprese, le decisioni delle associazioni di imprese e le pratiche concertate tra imprese che si prefiggono o hanno l'effetto di impedire, limitare o distorcere la concorrenza;
- 2) lo sfruttamento abusivo, da parte di una o più imprese, di una posizione dominante sull'intero territorio, o in una parte considerevole, della Comunità o della Romania;
- 3) qualsiasi forma di aiuti di Stato, fatte eccezione per le deroghe concesse a norma del trattato CECA.

2. Tutte le pratiche contrarie al presente articolo saranno valutate secondo criteri derivanti dall'applicazione degli articoli 65 e 66 del trattato che istituisce la CECA, degli articoli 85 e 86 del trattato che istituisce la CEE e delle norme in materia di aiuti di Stato, compreso il diritto derivato.

3. Entro tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo, il consiglio di associazione adotta le disposizioni necessarie per l'applicazione dei paragrafi 1 e 2.

4. Le parti contraenti riconoscono che, nei primi cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, in deroga al paragrafo 1, punto 3 del presente articolo, la Romania può eccezionalmente, per quanto riguarda i prodotti di acciaio CECA, concedere aiuti di Stato a scopo di ristrutturazione, a condizione che:

- gli aiuti contribuiscano a rendere vitali le imprese beneficiarie, nelle normali condizioni di mercato, per la fine del periodo di ristrutturazione;

- l'importo e l'intensità degli aiuti siano strettamente limitati alla misura assolutamente necessaria per ripristinare detta vitalità e vengano progressivamente ridotti;

- il programma di ristrutturazione sia connesso ad una razionalizzazione globale e alla riduzione della capacità in Romania.

5. Ciascuna delle parti deve garantire la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato scambiando ininterrottamente informazioni complete con l'altra parte relative all'importo, all'intensità e alla finalità dell'aiuto, e comunicando un piano di ristrutturazione dettagliato.

6. Se la Comunità o la Romania ritengono che una determinata pratica sia incompatibile con il combinato disposto dei paragrafi 1 e 4 del presente articolo, e che:

- le disposizioni di applicazione di cui al paragrafo 3 non siano sufficienti per risolvere la questione, o
- in mancanza di tali disposizioni, che tali pratiche causano o minacciano di causare pregiudizio agli interessi dell'altra parte o grave pregiudizio alla sua industria nazionale,

la parte lesa può prendere le misure appropriate a condizione che, entro trenta giorni, non si trovi nessuna soluzione attraverso le consultazioni, che devono essere tenute entro trenta giorni.

Nel caso di pratiche incompatibili con il paragrafo 1, punto 3 del presente articolo, dette misure appropriate possono comprendere soltanto quelle adottate conformemente alle procedure e alle condizioni stabilite dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, nonché da tutti gli altri strumenti negoziati nel suo ambito e applicabili tra le parti.

Articolo 10

Le disposizioni degli articoli da 12 a 14 dell'accordo si applicano agli scambi di prodotti CECA tra le parti.

Articolo 11

Le parti convengono che uno degli organismi speciali creati dal consiglio di associazione debba essere un gruppo di contatto, che discuterà dell'esecuzione del presente protocollo.

ALLEGATO I

Elenco dei prodotti di acciaio e di carbone CECA

2601 11 00	7207 20 33	7209 13 10	7212 10 10	7219 14 10
2601 12 00	7207 20 51	7209 13 90	7212 10 91	7219 14 90
	7207 20 55	7209 14 10	7212 21 11	7219 21 11
2602 00 00	7207 20 57	7209 14 90	7212 29 11	7219 21 19
	7207 20 71	7209 21 00	7212 30 11	7219 21 90
2619 00 10		7209 22 10	7212 40 10	7219 22 10
	7208 11 00	7209 22 90	7212 40 91	7219 22 90
2701 11 00	7208 12 10	7209 23 10	7212 50 31	7219 23 10
2701 11 90	7208 12 91	7209 23 90	7212 50 51	7219 23 90
2701 12 10	7208 12 95	7209 24 10	7212 60 11	7219 24 10
2701 12 90	7208 12 98	7209 24 91	7212 60 91	7219 24 90
2701 19 00	7208 13 10	7209 24 99		7219 31 10
2701 20 00	7208 13 91	7209 31 00	7213 10 00	7219 31 90
	7208 13 95	7209 32 10	7213 20 00	7219 32 10
2702 10 00	7208 13 98	7209 32 90	7213 31 00	7219 32 90
2702 20 00	7208 14 10	7209 33 10	7213 39 00	7219 33 10
	7208 14 91	7209 33 90	7213 41 00	7219 33 90
2704 00 19	7208 14 99	7209 34 10	7213 49 00	7219 34 10
2704 00 30	7208 21 10	7209 34 90	7213 50 10	7219 34 90
	7208 21 90	7209 41 00	7213 50 90	7219 35 10
7201 10 11	7208 22 10	7209 42 10		7219 35 90
7201 10 19	7208 22 91	7209 42 90	7214 20 00	7219 90 11
7201 10 30	7208 22 95	7209 43 10	7214 30 00	7219 90 19
7201 10 90	7208 22 98	7209 43 90	7214 40 10	
7201 20 00	7208 23 10	7209 44 10	7214 40 91	7220 11 00
7201 30 10	7208 23 91	7209 44 90	7214 40 99	7220 12 00
7201 30 90	7208 23 95	7209 90 10	7214 50 10	7220 20 10
7201 40 00	7208 23 98		7214 50 91	7220 20 10
	7208 24 10	7210 11 10	7214 50 99	7220 90 11
7202 11 20	7208 24 91	7210 12 11	7214 60 00	7220 90 31
7202 11 80	7208 24 99	7210 12 19		
7202 99 11	7208 31 00	7210 20 10	7215 90 10	7221 00 10
	7208 32 10	7210 31 10		7221 00 90
7203 10 00	7208 32 30	7210 39 10	7216 10 00	
7203 90 00	7208 32 51	7210 41 10	7216 21 00	7222 10 11
	7208 32 59	7210 49 10	7216 22 00	7222 10 19
7204 10 00	7208 32 91	7210 50 10	7216 31 11	7222 10 51
7204 21 00	7208 32 99	7210 60 11	7216 31 19	7222 10 59
7204 29 00	7208 33 10	7210 60 19	7216 31 91	7222 10 99
7204 30 00	7208 33 91	7210 70 31	7216 31 99	7222 30 10
7204 41 10	7208 33 99	7210 70 39	7216 32 11	7222 40 11
7204 41 91	7208 34 10	7210 90 31	7216 32 19	7222 40 19
7204 41 99	7208 34 90	7210 90 33	7216 32 91	7222 40 30
7204 49 10	7208 35 10	7210 90 35	7216 32 99	
7204 49 30	7208 35 90	7210 90 39	7216 33 10	7224 10 00
7204 49 91	7208 41 00		7216 33 90	7224 90 01
7204 49 99	7208 42 10	7211 11 00	7216 40 10	7224 90 09
7204 50 10	7208 42 30	7211 12 10	7216 40 90	7224 90 15
7204 50 90	7208 42 51	7211 12 90	7216 50 10	7224 90 30
	7208 42 59	7211 19 10	7216 50 90	
7206 10 00	7208 42 91	7211 19 91	7216 90 10	7225 10 10
7206 90 00	7208 42 99	7211 19 99		7225 10 91
	7208 43 10	7211 21 00	7218 10 00	7225 10 99
7207 11 11	7208 43 91	7211 22 10	7218 90 11	7225 20 10
7207 11 19	7208 43 99	7211 22 90	7218 90 13	7225 20 30
7207 12 11	7208 44 10	7211 29 10	7218 90 15	7225 30 00
7207 12 19	7208 44 90	7211 29 91	7218 90 19	7225 40 10
7207 19 11	7208 45 10	7211 29 99		7225 40 30
7207 19 15	7208 45 90	7211 30 10	7219 11 10	7225 40 50
7207 19 31	7208 90 10	7211 41 10	7219 11 90	7225 40 70
7207 20 11		7211 41 91	7219 12 10	7225 40 90
7207 20 15	7209 11 00	7211 49 10	7219 12 90	7225 50 10
7207 20 17	7209 12 10		7219 13 10	7225 50 90
7207 20 31	7209 12 90	7211 90 11	7219 13 90	7225 90 10

7226 10 10	7226 92 10	7227 90 30	7228 30 10	7301 10 00
7226 10 30	7226 99 11	7227 90 80	7228 30 30	
7226 20 10	7226 99 31		7228 30 80	7302 10 31
7226 20 31		7228 10 10	7228 60 10	7302 10 39
7226 20 51		7228 10 30	7228 70 10	7302 10 90
7226 20 71	7227 10 00	7228 20 11	7228 70 31	7302 20 00
7226 91 10	7227 20 00	7228 20 19	7228 80 10	7302 40 10
7226 91 90	7227 90 10	7228 20 30	7228 80 90	7302 90 10

ALLEGATO II a

Elenco dei prodotti di cui agli articoli 3, paragrafo 1 e 7

2601 11 00	2702 10 00	7202 99 11	7204 49 30	7210 60 19
2601 12 00	2702 20 00		7204 49 91	7210 90 31
		7203 10 00	7204 49 99	7210 90 33
2602 00 00	2704 00 19	7203 90 00	7204 50 10	7210 90 35
	2704 00 30		7204 50 90	7210 90 39
2619 00 10	7201 10 11	7204 10 00		7218 10 00
	7201 10 19	7204 21 00	7206 10 00	7218 90 11
2701 11 10	7201 10 30	7204 29 00	7206 90 00	7218 90 13
2701 11 90	7201 10 90	7204 30 00		7218 90 15
2701 12 10	7201 20 00	7204 41 10		7218 90 19
2701 12 90	7201 30 10	7204 41 91	7210 12 11	7218 90 50
2701 19 00	7201 30 90	7204 41 99	7210 12 19	
2701 20 00	7201 40 00	7204 49 10	7210 60 11	7301 10 00

ALLEGATO II b

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 2

7202 11 20	7207 20 11	7220 11 00	7227 10 00	7228 20 30
7202 11 80	7207 20 15	7220 12 00	7227 20 10	7228 30 10
	7207 20 17	7220 20 10	7227 90 10	7228 30 30
7207 11 11	7207 20 31	7220 90 11	7227 90 30	7228 30 80
7207 11 19	7207 20 33	7220 90 31	7227 90 80	7228 60 10
7207 12 11	7207 20 51			7228 70 10
7207 12 19	7207 20 55	7222 30 10	7228 10 10	7228 70 31
7207 19 11	7207 20 57	7222 40 11	7228 10 30	7228 80 10
7207 19 15	7207 20 71	7222 40 19	7228 20 11	7228 80 90
7207 19 31		7222 40 30	7228 20 19	

*ALLEGATO III***Prodotti e regioni che figurano tra le eccezioni di cui all'articolo 8 del protocollo CECA***Prodotti*

2601 11 00	2702 10 00
2601 12 00	2702 20 00
2602 00 00	2704 00 19
	2704 00 30
2619 00 10	

Regioni

2701 11 00	Tutte le regioni:
2701 11 90	
2701 12 10	— della Repubblica federale di Germania
2701 12 90	
2701 19 00	
2701 20 00	— del Regno di Spagna

PROTOCOLLO N. 3

Sugli scambi, tra la Romania e la Comunità, di prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 20 dell'accordo

Articolo 1

1. La Comunità accorda le concessioni tariffarie figuranti nell'allegato A per i prodotti originari della Romania.

Per le merci per le quali è prevista una riduzione dell'elemento agricolo, in base alle disposizioni dell'articolo 3, detta riduzione è applicabile nei limiti delle quantità stabilite nell'allegato B.

2. A partire dal 1° gennaio 1996, la Romania accorderà per i prodotti agricoli trasformati originari della Comunità di cui all'allegato C le concessioni tariffarie stabilite in conformità del presente protocollo.

3. Il consiglio di associazione può:

- ampliare l'elenco dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- aumentare le quantità di prodotti agricoli trasformati che beneficiano delle concessioni di cui all'allegato B.

4. Il consiglio di associazione può sostituire le concessioni di cui ai paragrafi 1 e 2 con un regime di importi compensativi, senza limitazioni quantitative, definito tenendo conto delle disparità di prezzo dei prodotti agricoli constatate sui mercati della Comunità e della Romania per i prodotti agricoli che entrano nella fabbricazione dei prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo. Esso stabilisce l'elenco delle merci soggette a detti importi, nonché l'elenco dei prodotti di base, ed adotta, a tal fine, le modalità generali di applicazione.

Articolo 2

Ai fini degli articoli seguenti s'intende per:

- «merci»: i prodotti agricoli trasformati contemplati dal presente protocollo;
- «elemento agricolo dell'imposizione»: la parte dell'imposizione corrispondente alle quantità di prodotti agricoli incorporate e dedotta dall'imposizione applicabile a questi prodotti quando vengano importati tal quali;
- «elemento non agricolo dell'imposizione»: la parte dell'imposizione ottenuta deducendo dall'imposizione totale l'elemento agricolo dell'imposizione;

— «prodotti di base»: i prodotti agricoli che si considerano entrati nella fabbricazione delle merci ai sensi del regolamento (CEE) n. 3033/80;

— «importo di base»: l'importo calcolato per un prodotto di base conformemente all'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3033/80 e che serve a determinare l'elemento mobile applicabile ad una merce particolare, conformemente a questo stesso regolamento.

Articolo 3

1. A partire dall'entrata in vigore del presente accordo la Comunità sopprime gradualmente l'elemento non agricolo dell'imposizione, secondo le scadenze figuranti nell'allegato A.

2. La Comunità applica alle importazioni originarie della Romania un elemento agricolo all'importazione stabilito in base alle seguenti disposizioni:

- a) Per le merci per le quali l'allegato A prevede un elemento agricolo (MOB), quest'ultimo è uguale a quello applicabile alle importazioni da tutti i paesi terzi.
- b) Per le merci per le quali l'allegato A prevede un elemento agricolo ridotto (MOBR), detto elemento è calcolato riducendo del 20 % nel 1993, del 40 % nel 1994 e del 60 % a partire dal 1995 gli importi di base per i quali è accordata una riduzione del prelievo in applicazione del presente accordo e riducendo rispettivamente del 10, del 20 e del 30 % l'importo di base per gli altri prodotti di base.

Detta riduzione dell'elemento agricolo è accordata unicamente nei limiti dei contingenti tariffari stabiliti nell'allegato B; per le quantità eccedenti tali contingenti tariffari viene ripristinato l'elemento mobile applicabile nei confronti di qualsiasi paese terzo.

3. L'elemento agricolo dell'imposizione è determinato in base alle regole applicabili all'importazione dei prodotti agricoli trasformati non contemplati dall'allegato II del trattato che istituisce la Comunità economica europea, tenuto conto delle riduzioni previste dal paragrafo 2, lettera b).

Articolo 4

1. La Romania determina, entro il 1° luglio 1995, l'elemento agricolo dell'imposizione delle merci di cui all'allegato C sulla base dei dazi applicabili nel 1995 all'im-

portazione dei prodotti agricoli di base originari della Comunità che si considerano entrati nella fabbricazione di tali merci. Essa comunica queste informazioni al consiglio di associazione.

2. I dazi applicabili in Romania alle merci di cui all'allegato C dall'entrata in vigore dell'accordo fino al 31 dicembre 1995 sono quelli in vigore il 28 febbraio 1993; tuttavia, se in seguito alle riforme della politica agraria rumena l'incidenza dell'elemento agricolo dell'imposizione definita all'articolo 2 dovesse aumentare, la Romania provvede a darne comunicazione al consiglio di associazione che può accettare l'aumento del dazio in causa fino alla concorrenza di tale incidenza.

3. La Romania riduce gradualmente l'imposizione applicabile alle merci di cui all'allegato C secondo le scadenze stabilite dal consiglio di associazione. La soppressione dell'elemento non agricolo dell'imposizione sarà attuata entro e non oltre il 1° gennaio 2000. La riduzione dell'elemento agricolo dell'imposizione sarà stabilita dal consiglio di associazione sulla base delle concessioni applicabili (all'importazione in Romania) ai prodotti di base.

Articolo 5

Le riduzioni degli elementi mobili di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b) si applicano unicamente a partire dal 1° agosto 1993.

ALLEGATO A

Dazi applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti originari della Romania

Codice NC	Designazione delle merci	Aliquote di dazio				
		di base	all'entrata in vigore	dopo un anno	finale	applicabile dopo ... anni
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:					
0403 10	— iogurt:					
da 0403 10 51 a 99	--- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
0403 90	— altri:					
da 0403 90 71 a 99	--- aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
0710	Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati:					
0710 40	— Granturco dolce	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
0711	Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati:					
0711 90	— altri ortaggi o legumi; miscele di ortaggi o legumi:					
	--- Ortaggi o legumi:					
0711 90 30	---- Granturco dolce	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1517	Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:					
1517 10	— Margarina, esclusa la margarina liquida:					
1517 10 10	--- avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1517 90	— altri:					
1517 90 10	--- aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10 % ma inferiore o uguale a 15 %	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1519 12 00	-- Acido aleico	3	0	0	0	0
1519 20	- Acidi grassi industriali	5	3,3	3,3	3,3	0
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):					
1704 10	- Gomme da masticare (Chewing-gum), anche rivestite di zucchero:					
da 1704 10 11 a 19	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2 + MOB MAX 23	0 + MOBR MAX 23	0 + MOBR MAX 23	0 + MOBR MAX 23	0
da 1704 10 91 a 99	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 60 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	2 + MOB MAX 18	0 + MOBR MAX 18	0 + MOBR MAX 18	0 + MOBR MAX 18	0
1704 90 10	-- estratti di liquerizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10 %, in peso, senza aggiunta di altre materie	9	9	9	9	0
1704 90 30	-- preparazione detta «cioccolato bianco»	4 + MOB MAX 27 + AD S/Z	2 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
	-- altri:					
1704 90 51	---- impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore a 1 kg:					
	----- fondenti a base di zuccheri:					
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
	-- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
	----- altri	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1704 90 55	---- Pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1704 90 61	---- Confetti e prodotti simili confettati	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
da 1704 90 65 a 81	---- altri	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	----- altri:					
1704 90 99	----- altri:					
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
	— aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	3 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
1803	Pasta di cacao, anche sgrassata	11	8,8	6,6	0	4
1804 00 00	Burro, grasso e olio di cacao	8	6,4	4,8	0	4
1805 00 00	Cacao in polvere, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	9	7,2	5,4	0	4
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao:					
1806 10	— Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:					
1806 10 10	-- non contenente o contenente, in peso, meno di 65 % di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio:					
	---- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio inferiore o uguale a 5 %:					
	----- dolcificato esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3	0	0	0	0
	----- altri	10	8	6	0	4
	--- altri:					
	----- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	----- altri	10 + MOB	5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1806 10 30	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio uguale o superiore a 65 % e inferiore a 80 %:					
	--- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	--- altri	10 + MOB	5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1806 10 90	-- avente tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio, uguale o superiore a 80 %:					
	---- dolcificati esclusivamente con aggiunta di saccarosio	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	--- altri	10 + MOB	5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1806 20	— altre preparazioni presentate in blocchi o in barre di peso superiore a 2 kg allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli e forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto superiore a 2 kg:					
1806 20 10	-- aventi tenore, in peso, di burro di cacao uguale o superiore a 31 % o aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 31 %	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 30	-- aventi tenore totale, in peso, di burro di cacao e di materia grassa proveniente dal latte uguale o superiore a 25 % o inferiore a 31 %	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
	--- altre:					
1806 20 50	---- aventi tenore in peso di burro di cacao uguale o superiore a 18 %	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 70	---- Preparazioni dette «Chocolate-milk-crumb»	19 + MOB	12,7 + MOB	6,3 + MOB	0 + MOB	2
1806 20 80 00/80	---- Glassatura al cacao:					
1806 20 80 10/80	----- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 80 90/80	----- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 95 00/80	---- altre:					
1806 20 95 10/80	----- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 20 95 90/80	----- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
1806 31	-- ripiene	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 32	-- non ripiene	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90	— altre:					
da 1806 90 11 a 39	-- Cioccolato e prodotti di cioccolato	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1806 90 50	-- Prodotti a base di zuccheri e loro succedanei fabbricati con prodotti di sostituzione dello zucchero, contenenti cacao	9 + MOB MAX 27 + AD S/Z	4,5 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90 60	-- Pasta da spalmare contenente cacao:					
	---- in imballaggi immediati di contenuto netto uguale o superiore ad 1 kg	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
	---- altre	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90 70	-- Preparazioni per bevande, contenenti cacao	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
1806 90 90	-- altre:					
	---- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
	---- aventi tenore, in peso, di saccarosio uguale o superiore a 70 % (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio)	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	0 + MOB MAX 27 + AD S/Z	1
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove:					
1901 10 00	- Preparazioni per l'alimentazione dei bambini, condizionate per la vendita al minuto	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
1901 20	- Miscele e paste per la preparazione dei prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria della voce 1905	0 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
1901 90	- altri:					
	-- Estratti di malto:					
1901 90 11	---- aventi tenore, in peso, di estratto secco uguale o superiore a 90 %	8 + MOB	4 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1901 90 19	---- altri	8 + MOB	4 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
1901 90 90	-- altri:					
	---- Preparazioni a base di farina di legumi da granella in forma di dischi essiccati al sole o pasta nota con nome di «papad»	0	0	0	0	
	---- altre	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: — Paste alimentari, non cotte né farcite né altrimenti preparate:					
1902 11	— contenenti uova	12 + MOB	6 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1902 19	— altre	12 + MOB	6 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1902 20	— Paste alimentari farcite (anche cotte o altrimenti preparate):					
da 1902 20 91 a 99	— altre	13 + MOB	7,5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1902 30	— altre paste alimentari	10 + MOB	5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1902 40	— Cuscus:					
1902 40 10	— non preparato	12 + MOB	6 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1902 40 90	— altro	10 + MOB	5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciate o forme simili: — Succedanei di tapioca e di sago preparati da patate o da altre fecole — altri	10 + MOB 2 + MOB	5 + MOB 0 + MOB	0 + MOB 0 + MOB	0 + MOB 0 + MOB	1 0
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati:					
1904 10	— Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura	0 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
1904 90	— altri:					
	— Riso	3 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	— altri	2 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili:					
1905 10	— Pane croccante detto «Knäckebröt»	0 + MOB MAX 24 + AD D/Z	0 + MOBR MAX 24 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 24 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 24 + AD S/Z	0
1905 20	— Pane con spezie (panpepato)	0 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
ex 1905 30	— Biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdini:					
da 1905 30 11 a 59 e 99		13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	6,5 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	-- altri:					
	---- Cialde e cialdini:					
1905 30 91	----- salate, anche ripiene	13 + MOBR MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
1905 40	-- Fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati	14 + MOB	7 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
1905 90	-- altri:					
1905 90 10	-- Pane azimo (mazoth)	0 + MOB MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M	0 + MOBR MAX 20 + AD F/M	0
1905 90 20	-- Ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
	-- altri:					
1905 90 30	---- Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta ed avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno non superiore al 5 % in peso sulla materia secca	4 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
1905 90 40	---- Cialde e cialdini aventi un tenore di umidità superiore a 10 %	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
1905 90 45 e 55	---- Biscotti; prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
	---- altri:					
1905 90 60	----- con aggiunta di dolcificanti	13 + MOB MAX 35 + AD S/Z	6,5 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 35 + AD S/Z	1
1905 90 90	----- altri	13 + MOB MAX 30 + AD F/M	6,5 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	0 + MOBR MAX 30 + AD F/M	1
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico:					
2001 90	-- altri:					
2001 90 30	-- Granturco dolce (Zea mays var, saccharata)	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2001 90 40	-- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2004	Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati:					
2004 10	-- Patate:					
2004 10 91	---- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	11 + MOB	5,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2004 90 10	-- Granturco dolce (Zea mays var, saccharata)	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2005	altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico non congelati:					
2005 20	— Patate:					
2005 20 10	--- sotto forma di farina, semolino o fiocchi	11 + MOB	5,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2005 80	— Granturco dolce (Zea mays var. saccharata)	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominante né comprese altrove:					
	— Frutta a guscio, arachidi ed altri semi, anche mescolati tra loro:					
2008 11	--- Arachidi:					
2008 11 10	---- Burro di arachidi	20	14,1	8,2	8,2	1
	— altri, compresi i miscugli, esclusi quelli compresi nella sottovoce 2008 19:					
2008 91 00	--- Cuori di palma	7	7	7	7	—
2008 99	--- altri:					
	---- senza aggiunta di alcole:					
	----- senza aggiunta di zuccheri:					
2008 99 85	----- granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var, saccharata)	3 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	0
2008 99 81	----- Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5 %	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2101	Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, tè o mate; cicoria torrefatta ed altri sucedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
2101 10	— Estratti, essenze e concentrati di caffè e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di caffè:					
	--- Preparazioni:					
	---- Estratti, essenze o concentrati					
2101 10 99	---- altri	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2101 20	— Estratti, essenze e concentrati di tè o di mate e preparazioni a base di questi estratti, essenze o concentrati, o a base di tè o di mate:					
2101 20 10	--- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio o di isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:					
	---- Preparazioni a base di tè o di mate	0	0	0	0	0
	---- altri:	6	4,4	4,4	4,4	0
2101 20 90	--- altri	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2101 30	— Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati:					
	--- Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè:					
2101 30 11	---- Cicoria torrefatta	18	12,9	7,7	7,7	1
2101 30 19	---- altri	2 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
2101 30 91	--- Estratti, essenze e concentrati di cicoria torrefatta e di altri succedanei torrefatti del caffè:					
	---- di cicoria torrefatta	22	15,3	8,6	8,6	1
2101 30 99	---- altri	2 + MOB	0 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	0
2102	Lieviti (vivi o morti); altri microrganismi monocellulari morti (esclusi i vaccini della voce 3002); lieviti in polvere, preparati:					
2102 10	— Lieviti vivi:					
2102 10 10	--- Lieviti madre selezionati (lieviti di coltura)	8	7,4	7,4	7,4	1
da 2102 10 31 a 39	--- Lieviti di panificazione	4 + MOB	2 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2102 10 90	--- altri	10	8,8	8,8	8,8	0
2102 20	— Lieviti morti; altri microrganismi monocellulari morti:					
	--- Lieviti morti:					
2102 20 11	---- in tavolette, cubi o presentazioni simili, od anche in imballaggi immediati di contenuto netto di 1 kg o meno	6	3	3	3	1
2102 30 00	— Lieviti in polvere preparati	3	3	3	3	0

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2103	Preparazioni per salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:					
2103 10	— Salsa di soia:					
	— a base di olio vegetale	12	8,2	4,4	4,4	1
	— altra	5	4,4	4,4	4,4	0
2103 20	— Salsa «ketchup» ed altre salse al pomodoro:					
	— Salse a base di purea di pomodoro	6	6	6	6	0
	— altre	16	11,5	7	7	1
2103 30	— Farina di senapa e senapa preparata:					
2103 30 90	— Senapa preparata	7	6,5	6,5	6,5	0
2103 90	— altri:					
2103 90 90	— altri:					
	---- contenenti pomodoro:					
	----- a base di salsa «ketchup»	7	5,9	5,9	5,9	0
	----- altri	12	9	5,9	5,9	1
	---- altri:					
	----- a base di olio vegetale	12	9	5,9	5,9	1
	----- altri	5	5	5	5	0
2104	Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati; preparazioni alimentari composte omogeneizzate:					
2104 10	— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati:					
	— contenenti pomodoro	11	9	7	7	1
	— altri	11	9	7	7	1
2104 20 00	— Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	17	12,8	8,6	8,6	1
2105	Gelati, anche contenenti cacao	12 + MOB MAX 27 + AD S/Z	6 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	0 + MOBR MAX 27 + AD S/Z	1
2106	Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove:					
2106 10	— Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate:					
2106 10 10	— non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materia grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola	20	14,1	8,2	8,2	1

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2106 10 90	-- altri	13 + MOB	6,5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
2106 90	- altre:					
2106 90 10	-- Preparazioni dette «fondute»	13 + MOB MAX 35 ECU/ 100 kg/netto	6,5 + MOBR MAX 30 ECU/ 100 kg/netto	0 + MOBR MAX 25 ECU/ 100 kg/netto	0 + MOBR MAX 25 ECU/ 100 kg/netto	1
2106 90 91	-- altre:					
	---- non contenenti materie grasse provenienti dal latte, né proteine del latte, né saccarosio, né isoglucosio, né glucosio, né amido o fecola, o contenenti in peso meno di 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, meno di 2,5 % di proteine del latte, meno di 5 % di saccarosio, o d'isoglucosio, meno di 5 % di glucosio o di amido o fecola:					
ex 2106 90 91	----- Prodotti idrolizzati di proteine; autolisati di lievito	20	14,8	9,6	4,4	2
ex 2106 90 91	----- altri	20	14,8	9,6	4,4	2
2106 90 99	---- altri:					1
	----- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) inferiore a 70 %	13 + MOB	6,5 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1
	----- aventi tenore, in peso, di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) uguale o superiore a 70 %	13 + MOB	6,5 + MOB	0 + MOB	0 + MOB	1
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009:					
2202 10	- Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di aromatizzanti	6	3	0	0	1
2202 90	- altre:					
2202 90 10	-- non contenenti prodotti delle voci da 0401 a 0404 o materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404:					
ex 2202 90 10	---- contenenti zucchero (saccarosio o zucchero invertito)	6	3	0	0	1
	---- altre	6	6	6	6	0
da 2202 90 91 a 99	-- altre	8 + MOB	4 + MOBR	0 + MOBR	0 + MOBR	1

ALLEGATO B

Contingenti tariffari applicabili all'importazione nella Comunità di merci originarie della Romania per le quali è accordata una riduzione dell'elemento mobile ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

Codice NC	Designazione delle merci	Quantitativi (t)				
		1993	1994 (1993 × 1,1)	1995 (1993 × 1,2)	1996 (1993 × 1,3)	1997 e segg. (1993 × 1,4)
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	1 200	1 320	1 440	1 560	1 680
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	650	715	780	845	910
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	285	314	342	371	399
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati	180	198	216	234	252
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	850	935	1 020	1 105	1 190
2101 30	— Cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati	100	110	120	130	140
2105	Gelati, anche contenenti cacao	70	77	84	91	98
2106	Preparazioni alimentari non nominante né comprese altrove	600	660	720	780	840
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	10	11	12	13	14

*ALLEGATO C***Merci di cui all'articolo 1, paragrafo 2**

0403 10 51	1805 00 00	1905 30 51
0403 10 53		1905 30 59
0403 10 59	1806 10 10	1905 30 91
0403 10 91	1806 10 30	1905 30 99
0403 10 93	1806 10 90	1905 90 40
0403 10 99	1806 20 10	1905 90 45
0403 90 71	1806 20 30	1905 90 55
0403 90 73	1806 20 50	1905 90 60
0403 90 79	1806 20 70	1905 90 90
0403 90 91	1806 20 80	
0403 90 93	1806 20 95	
0403 90 99		2001 90 30
	1901 90 11	
0710 40 00	1901 90 19	2101 30 11
		2101 30 19
0711 90 30	1902 11 10	2101 30 91
	1902 11 90	2101 30 99
1302 31 00	1902 19 11	
	1902 19 19	
1704 10 11	1902 19 90	2102 10 10
1704 10 19	1902 20 91	2102 10 31
1704 10 91	1902 20 99	2102 10 39
1704 10 99	1902 30 10	2102 10 90
1704 90 30	1902 30 90	2102 20 11
1704 90 55	1902 40 10	2102 20 19
	1902 40 90	2102 30 90
		2102 30 00
1803 10 00		
1803 20 00	1905 30 11	
	1905 30 19	2106 10 10
1804 00 00	1905 30 30	2106 10 90

PROTOCOLLO N. 4**Sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa****TITOLO I****DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»***Articolo 1***Criteri di origine**

Ai fini dell'applicazione dell'accordo e fatte salve le disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente protocollo, sono considerati:

1) Prodotti originari della Comunità:

- a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunità ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
- b) i prodotti ottenuti nella Comunità e contenenti materiali non totalmente ottenuti nella Comunità, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

2. Prodotti originari della Romania:

- a) i prodotti totalmente ottenuti in Romania ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo;
- b) i prodotti ottenuti in Romania e contenenti materiali non totalmente ottenuti in Romania, a condizione che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo.

*Articolo 2***Cumulo bilaterale**

1. In deroga all'articolo 1, punto 1, lettera b), i materiali originari della Romania ai sensi del presente protocollo sono considerati alla stregua di materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

2. In deroga all'articolo 1, punto 2, lettera b), i materiali originari della Comunità ai sensi del presente protocollo sono considerati alla stregua di materiali originari della Romania e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Romania, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle

previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

*Articolo 3***Cumulo con i materiali originari della Bulgaria**

1. Nella misura in cui gli scambi tra la Comunità e la Bulgaria, e tra la Romania e la Bulgaria, sono disciplinati da accordi contenenti norme identiche a quelle del presente protocollo, si applicano le disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 5.

2. a) In deroga all'articolo 1, punto 1, lettera b), e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 5, i materiali originari della Bulgaria ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunità e la Bulgaria sono considerati alla stregua di materiali originari della Comunità e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, nella Comunità, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto nella Comunità di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

b) In deroga all'articolo 1, punto 2, lettera b), e fatte salve le disposizioni dei paragrafi 3 e 5, i materiali originari della Bulgaria ai sensi del protocollo n. 4 allegato all'accordo tra la Comunità e la Bulgaria sono considerati alla stregua di materiali originari della Romania e non si richiede che tali materiali siano stati oggetto, in Romania, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti, a condizione che siano stati oggetto in Romania di lavorazioni o trasformazioni che vanno aldilà di quelle previste dall'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

3. I prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotti originari in virtù delle disposizioni del paragrafo 2 conservano il carattere di prodotti originari rispettivamente della Comunità o della Romania unicamente se il valore aggiunto supera il valore dei materiali utilizzati originari della Bulgaria.

In caso contrario, ai fini dell'applicazione del presente accordo o dell'accordo tra la Comunità e la Bulgaria i prodotti in questione si considerano originari della Bulgaria.

4. Per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica dei prodotti e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati non originari del paese in cui sono ottenuti tali prodotti.

5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, si applicano regole d'origine identiche a quelle del presente protocollo negli scambi tra la Comunità e la Bulgaria e tra la Romania e la Bulgaria.

Articolo 4**Prodotti totalmente ottenuti**

1. Ai sensi dell'articolo 1, punto 1, lettera a) e punto 2, lettera a), sono considerati «totalmente ottenuti» nella Comunità o in Romania:

- a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo o dal loro fondo marino od oceanico;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi che ivi sono allevati;
- e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi;
- g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f);
- h) gli articoli fuori uso a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al ricupero di materie prime;
- i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a i).

2. L'espressione «loro navi» di cui al paragrafo 1, lettera f) si applica soltanto nei confronti delle navi:

- che sono immatricolate o registrate in Romania o in uno Stato membro della Comunità;
- che battono bandiera della Romania o di uno Stato membro della Comunità;
- che appartengono almeno per metà a cittadini della Romania o di Stati membri della Comunità o ad una società la cui sede principale è situata in uno di tali Stati o in Romania, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini della Romania o di Stati membri della Comunità e di cui, inoltre, per quanto riguarda la società di persone o le società a responsabilità limitata, almeno la metà del capitale appartiene a tali Stati, alla Romania, a loro enti pubblici o cittadini;

— il cui stato maggiore è interamente composto di cittadini della Romania o di Stati membri della Comunità;

— e il cui equipaggio è composto, almeno per il 75 %, di cittadini della Romania o di Stati membri della Comunità.

3. Le espressioni «la Romania» e «la Comunità» comprendono anche le acque territoriali degli Stati membri della Comunità o della Romania.

Le navi operanti in alto mare, comprese le «navi officina» a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunità o della Romania, purché rispondano alle condizioni di cui al paragrafo 2.

Articolo 5**Prodotti sufficientemente lavorati**

1. Ai fini dell'articolo 1, i materiali non originari sono considerati sufficientemente lavorati o trasformati quando il prodotto ottenuto è classificato in una voce doganale diversa da quella in cui sono classificati tutti i materiali non originari impiegati per la sua fabbricazione, fatte salve le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3.

Nel presente protocollo, per «capitoli» e «voci» s'intendono i capitoli e le voci doganali (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il «sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci» (qui di seguito denominato «sistema armonizzato» o SA).

Per «classificato» s'intende la classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce doganale.

2. Per i prodotti citati nelle colonne 1 e 2 della lista di cui all'allegato II, le condizioni stabilite per detti prodotti nella colonna 3 si applicano in luogo della regola di cui al paragrafo 1.

- a) Quando, nell'elenco dell'allegato II, viene applicata una regola percentuale per determinare il carattere originario di un prodotto ottenuto nella Comunità o in Romania, il valore aggiunto mediante la lavorazione o la trasformazione corrisponde alla differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto ottenuto e il valore dei materiali importati da paesi terzi nella Comunità o in Romania.
- b) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «valore» s'intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari utilizzati, o — qualora esso non sia noto né verificabile — il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione.

Il presente paragrafo si applica *mutatis mutandis* quando è necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

- c) Nell'elenco di cui all'allegato II, per «prezzo franco fabbrica» s'intende il prezzo pagato per il prodotto ottenuto al fabbricante nel cui stabilimento è stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione, purché includa il valore di tutti i materiali utilizzati nella fabbricazione, detratte le imposte interne rimborsate o rimborsabili quando il prodotto ottenuto è esportato.
- d) Per «valore in dogana» s'intende quello definito conformemente all'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, firmato a Ginevra il 12 aprile 1979.

3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, le lavorazioni o trasformazioni seguenti sono sempre considerate insufficienti a conferire il carattere originario, indipendentemente dal cambiamento o meno della voce doganale:

- a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe);
- b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi;
- c) i) il cambiamento di imballaggi, nonché le divisioni e le riunioni di colli;
- ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonché la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
- d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari;
- e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o più componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunità o della Romania;
- f) la semplice riunione di parti di oggetti allo scopo di formare un oggetto completo;
- g) il cumulo di due o più operazioni indicate nelle lettere da a) a f);
- h) la macellazione degli animali.

Articolo 6

Elementi neutri

Allo scopo di determinare se un prodotto è originario della Comunità o della Romania, non è necessario accer-

tare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto oppure tutti i materiali e prodotti utilizzati durante la fabbricazione che non entrano e non erano destinati a entrare nella composizione finale del prodotto siano o meno originari di paesi terzi.

Articolo 7

Accessori, pezzi di ricambio e utensili

Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un materiale, una macchina, un apparecchio o un veicolo e fanno parte della sua normale attrezzatura e il cui prezzo è compreso in quello di questi ultimi o non è fatturato a parte sono considerati un tutto unico con il materiale, la macchina, l'apparecchio o il veicolo considerato.

Articolo 8

Assortimenti

Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti gli articoli che entrano nella loro composizione siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di articoli originari e non originari è considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore degli articoli non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Articolo 9

Trasporto diretto

1. Il trattamento preferenziale previsto dall'accordo si applica unicamente ai prodotti o ai materiali trasportati dal territorio della Comunità in quello della Romania — o, in caso di applicazione dell'articolo 3, della Bulgaria — senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari della Romania in una sola spedizione non frazionata può effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quello della Comunità o della Romania — o, in caso di applicazione dell'articolo 3, della Bulgaria — all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorità doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi abbiano subito altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico od operazioni destinate a garantirne la buona conservazione.

2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorità doganali competenti presentando:

- a) un documento di trasporto unico rilasciato nel paese di esportazione per l'attraversamento del paese di transito;

- b) un certificato rilasciato dalle autorità doganali del paese di transito contenente:
- una descrizione esatta delle merci,
 - la data di scarico e ricarico delle merci o, eventualmente, del loro imbarco e sbarco, con l'indicazione delle navi o degli altri mezzi di trasporto utilizzati,
 - la certificazione delle condizioni in cui si è effettuata la sosta delle merci nel paese di transito;
- c) o, in assenza dei documenti suddetti, qualsiasi documento probatorio.

Articolo 10

Clausola territoriale

Le condizioni stabilite nel presente titolo, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nel territorio della Comunità o della Romania fatte salve le eccezioni di cui agli articoli 2 e 3.

Gli eventuali prodotti originari esportati dalla Comunità o dalla Romania verso un altro paese e reimportati sono considerati, fatte salve le pertinenti disposizioni degli articoli 2 e 3, non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

- che le merci di ritorno sono le stesse che erano state esportate, e
- che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie alla loro conservazione in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione.

TITOLO II

PROVA DELL'ORIGINE

Articolo 11

Certificato di circolazione EUR.1

Il carattere originario dei prodotti, ai sensi del presente protocollo, viene dimostrato mediante un certificato di circolazione EUR.1, il cui modello figura nell'allegato III.

Articolo 12

Normale procedura di rilascio dei certificati

1. Il certificato EUR.1 viene rilasciato solo su richiesta scritta compilata dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, sul modulo il cui modello figura all'allegato III del presente protocollo, che deve essere compilato conformemente allo stesso.

Le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le domande di certificati EUR.1.

2. L'esportatore, o il suo rappresentante, presenta con la domanda di certificato EUR.1 ogni utile documento giustificativo, atto a fornire la prova che le merci da esportare possono dar luogo al rilascio di un certificato EUR.1.

L'esportatore si impegna a presentare, su richiesta delle autorità competenti, tutte le giustificazioni supplementari che le medesime ritengano necessarie per accertare l'esattezza del carattere originario delle merci ammissibili al regime preferenziale, nonché ad accettare qualsiasi controllo della propria contabilità e del processo di fabbricazione delle merci da parte delle suddette autorità.

L'esportatore è tenuto a conservare per almeno due anni i documenti giustificativi di cui al presente paragrafo.

3. Il certificato EUR.1 può esser rilasciato solo se è idoneo a costituire titolo giustificativo per l'applicazione del presente accordo.

4. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali di uno Stato membro della Comunità economica europea se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità ai sensi dell'articolo 1, punto 1 del presente protocollo. Il certificato EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della Romania se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Romania ai sensi dell'articolo 1, punto 2 del presente protocollo.

5. Qualora si applichino le disposizioni degli articoli 2 e 3 sul cumulo, le autorità doganali degli Stati membri della Comunità o della Romania sono abilitate a rilasciare i certificati EUR.1 secondo le condizioni fissate dal presente protocollo, se le merci da esportare possono essere considerate prodotti originari della Comunità o della Romania ai sensi del presente protocollo e purché le merci a cui i certificati EUR.1 si riferiscono si trovino nella Comunità o in Romania.

In questi casi, il rilascio dei certificati EUR.1 è subordinato alla presentazione della prova dell'origine precedentemente rilasciata o compilata, che deve essere conservata per almeno due anni dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

6. Poiché il certificato EUR.1 costituisce il titolo giustificativo per l'applicazione del regime tariffario e di contingentamento preferenziale previsto dall'accordo, spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione prendere le disposizioni necessarie per la verifica dell'origine delle merci e per il controllo degli altri dati del certificato EUR.1.

7. Al fine di accertare se siano soddisfatte le condizioni per il rilascio dei certificati EUR.1 le autorità doganali hanno la facoltà di richiedere tutti i documenti giustificativi e di procedere a tutti i controlli che esse ritengano utili.

8. Spetta alle autorità doganali del paese d'esportazione accertare che il modulo di cui al paragrafo 1 sia compilato correttamente. Esse verificano in particolare che la rubrica riservata alla descrizione delle merci sia stata riempita in modo da escludere qualsiasi possibilità di aggiunta fraudolenta. A tale scopo, la descrizione delle merci deve essere effettuata senza spaziature. Se la rubrica non viene completamente riempita, deve essere tracciata una linea orizzontale sotto l'ultima riga, cancellando a tratti di penna la parte non riempita.

9. La data di rilascio del certificato deve essere indicata nella casella riservata alle autorità doganali.

10. Il certificato EUR.1 viene rilasciato al momento dell'esportazione delle merci a cui si riferisce dalle autorità doganali dello Stato d'esportazione. Esso viene tenuto a disposizione dell'esportatore dal momento in cui l'esportazione viene realmente effettuata o assicurata.

Articolo 13

Certificati EUR.1 di lunga durata

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 10, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono rilasciare un certificato EUR.1 quando soltanto una parte delle merci alle quali esso si riferisce sono esportate; si tratta, in questo caso, di un certificato che copre tutta una serie di esportazioni della stessa merce dallo stesso esportatore allo stesso importatore, avente una validità massima di un anno a decorrere dalla data del rilascio, in appresso denominato «certificato LT».

2. I certificati LT sono rilasciati, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, a discrezione delle autorità doganali dello Stato di esportazione e in base alla loro valutazione dell'esigenza di ricorrere a tale procedura, soltanto qualora si ritenga che il carattere originario delle merci rimanga costante durante il periodo di validità del certificato LT. Se una o più merci non sono più coperte dal certificato LT, l'esportatore deve informarne immediatamente le autorità doganali che hanno rilasciato il certificato.

3. Ove si ricorra alla procedura del certificato LT, le autorità doganali dello Stato di esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

4. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve essere vidimata, conformemente alla procedura abituale, dalle autorità doganali dello Stato di esportazione.

5. Nella casella n. 7 del certificato EUR.1 deve figurare una delle seguenti frasi:

«CERTIFICADO LT VÁLIDO HASTA EL ...»
 «LT-CERTIFIKAT GYLDIGT INDIL ...»
 «LT-CERTIFICATE GÜLTIG BIS ...»
 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ LT ΙΞΥΟΝ ΜΕΧΡΙ ...»
 «LT-CERTIFICATE VALID UNTIL ...»
 «CERTIFICAT LT VALABLE JUSQU'AU ...»
 «CERTIFICATO LT VALIDO FINO AL ...»
 «LT-CERTIFICAAT GELDIG TOT EN MET ...»
 «LT-CERTIFICADO VALIDO ATÉ ...»
 «CERTIFICAT LT VALABIL PÎNA LA ...»

(con la data in cifre arabe).

6. Non è prescritta l'indicazione nelle caselle n. 8 e n. 9 del certificato LT di marche e numeri, numero e natura dei colli, peso lordo (kg) o altre misure (litri, m³, ecc.). La casella n. 8 deve tuttavia contenere una descrizione e designazione delle merci abbastanza precisa da permetterne l'identificazione.

7. In deroga all'articolo 17, il certificato LT deve essere presentato all'ufficio doganale di importazione al più tardi al momento della prima importazione delle merci a cui il certificato si riferisce. Se l'importatore effettua le operazioni di sdoganamento presso più uffici doganali dello Stato di importazione, le autorità doganali possono chiedergli di fornire una copia del certificato LT a ciascuno di tali uffici.

8. Quando alle autorità doganali è stato presentato un certificato LT, la prova del carattere originario delle merci importate è fornita, per tutta la durata di validità del suddetto certificato, da fatture rispondenti ai seguenti requisiti:

- a) se in una fattura figurano prodotti originari della Comunità o della Romania e prodotti non originari, l'esportatore è tenuto ad effettuare una chiara distinzione tra queste due categorie;
- b) l'esportatore è tenuto ad indicare su ogni fattura il numero del certificato LT a cui le merci si riferiscono, nonché la data limite di validità del suddetto certificato ed a menzionare il paese o i paesi di cui le merci sono originarie.

L'apposizione sulla fattura, da parte dell'esportatore, del numero del certificato LT nonché dell'indicazione del paese di origine equivale alla dichiarazione che le merci rispondono ai requisiti previsti dal presente protocollo per l'ottenimento dell'origine preferenziale negli scambi tra la Comunità e la Romania.

Le autorità doganali del paese di esportazione possono esigere che le diciture suddette da apporre sulla fattura siano convalidate dalla firma a mano seguita dall'indicazione per esteso del nome e cognome della persona che firma;

c) la descrizione e la designazione delle merci sulle fatture devono essere sufficientemente particolareggiate da far apparire chiaramente che le merci figurano anche sul certificato LT a cui le fatture si riferiscono;

d) le fatture possono essere compilate soltanto per merci esportate durante il periodo di validità del certificato LT a cui si riferiscono. Esse possono essere tuttavia presentate all'ufficio doganale del luogo di importazione entro un termine di quattro mesi a decorrere dalla data di emissione da parte dell'esportatore.

9. Nell'ambito della procedura del certificato LT, le fatture conformi ai requisiti di cui al presente articolo possono essere compilate e/o trasmesse mediante sistemi di telecomunicazione o elaboratori elettronici. Tali fatture sono accettate dalle dogane del paese di importazione quale prova del carattere originario delle merci importate, secondo le modalità fissate dalle autorità doganali di tale paese.

10. Qualora le autorità doganali dello Stato di esportazione constatino che un certificato e/o una fattura redatti in conformità del presente articolo non sono validi per le merci fornite, esse ne informano immediatamente le autorità doganali dello Stato di importazione.

11. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Romania concernenti le formalità doganali e l'uso dei documenti doganali.

Articolo 14

Rilascio a posteriori del certificato EUR.1

1. In via eccezionale, il certificato EUR.1 può essere rilasciato anche dopo l'esportazione delle merci a cui si riferisce, quando non sia stato rilasciato al momento dell'esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, nella domanda presentata l'esportatore deve:

— indicare luogo e data di spedizione delle merci a cui si riferisce il certificato EUR.1,

— attestare che non è stato rilasciato nessun certificato EUR.1 al momento dell'esportazione delle merci di cui trattasi e precisarne i motivi.

3. Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell'esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.

I certificati EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle menzioni seguenti:

«EXPEDIDO A POSTERIORI», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE», «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «EMITADO A POSTERIORI», «EMIS A POSTERIORI».

4. Le menzioni di cui al paragrafo 3 devono figurare nella casella «Osservazioni» del certificato EUR.1.

Articolo 15

Rilascio di duplicati del certificato EUR.1

1. In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato EUR.1, l'esportatore può richiedere alle autorità doganali che l'hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d'esportazione che sono in loro possesso.

2. I duplicati così rilasciati devono recare una delle menzioni seguenti:

«DUPLICADO», «DUPLIKAT», «DUPLIKAT», «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ», «DUPLICATE», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «SEGUNDA VIA», «DUPLICAT».

3. Le menzioni di cui al paragrafo 2 vengono apposte nella rubrica «Osservazioni» del certificato EUR.1.

4. Il duplicato sui cui deve essere riprodotta la data del certificato EUR.1 originale ha efficacia a decorrere da tale data.

Articolo 16

Procedura semplificata di rilascio dei certificati

1. In deroga agli articoli 12, 14 e 15 del presente protocollo, è applicabile, secondo le disposizioni seguenti, una procedura semplificata per il rilascio dei certificati EUR.1.

2. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono autorizzare qualsiasi esportatore, qui di seguito denominato «esportatore autorizzato», che effettui frequenti esportazioni di merci per cui possono essere rilasciati certificati EUR.1 e che offra alle autorità doganali ogni garanzia per controllare il carattere originario dei prodotti, a non presentare all'ufficio doganale dello Stato esportatore, al momento dell'esportazione, né la merce, né la domanda di un certificato EUR.1 relativo alla merce, allo scopo di consentire il rilascio di un certificato EUR.1 alle condizioni previste all'articolo 12 del presente protocollo.

3. L'autorizzazione di cui al paragrafo 2 specifica, a scelta delle autorità doganali, che la casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1 deve:

- a) essere munita preventivamente dell'impronta del timbro dell'ufficio doganale competente dello Stato d'esportazione nonché della firma, a mano o no, di un funzionario del predetto ufficio;
- b) oppure essere stampigliata dall'esportatore autorizzato con l'impronta di un timbro speciale ammesso dalle autorità doganali dello Stato di esportazione e conforme al modello che figura nell'allegato V del presente protocollo; questa impronta può essere anche già stampata sui moduli.

4. Nei casi di cui al paragrafo 3, lettera a), la casella n. 7 «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «PROCEDURA SIMPLIFICATA».

5. La casella n. 11 «Visto della dogana» del certificato EUR.1, viene eventualmente compilata dall'esportatore autorizzato.

6. L'esportatore autorizzato indica, all'occorrenza, nella casella n. 13 «Richiesta di controllo» del certificato EUR.1, il nome e l'indirizzo dell'autorità doganale competente ad effettuare il controllo del certificato EUR.1.

7. Nel caso della procedura semplificata, le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono prescrivere l'utilizzazione di certificati EUR.1 muniti di un segno distintivo destinato a contraddistinguerli.

8. Nelle autorizzazioni di cui al paragrafo 2, le autorità doganali precisano in particolare:

- a) le condizioni secondo cui sono redatte le domande di certificati EUR.1;
- b) le condizioni secondo cui tali domande vengono conservate per almeno due anni;
- c) nei casi di cui al paragrafo 3, lettera b), l'autorità che è competente ad effettuare il controllo a posteriori di cui all'articolo 28 del presente protocollo.

9. Le autorità doganali dello Stato d'esportazione possono escludere alcune categorie di merci dal trattamento speciale di cui al paragrafo 2.

10. Le autorità doganali rifiutano le autorizzazioni di cui al paragrafo 2 all'esportatore che non offra tutte le garanzie che esse ritengano utili. Le autorità doganali possono ritirare l'autorizzazione in ogni momento. Esse devono farlo se non sono più soddisfatte le condizioni dell'autorizzazione o se l'esportatore autorizzato non offre più le garanzie suddette.

11. L'esportatore autorizzato può essere tenuto ad informare le autorità doganali, secondo le modalità da esse determinate, delle spedizioni che intende effettuare, per consentire loro di procedere ad un eventuale controllo prima della spedizione della merce.

12. Le autorità doganali dello Stato di esportazione possono procedere a tutti i controlli dell'esportatore autorizzato ritenuti necessari. L'esportatore deve accettare tali controlli.

13. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle normative della Comunità, degli Stati membri e della Romania relative alle formalità doganali e all'uso dei documenti doganali.

Articolo 17

Sostituzione dei certificati

1. La sostituzione di uno o più certificati EUR.1 con uno o più certificati EUR.1 è sempre possibile, a condizione che venga effettuata dall'ufficio doganale o da altre autorità competenti cui spetta la responsabilità del controllo delle merci.

2. Quando prodotti originari della Comunità o della Romania o, in caso di applicazione dell'articolo 3, della Bulgaria, importati in una zona franca sotto scorta di un certificato EUR.1, subiscono una lavorazione o una trasformazione, le autorità doganali competenti devono rilasciare, su domanda dell'esportatore, un nuovo certificato EUR.1 se la lavorazione o la trasformazione cui si è proceduto sono conformi alle disposizioni del presente protocollo.

3. Il certificato sostitutivo è considerato come il certificato EUR.1 definitivo ai fini dell'applicazione del presente protocollo, comprese le disposizioni del presente articolo.

4. Il certificato sostitutivo è rilasciato in base a domanda scritta da parte del riesportatore, previa verifica da parte delle autorità competenti delle informazioni fornite nella domanda. La data e il numero di serie del certificato EUR.1 originario devono figurare nella casella n. 7.

Articolo 18

Validità dei certificati

1. Il certificato EUR.1 deve essere presentato entro quattro mesi dalla data di rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato d'esportazione all'ufficio doganale

dello Stato importatore nel quale sono introdotte le merci.

2. I certificati EUR.1 presentati alle autorità doganali dello Stato importatore una volta scaduto il termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettati ai fini dell'applicazione del regime preferenziale, quando l'inosservanza del termine è dovuta a causa di forza maggiore o a circostanze eccezionali.

3. In altri casi di presentazione in ritardo, le autorità doganali dello Stato importatore possono accettare i certificati EUR.1 se le merci sono state loro presentate prima della scadenza di detto termine.

Articolo 19

Esposizioni

1. Le merci spedite dalla Comunità o dalla Romania per un'esposizione in un paese diverso dalla Romania o da uno Stato membro della Comunità e vendute, dopo l'esposizione, per essere importate in Romania o nella Comunità beneficiano, all'importazione, delle disposizioni dell'accordo, purché soddisfino le condizioni previste nel presente protocollo al fine di essere riconosciute originarie della Comunità o della Romania e purché alle autorità doganali competenti sia fornita la prova:

- a) che un esportatore ha spedito tali merci dalla Comunità o dalla Romania nel paese dell'esposizione e ivi le ha esposte;
- b) che detto esportatore ha venduto le merci o le ha cedute a un destinatario in Romania o nella Comunità;
- c) che le merci sono state spedite durante l'esposizione o subito dopo in Romania o nella Comunità nello stato in cui sono state inviate all'esposizione;
- d) che dal momento in cui sono state inviate all'esposizione le merci non sono state utilizzate per scopi diversi dalla dimostrazione a tale esposizione.

2. Alle autorità doganali competenti deve essere presentato, nelle condizioni normali, un certificato EUR.1 con l'indicazione della denominazione e dell'indirizzo dell'esposizione. All'occorrenza può essere richiesta una prova documentale supplementare della natura delle merci e delle condizioni in cui esse sono state esposte.

3. Il paragrafo 1 è applicabile a qualsiasi esposizione, fiera o manifestazione pubblica analoga, di carattere commerciale, industriale, agricolo o artigianale — diversa da quelle organizzate per finalità private in negozi o locali commerciali e aventi per oggetto la vendita di

merci straniere — durante la quale le merci restano sotto controllo della dogana.

Articolo 20

Presentazione dei certificati

Il certificato EUR.1 deve essere presentato alle autorità doganali dello Stato d'importazione secondo le modalità previste dalla legge di tale Stato. Dette autorità possono esigere la presentazione di una traduzione. Esse possono anche richiedere che la dichiarazione d'importazione sia completata da un attestato dell'importatore certificante che le merci soddisfano le condizioni richieste per l'applicazione dell'accordo.

Articolo 21

Importazione con spedizioni scaglionate

Fermo restando l'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo, quando, su richiesta del dichiarante in dogana, un articolo, smontato o non smontato, rientrante nei capitoli 84 e 85 del sistema armonizzato viene importato con spedizioni scaglionate alle condizioni fissate dalle autorità competenti, esso viene considerato come costituente un solo articolo e può essere presentato un certificato EUR.1 per l'articolo completo al momento dell'importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 22

Conservazione dei certificati

I certificati EUR.1 vengono conservati dalle autorità doganali dello Stato importatore secondo le norme vigenti in tale Stato.

Articolo 23

Formulario EUR.2

1. Fatto salvo l'articolo 11, il carattere originario, ai sensi del presente protocollo, delle spedizioni contenenti unicamente prodotti originari e di valore unitario non superiore a 5 110 ECU può essere dimostrato mediante un formulario EUR.2, il cui modello figura nell'allegato IV del presente protocollo.

2. Il formulario EUR.2 è compilato e firmato dall'esportatore o, sotto la sua responsabilità, dal suo rappresentante autorizzato, conformemente al presente protocollo.

3. Viene compilato un formulario EUR.2 per ogni spedizione.

4. L'esportatore che ha richiesto il formulario EUR.2 fornisce, su richiesta, alle autorità doganali dello Stato di esportazione tutti i documenti giustificativi relativi all'uso del formulario.

5. Le disposizioni degli articoli 18, 20 e 22 si applicano mutatis mutandis ai formulari EUR.2.

Articolo 24**Discordanze**

La constatazione di lievi discordanze tra le menzioni esistenti nel certificato EUR.1 o nel formulario EUR.2 e quelle contenute nei documenti presentati all'ufficio doganale per l'espletamento delle formalità d'importazione delle merci non comporta ipso facto l'invalidità del certificato EUR.1 o del formulario EUR.2 se viene regolarmente accertato che questi corrispondono alle merci presentate.

Articolo 25**Esonero dalla prova dell'origine**

1. Sono considerati prodotti originari, senza che sia necessario presentare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare un formulario EUR.2, i prodotti oggetto di piccole spedizioni a privati o contenuti nei bagagli dei passeggeri, a condizione che non si tratti di importazioni a carattere commerciale, o che si sia dichiarato che essi soddisfano ai requisiti per l'applicazione dell'accordo e che non via sia alcun dubbio sulla veridicità di detta dichiarazione.

2. Sono considerate prive di valore commerciale le importazioni che presentano un carattere occasionale e che consistono unicamente in merci riservate all'uso personale o familiare dei destinatari o dei viaggiatori, purché sia evidente, per la loro natura e quantità, che non sono destinate ad usi commerciali.

Inoltre, il valore totale di questi prodotti non deve superare 365 ECU per i piccoli pacchetti e 1 025 ECU per il contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 26**Importi espressi in ecu**

1. Gli importi nella moneta nazionale dello Stato esportatore equivalenti a quelli espressi in ecu sono fissati dallo Stato esportatore e notificati alle altre parti del presente accordo. Se gli importi sono superiori agli importi corrispondenti fissati dallo Stato d'importazione, quest'ultimo li accetta se la merce è fatturata nella moneta dello Stato d'esportazione.

Se la merce è fatturata nella moneta di un altro Stato membro, della Romania o, in caso di applicazione dell'articolo 3, della Bulgaria, lo Stato d'importazione riconosce l'importo notificato dal paese considerato.

2. Fino al 30 aprile 1993 incluso, l'ecu da utilizzare nella moneta nazionale di un determinato paese è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore al 3 ottobre 1990. Per ogni periodo successivo di due anni, esso è il controvalore nella moneta nazionale di tale paese dell'ecu in vigore il primo giorno feriale del mese di ottobre dell'anno precedente il periodo di due anni.

TITOLO III**COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA****Articolo 27****Comunicazione dell'impronta dei timbri e degli indirizzi**

Le autorità doganali degli Stati membri e quelle della Romania si comunicano a vicenda, tramite la Commissione delle Comunità europee, il facsimile dell'impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici per il rilascio dei certificati EUR.1 e l'indirizzo delle autorità doganali competenti per il rilascio dei certificati EUR.1 per il controllo di detti certificati e dei formulari EUR.2.

Articolo 28**Controllo dei certificati EUR.1 e dei formulari EUR.2**

1. Il controllo a posteriori dei certificati EUR.1 o dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio od ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato di importazione abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento o sull'esattezza delle informazioni relative alla reale origine della merce in questione.

2. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati EUR.1, le autorità doganali dello Stato di esportazione conservano per almeno due anni le copie dei certificati EUR.1 e i documenti di esportazione ad essi relativi.

3. Allo scopo di assicurare una corretta applicazione del presente protocollo, la Romania e gli Stati membri della Comunità si prestano mutua assistenza, tramite le rispettive amministrazioni doganali, per il controllo dell'autenticità dei certificati EUR.1, compresi quelli rilasciati in base all'articolo 12, paragrafo 5, e dei formulari EUR.2, nonché dell'esattezza delle informazioni relative all'effettiva origine dei prodotti.

4. Per l'applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali dello Stato di importazione rinviando il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2, o una fotocopia dei suddetti documenti, alle autorità doganali dello Stato di esportazione, indicando, all'occorrenza, i motivi di fondo o di forma che giustificano un'inchiesta. Esse allegano ai certificati EUR.1 e ai formulari EUR.2 ogni documento commerciale, o copia dello stesso, nonché ogni informazione che hanno potuto ottenere e che faccia ritenere che le menzioni riportate sui suddetti certificati o formulari sono inesatte.

5. Se decidono di soprassedere all'applicazione delle disposizioni dell'accordo in attesa dei risultati del controllo, le autorità doganali dello Stato di importazione offrono all'importatore lo svincolo delle merci, con riserva delle misure conservative giudicate necessarie.

6. I risultati del controllo a posteriori sono comunicati, appena possibile, alle autorità doganali dello Stato di importazione. Essi devono permettere di stabilire se il certificato EUR.1 o il formulario EUR.2 contestati si applicano alle merci in causa e se tali merci possono realmente beneficiare del regime preferenziale.

Qualora, in caso di dubbi fondati, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo, oppure qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine delle merci, le autorità richiedenti le escludono dal regime preferenziale previsto dall'accordo, a meno che si tratti di casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

7. Le controversie che le autorità doganali dello Stato di importazione e dello Stato di esportazione non riescano a comporre e che diano adito a controversie circa l'interpretazione del presente protocollo vengono sottoposte al comitato di cooperazione doganale.

8. Tutte le controversie tra l'importatore e le autorità doganali dello Stato di importazione vengono risolte in base alla legislazione di detto Stato.

9. Qualora dalla procedura di controllo o da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, la Comunità o la Romania, di propria iniziativa o su richiesta dell'altra parte, procedono o fanno procedere al più presto ad indagini adeguate per identificare e prevenire tali inadempienze e, a questo fine, possono invitare l'altra parte a partecipare alle indagini.

10. Qualora dalla procedura di controllo e da altre informazioni disponibili emerga che le disposizioni del presente protocollo non sono osservate, le merci sono accettate come prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento delle procedure cui è stato fatto ricorso della cooperazione amministrativa prevista dal presente protocollo, compresa, in particolare, la procedura di controllo.

Analogamente, alle merci è rifiutato il trattamento di prodotti originari nell'ambito del presente protocollo soltanto previo espletamento della procedura di controllo.

Articolo 29

Sanzioni

Si applicano sanzioni nei confronti di chiunque rediga o faccia redigere un documento contenente dati inesatti, allo scopo di fare ammettere una merce al beneficio del regime preferenziale.

Articolo 30

Zone franche

Gli Stati membri e la Romania adottano ogni misura necessaria ad evitare che le merci che sono state scambiate sotto la scorta di un certificato EUR.1 e che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o trasformazioni diverse dalle trasformazioni usuali destinate ad evitarne il deterioramento.

TITOLO IV

CEUTA E MELILLA

Articolo 31

Applicazione del protocollo

1. Nell'espressione «Comunità» utilizzata nel presente protocollo non rientrano Ceuta e Melilla. Nell'espressione «prodotti originari della Comunità» non rientrano i prodotti originari di Ceuta e di Melilla.

2. Il presente protocollo si applica, *mutatis mutandis*, ai prodotti originari di Ceuta e di Melilla, fatte salve le condizioni particolari di cui all'articolo 32.

Articolo 32

Condizioni particolari

1. Le disposizioni seguenti sono applicabili in sostituzione dell'articolo 1 ed i riferimenti a detto articolo si applicano *mutatis mutandis* al presente articolo.

2. Purché siano stati trasportati direttamente a norma dell'articolo 9, sono considerati:

1) Prodotti originari di Ceuta e di Melilla:

- a) i prodotti totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla;
- b) i prodotti ottenuti a Ceuta e a Melilla e contenenti materiali non totalmente ottenuti a Ceuta e a Melilla, a condizione:
 - i) che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure
 - ii) che tali materiali siano originari della Romania o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.

2) Prodotti originari della Romania:

- a) i prodotti totalmente ottenuti in Romania;

- b) i prodotti ottenuti in Romania e contenenti materiali non totalmente ottenuti in Romania, a condizione:
- i) che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo, oppure
 - ii) che tali materiali siano originari di Ceuta, di Melilla o della Comunità ai sensi del presente protocollo e che siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori a quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del presente protocollo.
3. Ceuta e Melilla sono considerate un solo territorio.
4. L'esportatore o il suo rappresentante autorizzato è tenuto ad apporre le menzioni «Romania» e «Ceuta» o «Melilla» nella casella n. 2 del certificato EUR.1. Inoltre, quando trattasi di «prodotti originari di Ceuta o di Melilla», il carattere originario deve essere indicato nella casella n. 4 del certificato EUR.1.
5. Le autorità doganali spagnole sono incaricate di garantire l'applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33

Modifiche del protocollo

Il consiglio di associazione procede ogni due anni, o quando la Romania o la Comunità ne facciano richiesta, all'esame dell'attuazione delle disposizioni del presente protocollo, ai fini di apportarvi le modifiche o gli adeguamenti che si rivelassero necessari.

Tale esame tiene conto, in particolare, della partecipazione delle parti contraenti a zone di libero scambio o ad unioni doganali con paesi terzi.

Articolo 34

Comitato di cooperazione doganale

1. È istituito un comitato di cooperazione doganale incaricato di assicurare la cooperazione amministrativa ai fini dell'applicazione corretta ed uniforme del presente protocollo e di assolvere ogni altro compito che possa venirgli affidato nel settore doganale.

2. Il comitato è composto, da un lato, di esperti degli Stati membri e di funzionari dei servizi della Commissione delle Comunità europee responsabili per i problemi doganali e, dall'altro, di esperti doganali designati dalla Romania.

Articolo 35

Prodotti petroliferi

I prodotti elencati nell'allegato VI sono temporaneamente esclusi dal campo di applicazione del presente protocollo. Tuttavia, le disposizioni in materia di cooperazione amministrativa si applicano, mutatis mutandis, ai suddetti prodotti.

Articolo 36

Allegati

Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 37

Esecuzione del protocollo

La Comunità e la Romania prendono, ciascuna per quanto la riguarda, le misure necessarie all'esecuzione del presente protocollo.

Articolo 38

Merci in transito o in deposito

Le disposizioni dell'accordo possono applicarsi alle merci rispondenti alle disposizioni del presente protocollo che, alla data dell'entrata in vigore dell'accordo, si trovano in viaggio o sono in regime di deposito provvisorio, di deposito doganale o di zona franca nella Comunità o in Romania o, in caso in applicazione dell'articolo 3, in Bulgaria, a condizione che vengano presentati — entro un termine di quattro mesi a decorrere da tale data — alle autorità doganali dello Stato di importazione un certificato EUR.1, rilasciato a posteriori dalle autorità competenti dello Stato di esportazione, nonché i documenti dai quali risulti che le merci sono state oggetto di trasporto diretto.

ELENCO DEGLI ALLEGATI

Allegato I:	Note
Allegato II:	Elenco delle lavorazioni o trasformazioni ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2
Allegato III:	Modello del certificato di circolazione EUR.1
Allegato IV:	Modello del formulario EUR.2
Allegato V:	Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b)
Allegato VI:	Elenco dei prodotti di cui all'articolo 35

ALLEGATO I

NOTE

Premessa

Le seguenti note si applicano, ove necessario, a tutti i manufatti che contengono materiali non originari, anche se non soggetti alle condizioni specifiche elencate nell'allegato II, ma alla regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

Nota 1

- 1.1. Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il capitolo del sistema armonizzato, mentre nella seconda colonna figura la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nella colonna 3. Ove tuttavia la voce che figura nella prima colonna è preceduta da «ex», ciò significa che la regola nella colonna 3 si applica soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.
- 1.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il codice di un capitolo, e di conseguenza la descrizione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, la corrispondente regola nella colonna 3 si applica a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
- 1.3. Quando nella lista compaiono più regole, ciascuna applicabile a differenti prodotti tutti classificati nella stessa voce, ciascun capoverso (trattino) riporta la descrizione della parte di voce cui si applica la corrispondente regola nella colonna 3.

Nota 2

- 2.1. Per «fabbricazione» s'intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, incluso il montaggio o le operazioni specifiche. Vedi altresì la nota 3.5.
- 2.2. Per «materiale» s'intende qualsiasi «ingrediente», «materia prima», «componente» o «parte» ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto.
- 2.3. Per «prodotto» s'intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato ad essere successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione.
- 2.4. Per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti.

Nota 3

- 3.1. Quando una voce o parte di voce non è compresa nell'elenco, ad essa si applica nell'elenco la regola del cambiamento di voce di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Se un prodotto citato nell'elenco è soggetto alla condizione del cambiamento di voce, tale condizione è menzionata nella regola della colonna 3.
- 3.2. La lavorazione o la trasformazione richiesta da una regola della colonna 3 deve essere eseguita soltanto in relazione ai materiali non originari impiegati. Analogamente, le restrizioni contenute in una regola della colonna 3 si applicano soltanto ai materiali non originari impiegati.
- 3.3. Quando una regola prescrive che possono essere utilizzati «materiali di qualsiasi voce», è ammesso l'utilizzo anche di materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia l'espressione «fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce compresi gli altri materiali della voce ...» significa che possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce del prodotto purché diversi da quelli indicati nella descrizione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.
- 3.4. Se un prodotto fabbricato con materiali non originari che ha ottenuto il carattere di prodotto originario in base alla regola del cambiamento di voce, oppure in base alla propria regola specifica nell'elenco, viene utilizzato nel processo di fabbricazione di un altro prodotto, la regola dell'elenco applicabile al prodotto finito in cui esso è incorporato non gli si applica.

Ad esempio:

Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da «sbozzi di forgia» della voce 7224.

Se la forgiatura è stata effettuata nel paese in questione a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola per la voce ex 7224 nella lista. Pertanto esso è considerato originario nel calcolo basato sul valore per il motore, a prescindere dal fatto che esso sia stato ottenuto nello stesso impianto industriale o no. Perciò il valore del lingotto non originario non viene preso in considerazione quando si somma il valore dei materiali non originari utilizzati.

- 3.5. Anche se la regola del cambiamento di voce, o la regola che figura nell'elenco, è stata osservata, il prodotto finito non è originario se la trasformazione eseguita, considerata nel complesso, è insufficiente ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3.
- 3.6. Ai fini dell'applicazione delle norme di origine, l'unità di qualificazione sarà il prodotto specifico considerato l'unità di base nel determinare la classificazione in base alla nomenclatura del sistema armonizzato; nel caso degli assortimenti di prodotti, classificati a norma della regola generale 3 per l'interpretazione del sistema armonizzato, l'unità di qualificazione verrà determinata in funzione di ciascun articolo dell'assortimento: questa disposizione si applica altresì agli assortimenti delle voci 6308, 8206 e 9605.

Di conseguenza:

- quando un prodotto composto di una serie o di un assortimento di articoli è classificato in un'unica voce a norma del sistema armonizzato, l'insieme costituisce l'unità di qualificazione;
- quando una spedizione comprende un certo numero di prodotti identici classificati nella stessa voce del sistema armonizzato, ogni prodotto deve essere considerato singolarmente nell'applicare le norme di origine;
- quando, a norma della regola generale 5 del sistema armonizzato, l'imballaggio fa parte del prodotto ai fini della classificazione, esso viene incluso anche per la determinazione dell'origine.

Nota 4

- 4.1. La regola nell'elenco rappresenta l'entità minima di lavorazione o trasformazione richiesta, e l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più importanti è pure idonea a conferire il carattere di prodotto originario; d'altro canto, l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori a quelle richieste non può conferire il carattere di prodotto originario. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario che si trova ad un certo stadio di lavorazione, l'impiego del materiale in uno stadio di lavorazione precedente è autorizzato, mentre l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
- 4.2. Quando una regola nell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più di un materiale, ciò significa che è ammesso l'utilizzo di uno qualsiasi o più di tali materiali, non che tutti i materiali debbano essere utilizzati.

Ad esempio:

La regola per i tessuti autorizza l'impiego di fibre naturali ed anche, fra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che entrambi debbano essere impiegati, bensì che si può usare un materiale, o l'altro, oppure entrambi.

Se, tuttavia, una restrizione si applica ad un determinato materiale ed altre restrizioni ad altri materiali, nell'ambito della medesima regola, allora le restrizioni si applicano soltanto ai materiali effettivamente impiegati.

Ad esempio:

La regola per una macchina da cucire richiede che il meccanismo per la tensione del filo deve essere originario e che anche il meccanismo detto «zigzag» deve essere un prodotto originario; queste due restrizioni si applicano soltanto se i meccanismi in questione sono effettivamente incorporati nella macchina da cucire.

- 4.3. Quando nell'elenco una regola specifica che un prodotto va fabbricato partendo da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola.

Ad esempio:

La regola per la voce 1904 che esclude specificamente l'uso di cereali o loro derivati non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche ed altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

Ad esempio:

Nel caso di un prodotto fabbricato con materiali non tessuti, se la regola prescrive che per tale gruppo di prodotti il materiale non originario utilizzato può unicamente essere il filato, non è ammesso partire da «tessuti non tessuti», nemmeno se i non tessuti non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

Vedi anche la nota 7.3 concernente i tessuti.

- 4.4. Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due o più percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. Il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non deve essere superata alcuna delle percentuali specificate, in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 5

- 5.1. Nell'elenco con l'espressione «fibre naturali» s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami e, se non altrimenti specificato, l'espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
- 5.2. Il termine «fibre naturali» comprende crini della voce 0503, seta delle voci 5002 e 5003 nonché fibre di lana, peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.
- 5.3. Nell'elenco, con i termini «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» sono designati i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre artificiali, sintetiche o di carta o filati.
- 5.4. Nell'elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

Nota 6

- 6.1. Nel caso dei prodotti misti classificati nelle voci che compaiono nell'elenco e per cui si fa riferimento alla presente nota, le condizioni esposte alla colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base impiegato che globalmente rappresenti il 10 % o meno del valore totale di tutti i materiali tessili di base usati (vedi anche note 6.3 e 6.4).
- 6.2. Tuttavia, questa tolleranza si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

- seta;
- lana;
- peli grossolani di animali;
- peli fini di animali;
- crine di cavallo;
- cotone;
- materiali per la fabbricazione della carta e carta;
- lino;
- canapa;
- iuta ed altre fibre tessili liberiane;
- sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;
- cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;
- filamenti sintetici;
- filamenti artificiali;
- fibre sintetiche in fiocco;
- fibre artificiali in fiocco.

Ad esempio:

Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. Perciò, materiali tessili non originari che non soddisfano le regole di

origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiale chimico o da pasta tessile) possono essere usati fino a un massimo del 10 % del valore del filato.

Ad esempio:

Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filato di lana della voce 5107 e da filato di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Perciò, filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da materiali chimici o da pasta tessile) o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura o una combinazione di entrambi) possono essere utilizzati fino a un massimo del 10 % del valore del tessuto.

Ad esempio:

Una superficie tessile «tutfed» della voce 5802 ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è esso stesso un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se il filato di cotone usato è esso stesso misto.

Ad esempio:

Se la stessa superficie tessile «tutfed» fosse stata ottenuta da filato di cotone della voce 5205 e da tessuto sintetico della voce 5407, la superficie tessile «tutfed» sarebbe un prodotto misto.

Ad esempio:

Un tappeto con ciuffi di filato artificiale e ciuffi di filato di cotone ed il dorso di iuta è un prodotto misto, poiché sono stati utilizzati tre materiali tessili di base. Perciò può essere utilizzato qualsiasi materiale non originario che è utilizzato ad uno stadio di lavorazione superiore a quello ammesso dalla regola, a condizione che il suo valore globale non ecceda il 10 % del valore del materiale tessile nel tappeto. Perciò, il dorso di iuta, i filati artificiali e/o i filati di cotone potrebbero essere importati in questa fase di lavorazione a condizione che il limite di valore sia rispettato.

- 6.3. Nel caso di tessuti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti», questa tolleranza viene portata al 20 % o meno del peso totale per tale filato.
- 6.4. Nel caso di tessuti nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, ricoperta o no di polvere di alluminio, della larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica, questa tolleranza viene portata al 30 % o meno del peso totale per tale nastro.

Nota 7

- 7.1. Nel caso dei prodotti tessili contrassegnati nell'elenco da una nota a piè di pagina relativa alla presente nota i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola esposta nella colonna 3 per il prodotto finito in questione possono essere usati, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
- 7.2. Tutte le guarnizioni, accessori o altri materiali non tessili utilizzati che contengono tessuti non debbono soddisfare le condizioni di cui alla colonna 3 (anche se non rientrano nella nota 4.3).
- 7.3. Conformemente alla nota 4.3, qualsiasi guarnizione, accessorio o altro materiale (che non contenga materiali tessili) non tessile non originario può tuttavia essere utilizzato liberamente qualora esso non possa essere ottenuto a partire dai materiali elencati nella colonna 3.

Ad esempio:

Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come una camicia, che la fabbricazione debba partire dal filato, ciò non vieta l'uso di particolari metallici, come i bottoni, poiché questi non possono essere ottenuti da materiali tessili.

- 7.4. Qualora sia applicabile una regola di percentuale, il valore delle guarnizioni ed accessori deve essere preso in considerazione nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati.

ALLEGATO II

**ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI DI CUI DEVONO ESSERE OGGETTO
I MATERIALI NON ORIGINARI PER CONFERIRE UN CARATTERE ORIGINARIO AL
PRODOTTO FINITO**

Voce doganale SA	Designazione delle merci	Lavorazione o trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari per ottenere il carattere di prodotti originari
(1)	(2)	(3)
0201	Carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, congelate, della voce 0202
0202	Carni di animali della specie bovina, congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni di animali della specie bovina, fresche o refrigerate della voce 0201
0206	Frattaglie commestibili di animali delle specie bovina, suina, ovina, caprina, equina, asinina o mulesca, fresche, refrigerate o congelate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carcasse delle voci da 0201 a 0205
0210	Carni e frattaglie commestibili, salate, in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le carni e frattaglie commestibili delle voci da 0201 a 0206 e 0208 o i fegati di volatili della voce 0207
da 0302 a 0305	Pesci, esclusi i pesci vivi	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere originari
0402, da 0404 a 0406	Latte e latticini	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi il latte o la crema di latte delle voci 0401 o 0402
0403	Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere originari, — i succhi di frutta (eccettuati i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 devono essere originari, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
0408	Uova di volatili sgusciate e tuorli d'uova, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale escluse le uova di volatili della voce 0407
ex 0502	Setole di maiale o di cinghiale, preparate	Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole
ex 0506	Ossa (comprese quelle interne delle corna), grezze	Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
da 0710 a 0713	Ortaggi o legumi congelati o essiccati, temporaneamente conservati, esclusi quelli delle voci ex 0710 e ex 0711 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi o legumi utilizzati devono essere originari
ex 0710	Granturco dolce (non cotto o cotto in acqua o al vapore), congelato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
ex 0711	Granturco dolce, temporaneamente conservato	Fabbricazione a partire da granturco dolce, fresco o refrigerato
0811	Frutta, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti: — con aggiunta di zuccheri — altre	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0812	Frutta temporaneamente conservate (per esempio, mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione) ma non atte per l'alimentazione nello stato in cui sono presentate	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0813	Frutta secche, diverse da quelle delle voci da 0801 a 0806; miscugli di frutta secche o di frutta a guscio di questo capitolo	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
0814	Scorze di agrumi o di meloni (comprese quelle di cocomeri), fresche, congelate, presentate in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, oppure secche	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria
ex capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto amidi e fecole; inulina; glutine di frumento, esclusi quelli della voce 1106 per i quali sono applicabili le regole seguenti	Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi e legumi, radici e tuberi della voce 0714, o la frutta utilizzata devono essere originari
ex 1106	Farine e semolini dei legumi da granella, secchi, della voce 0713	Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708
1301	Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e balsami, naturali	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 1301 utilizzati non deve eccedere il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 1302	Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati	Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati
1501	Strutto; altri grassi di maiale e grassi di volatili, fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: — grassi di ossa o grassi di cascami — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina della voce 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207
1502	Grassi di animali della specie bovina, ovina o caprina, greggi o fusi, anche pressati o estratti mediante solventi: — grassi di ossa o grassi di cascami — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale esclusi quelli delle voci 0201, 0202, 0204 o 0206, oppure da ossa della voce 0506 Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
1504	Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: — frazioni solide di oli di pesci e di grassi ed oli di mammiferi marini — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale comprese le altre materie della voce 1504 Fabbricazione in cui tutti i materiali animali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere originari
ex 1505	Lanolina raffinata	Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505
1506	Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: — frazioni solide — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1506 Fabbricazione in cui tutti i materiali animali del capitolo 2 utilizzati devono essere originari
da ex 1507 a 1515	Oli vegetali e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: — frazioni solide escluse quelle dell'olio di jojoba — altri, esclusi: — olio di tung, cera di mirto e cera del Giappone; — oli destinati a usi tecnici o industriali, diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari	Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
ex 1516	Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, riestrificati, anche raffinati, ma non ulteriormente preparati	Fabbricazione in cui tutti i materiali animali e vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1517	Miscele alimentari liquide di oli vegetali delle voci da 1507 a 1515	Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere originari
ex 1519	Alcoli grassi industriali aventi il carattere delle cere artificiali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli acidi grassi della voce 1519
1601	Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue; preparazioni alimentari a base di tali prodotti	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1602	Altre preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1
1603	Estratti e sughi di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici	Fabbricazione a partire da animali del capitolo 1. Inoltre, i pesci, i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
1604	Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce	Fabbricazione in cui tutti i pesci o le uova di pesce utilizzati devono essere originari
1605	Crostacei, molluschi ed altri invertebrati acquatici, preparati o conservati	Fabbricazione in cui tutti i crostacei, i molluschi e gli altri invertebrati acquatici utilizzati devono essere originari
ex 1701	Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1702	Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati: — maltosio e fruttosio chimicamente puri — altri zuccheri, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli altri materiali della voce 1702 Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari
ex 1703	Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1704	Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
1806	Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre, il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1901	Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50 %, in peso, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10 %, in peso, non nominate né comprese altrove: — estratti di malto — altri	Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e nella quale il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1902	Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato	Fabbricazione in cui tutti i cereali (escluso il frumento duro), le carni, le frattaglie, i pesci, i crostacei e i molluschi utilizzati devono essere originari
1903	Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacci, scarti di setacciature o forme simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusa la fecola di patate della voce 1108
1904	Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, «corn flakes»); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati: — senza aggiunta di cacao: — Cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati — altri — con aggiunta di cacao	Fabbricazione a partire da sostanze di qualsiasi voce. Non possono tuttavia essere utilizzati i grani e le pannocchie di granturco dolce, preparati o conservati, delle voci 2001, 2004 e 2005, né il granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, della voce 0710 Fabbricazione in cui: — i cereali e i loro derivati utilizzati (esclusi il granturco della specie «Zea indurata» ed il frumento duro e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti, e — il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da sostanze classificate in qualsiasi voce, escluse quelle alla voce 1806, in cui il valore delle sostanze del capitolo 17 utilizzate non eccede il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
1905	Prodotti della panetteria, della pasticceria e della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicinali, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce escluse quelle del capitolo 11

(1)	(2)	(3)
2001	Ortaggi e legumi, frutta ed altre parti commestibili di piante, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere originari
2002	Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i pomodori utilizzati devono essere originari
2003	Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico	Fabbricazione in cui tutti i funghi e tartufi utilizzati devono essere originari
2004 e 2005	Altri ortaggi e legumi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, anche congelati	Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi ed i legumi utilizzati devono essere originari
2006	Frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2007	Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2008	Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove: — frutta cotta, ma non al vapore o bollita, senza aggiunta di zuccheri, congelata — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — altri	Fabbricazione in cui tutta la frutta utilizzata deve essere originaria Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleaginosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati deve eccedere il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2009	Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2101	Cicoria torrefatta e suoi estratti, essenze e concentrati	Fabbricazione in cui tutta la cicoria utilizzata deve essere originaria
ex 2103	— Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti — Senapa preparata	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da farina di senapa

(1)	(2)	(3)
ex 2104	— Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi preparati — Preparazioni alimentari composte omogeneizzate	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 Si applica la regola per le voci in cui vanno classificati questi prodotti allorché sono presentati non confezionati
ex 2106	Sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati	Fabbricazione in cui il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2201	Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve	Fabbricazione in cui tutte le acque devono essere originarie
2202	Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009	Fabbricazione a partire da materiali che sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Inoltre il valore dei materiali del capitolo 17 utilizzati non deve eccedere il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e tutti i succhi di frutta utilizzati (esclusi i succhi di frutta a base di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari
ex 2204	Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole; mosti di uva con aggiunta di alcole	Fabbricazione a partire da altri mosti di uva
2205, ex 2207, ex 2208 ed ex 2209	I prodotti seguenti, contenenti materiali ricavati dall'uva: vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche; alcole etilico ed acquaviti, anche denaturati; liquori ed altre bevande alcoliche; preparazioni alcoliche composte per la fabbricazione di bevande; aceti commestibili	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto uve e materie ricavate dall'uva
ex 2208	Whisky con titolo alcolometrico volumetrico inferiore a 50 % vol.	Fabbricazione in cui il valore delle bevande alcooliche ottenute da cereali utilizzate non deve eccedere il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2303	Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso	Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato deve essere originario
ex 2306	Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %	Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere originarie
2309	Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali	Fabbricazione in cui tutti i cereali, gli zuccheri, le melasse, le carni e il latte utilizzati devono essere originari
2402	Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

(1)	(2)	(3)
ex 2403	Tabacco da fumo	Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami di tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari
ex 2504	Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata	Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia
ex 2515	Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm
ex 2516	Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm	Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm
ex 2518	Dolomite calcinata	Calcinazione della dolomite non calcinata
ex 2519	Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesite fusa elettricamente o dalla magnesite calcinata a morte (sinterizzata)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato
ex 2520	Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2524	Fibre di amianto naturali	Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)
ex 2525	Mica in polvere	Triturazione della mica o dei residui di mica
ex 2530	Terre coloranti, calcinate o polverizzate	Calcinazione o triturazione di terre coloranti
ex 2707	Oli in cui i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; materie bituminose, cere minerali	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex capitolo 28	Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di metalli delle terre rare, di metalli radioattivi o di isotopi, esclusi i prodotti delle voci ex 2811 ed ex 2833, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2811	Triossido di zolfo	Fabbricazione a partire da diossido di zolfo
ex 2833	Solfato di alluminio	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 29	Prodotti chimici organici, esclusi i prodotti delle voci ex 2901, ex 2902, ex 2905, 2915, ex 2932, 2933 e 2934, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2901	Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azulen) benzolo, toluolo, xiloli, utilizzati come carburanti o come combustibili	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 2905	Alcolati metallici di questa voce doganale e di etanolo o di glicerina	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 2905. Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2915	Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 2932	— Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non può eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
	— Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale
2933	Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto; acidi nucleici e loro sali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
2934	Altri composti eterociclici	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 30	Prodotti farmaceutici, esclusi i prodotti delle voci 3002, 3003 e 3004, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3002	Sangue umano, sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici di animali o di persone immunizzati ed altri costituenti del sangue; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: — prodotti composti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
3002 (segue)	— altri: — sangue umano — sangue animale preparato per uso terapeutico o profilattico — frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina e globuline del siero — emoglobulina, globulina del sangue e globulina del siero — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3002. Tuttavia, i materiali corrispondenti alla presente descrizione possono anche essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3003 e 3004	Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 e 3006)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali delle voci 3003 o 3004 possono essere utilizzati purché il loro valore globale non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 31	Concimi; esclusi quelli della voce ex 3105, per i quali le regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3105	Concimi minerali o chimici contenenti due o tre elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in pastiche o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti: — nitrato di sodio — calciocianammide — solfato di potassio — solfato di potassio e di magnesio	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 32	Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; esclusi i prodotti delle voci 3201 e 3205, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3201	Tannini e loro sali, eteri, esteri ed altri derivati	Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale
3205	Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (*)	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, escluse le voci 3202 e 3204 purché il valore di qualsiasi materiale classificato nella voce 3205 non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 33	Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta, preparati e preparazioni cosmetiche, esclusi i prodotti della voce 3301, per i quali la relativa regola è specificata in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3301	Oli essenziali (deterpenati o non) compresi quelli detti «concreti» o «assoluti»; resinoidi; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per «enfleurage» o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi materiali di un «gruppo» (**) diverso di questa stessa voce doganale. Tuttavia, materiali dello stesso «gruppo» possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 34	Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l'odontoiatria» e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso, esclusi i prodotti delle voci ex 3403 e 3404, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3403	Preparazioni lubrificanti (escluse quelle contenenti, come costituenti di base, il 70 % o più, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi) contenenti oli di petrolio o minerali bituminosi	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate: — a base di paraffina, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, residui paraffinici	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI

(*) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce doganale del capitolo 32.

(**) Per «gruppo» si intende una parte della descrizione della voce doganale separata dal resto da un punto e virgola.

(1)	(2)	(3)
3404 (segue)	— altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi: — gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516, — gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 1519, — i materiali della voce 3404. Tuttavia, questi materiali possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 35	Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; esclusi di prodotti delle voci 3505 ed ex 3507, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3505	Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio, amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati: — eteri ed esteri di amido — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 3505 Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, eccetto quelli della voce 1108
ex 3507	Enzimi preparati non nominati né compresi altrove	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 36	Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 37	Prodotti per la fotografia e per la cinematografia, esclusi i prodotti delle voci 3701, 3702 e 3704, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
3701	Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti, pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalla voce 3702
3702	Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessuti; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci 3701 o 3702
3704	Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessuti, fotografici, impressionati ma non sviluppati	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 3701 a 3704

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 38	Prodotti vari delle industrie chimiche; esclusi i prodotti delle voci ex 3801, ex 3803, ex 3805, ex 3806, ex 3807, da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3801	— Grafite colloidale in sospensione in olio e grafite semicollodale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose — Grafite in forma di pasta, in una miscela di oltre il 30 %, in peso, di grafite e di oli minerali	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati della voce 3403 non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3803	Tallol raffinato	Raffinazione di tallol greggio
ex 3805	Essenza di trementina al solfato, depurata	Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia
ex 3806	Gomme esteri	Fabbricazione a partire da acidi resinici
ex 3807	Pece nera (pece di catrame vegetale)	Distillazione del catrame di legno
da 3808 a 3814, da 3818 a 3820, 3822 e 3823	Prodotti vari delle industrie chimiche: — Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi della voce 3811 — i seguenti prodotti della voce 3823: — leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali — gli acidi naftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici — la sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905 — i solfonati di petrolio, ad eccezione dei solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici e loro sali — gli scambiatori di ioni — le composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche — gli ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas — le acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante — gli acidi solfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi solfonaftenici — gli oli di flemma e l'olio di Dippel — miscele di sali aventi differenti anioni — paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto — altri	Questi prodotti sono compresi nell'allegato VI Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali classificati nella stessa voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da ex 3901 a 3915	Materie plastiche in forme primarie; cascami, ritagli e rottami di plastica esclusi i prodotti della voce ex 3907 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: — prodotti addizionali omopolimerizzati — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾
ex 3907	Copolimeri, derivati da policarbonati e da acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali classificati nella stessa voce possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾
da ex 3916 a 3921	Semilavorati ed articoli di plastica, esclusi quelli delle voci ex 3916, ex 3917 e ex 3920, per i quali le relative regole sono specificate in appresso: — prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie — altri: — prodotti addizionali omopolimerizzati — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e — il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾ Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾
ex 3916 e ex 3917	Profilati e tubi	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali dello stesso capitolo del prodotto non eccede il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 3920	Fogli e pellicole di ionomeri	Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

⁽¹⁾ Nel caso di prodotti composti di materiali di due voci, da 3901 a 3906, da un lato, e da 3907 a 3911, dall'altro, la restrizione riguarda solo il gruppo di materiali predominante, per peso, nel prodotto.

(1)	(2)	(3)
da 3922 a 3926	Articoli di plastica	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4001	Lastre «crêpe» di gomma per suole	Laminazione di fogli «crêpe» di gomma naturale
4005	Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
4012	Coperture usate o rigenerate, di gomma; coperture piene o semipiene, battistrada amovibili per coperture e protettori, in gomma	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, esclusi quelli delle voci 4011 o 4012
ex 4017	Articoli in gomma indurita	Fabbricazione a partire da gomma indurita
ex 4102	Pelli gregge di ovini, senza vello	Slanatura di pelli di ovini
da 4104 a 4107	Cuoio e pelli depilati, preparati, diversi da quelli delle voci 4108 o 4109	Riconciatura di cuoio e pelli preconciati o Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto
4109	Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoio e pelli, metallizzati	Fabbricazione a partire da cuoio e pelli delle voci da 4104 a 4107, purché il loro valore non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4302	Pelli da pellicceria conciate o preparate, cucite: — tavole, croci e manufatti simili — altri	Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite
4303	Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelle da pellicceria	Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302
ex 4403	Legno semplicemente squadrato	Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scor-tecciato o semplicemente sgrossato
ex 4407	Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture a spina, di spessore superiore a 6 mm	Levigatura, piallatura o incollatura con giunture a spina
ex 4408	Fogli da impiallacciatura e fogli per compensati, giuntati ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giuntura a spina, di spessore inferiore o uguale a 6 mm	Giuntura, piallatura, levigatura o incollatura con giunture a spina
ex 4409	— Legno [comprese le liste e le tavolette (par-chetti) per pavimenti, non riunite] profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, levigato o in-collato con giunture a spina — Liste e modanature	Levigatura o incollatura, con giunture a spina Fabbricazione di liste e modanature
da ex 4410 a 4413	Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili	Fabbricazione di liste e modanature

(1)	(2)	(3)
ex 4415	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno	Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato
ex 4416	Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno	Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato
ex 4418	— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni — Liste e modanature	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno Fabbricazione di liste e modanature
ex 4421	Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature	Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce doganale, escluso il legno in fucelli della voce 4409
4503	Articoli in sughero naturale	Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501
ex 4811	Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati	Fabbricazione a partire da materie per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4816	Carta carbone, carta detta «autocopiante» e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809) matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4817	Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4818	Carta igienica	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
ex 4819	Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4820	Blocchi di carta da lettere	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 4823	Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa ed altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura	Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta, del capitolo 47
4909	Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911

(1)	(2)	(3)
4910	Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: — calendari del genere «perpetuo», o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone — altri	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da materiali non classificati nella voce 4909 o 4911
ex 5003	Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati	Cardatura o pettinatura dei cascami di seta
da 5501 a 5507 ex capitoli da 50 a 55	Fibre sintetiche o artificiali, in fiocco Filati e monofilamenti Tessuti: — elastici, costituiti da materie tessili miste a fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da paste tessili Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾: — seta greggia, cascami di seta, seta cardata, pettinata o altrimenti preparata per la filatura, — altre fibre naturali, non cardate, pettinate o altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾: — fibre naturali, — filati di cocco, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — carta o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 56	Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi i prodotti delle voci 5602, 5604, 5605 e 5606, per le quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾: — fibre naturali, — filati di cocco, — materiali chimici o paste tessili, — materiali per la fabbricazione della carta

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
5602	Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: — feltri all'ago — altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾: — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — il filato di polipropilene della voce 5402 — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾: — fibre naturali, — fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, o — materiali chimici o paste tessili
5604	Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: — fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾: — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
5605	Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾: — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta
5606	Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾: — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, — materiali chimici, o paste tessili, o — materiali per la fabbricazione della carta

(¹) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
capitolo 57	Tappeti ed altri rivestimenti del suolo di materie tessili: — di feltro ad ago — di altri feltri — di altri materiali tessili	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾: — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Tuttavia: — i filati di polipropilene della voce 5402, — le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501, nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾: — fibre naturali, non cardate né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾: — filati di cocco, — filati di filamenti sintetici o artificiali, — fibre naturali, o — fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura
ex capitolo 58	Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami, esclusi i prodotti delle voci 5805 e 5810; la regola applicabile ai prodotti della voce 5810 è specificata in appresso: — elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici ⁽¹⁾ Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾: — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio, (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5810	Ricami in pezza, in strisce o in motivi	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
5901	Tessuti spalmati di colla, o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili, tele per decalco e trasparenti per il disegno, tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi per cappelleria	Fabbricazione a partire da filati
5902	Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: — contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da materiali chimici o paste tessili
5903	Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902	Fabbricazione a partire da filati
5904	Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto di materie tessili, anche tagliati	Fabbricazione a partire da filati (*)
5905	Rivestimenti murali di materie tessili: — impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie — altri	Fabbricazione a partire da filati Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili, o Stampa o tintura accompagnate da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio anti piega, decauissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura) purché il valore dei tessuti non stampati non ecceda il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
5906	Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — tessuti a maglia	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(1)	(2)	(3)
5906 (segue)	— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili	Fabbricazione a partire da materiali chimici
	— altri	Fabbricazione a partire da filati
5907	Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili	Fabbricazione a partire da filati
ex 5908	Reticelle ad incandescenza impregnate	Fabbricazione a partire da tessuti tubolari di maglia
da 5909 a 5911	Manufatti tessili per usi industriali: — dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911 — altri	Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 Fabbricazione a partire da (*): — filati di cocco, — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 60	Stoffe a maglia	Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
capitolo 61	Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: — ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta — altri	Fabbricazione a partire da filati (*) Fabbricazione a partire da (*): — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili
ex capitolo 62	Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi quelli delle voci doganali ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6210, ex 6211, 6213, 6214, ex 6216 ed ex 6217, per i quali le relative regole sono specificate in appresso	Fabbricazione a partire da filati (*)
ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209, ex 6211 ed ex 6217	Indumenti per donna e bambini piccoli («bébés») ed altri accessori per vestiario, confezionati, ricamati	Fabbricazione a partire da filati (*) o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (*)

(*) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi la nota n. 6.

(*) Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

(1)	(2)	(3)
ex 6210, ex 6216 e ex 6217	Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato	Fabbricazione a partire da filati ⁽¹⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, il cui valore non deve eccedere il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽¹⁾
6213 e 6214	Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulard, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: — ricamati — altri	Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾ o Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, il cui valore non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto ⁽²⁾ Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi ⁽¹⁾ ⁽²⁾
ex 6217	Fodere interno collo e polsi, tagliate	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 6301 a 6304	Coperte; biancheria da letto, ecc.; tende, tendine, ecc.; altri manufatti per l'arredamento: — in feltro, non tessuti — altri: — ricamati — altri	Fabbricazione a partire da ⁽²⁾ : — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione da filati semplici, grezzi ⁽²⁾ ⁽³⁾ , o fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (ad esclusione di quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione a partire da filati semplici, grezzi ⁽²⁾ ⁽³⁾
6305	Sacchi e sacchetti da imballaggio	Fabbricazione a partire da ⁽²⁾ : — fibre naturali, — fibre sintetiche o artificiali, discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, o — materiali chimici o paste tessili

⁽¹⁾ Vedi nota n. 7 per guarnizioni ed accessori di tessuti.

⁽²⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.

⁽³⁾ Per gli articoli a maglia o ad uncinetto, non elastici o gommati, ottenuti tramite cucitura o montaggio di pezzi di tessuti lavorati a maglia o ad uncinetto (tagliati o lavorati direttamente in forma), vedi nota n. 7.

(1)	(2)	(3)
6306	Copertoni, vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela, tende per l'esterno, tende ed oggetti per campeggio: — non tessuti — altri	Fabbricazione a partire da ⁽¹⁾ : — fibre naturali, o — materiali chimici o paste tessili Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi
ex 6307	Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
6308	Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto	Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati purché il loro valore totale non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento
da 6401 a 6405	Calzature	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, doganale, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406
6503	Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽²⁾
6505	Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite	Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili ⁽¹⁾
6601	Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 6803	Lavori di ardesia naturale o agglomerata	Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata
ex 6812	Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio	Fabbricazione a partire da materiali appartenenti a tutte le voci
ex 6814	Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altri materiali	Fabbricazione da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)
7006	Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altri materiali	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7007	Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7008	Vetri isolanti a pareti multiple	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

⁽¹⁾ Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, vedi nota n. 6.

⁽²⁾ Vedi nota n. 7.

(1)	(2)	(3)
7009	Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001
7010	Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampole ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di bottiglie e boccette il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
7013	Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Sfaccettatura di oggetti di vetro, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito o Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, il cui valore non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finito
ex 7019	Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati	Fabbricazione a partire da: — stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), e — lana di vetro
ex 7102, ex 7103 e ex 7104	Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate	Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate
7106, 7108 e 7110	Metalli preziosi: — greggi — semilavorati o in polvere	Fabbricazione a partire da materiali non classificati nelle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci doganali 7106, 7108 o 7110 o Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi
ex 7107, ex 7109 e ex 7111	Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati	Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi
7116	Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7117	Minuterie di fantasia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto o Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
7207	Semiprodotti di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205
da 7208 a 7216	Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206
7217	Fili di ferro o di acciai non legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207
ex 7218, da 7219 a 7222	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218
7223	Fili di acciai inossidabili	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218
ex 7224, da 7225 a 7227	Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, della voce 7224
7228	Barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati	Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie, delle voci 7206, 7218 o 7224
7229	Fili di altri acciai legati	Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224
ex 7301	Palancole	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7302	Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiugazione o il fissaggio delle rotaie	Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206
7304, 7305 e 7306	Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio	Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224
7308	Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati
ex 7315	Catene antisdrucchiolevoli	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7322	Radiatori per il riscaldamento centrale, a riscaldamento non elettrico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali della voce 7322 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 74	Rame e lavori di rame, esclusi i prodotti delle voci da 7401 a 7405; la regola per i prodotti della voce ex 7403 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7403	Leghe di rame, gregge	Fabbricazione a partire da rame raffinato greggio, o da cascami e rottami
ex capitolo 75	Nichel e lavori di nichel, esclusi i prodotti delle voci da 7501 a 7503	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 76	Alluminio e lavori di alluminio, esclusi i prodotti delle voci 7601, 7602 e ex 7616; le norme per le voci ex 7601 e ex 7616 sono specificate in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati ad una voce diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 7601	Alluminio grezzo	Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio
ex 7616	Articoli di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 78	Piombo e lavori di piombo, esclusi i prodotti delle voci 7801 e 7802; la regola per la voce 7801 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7801	Piombo greggio: — Piombo raffinato — altri	Fabbricazione a partire da piombo d'opera Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di piombo della voce 7802 non possono essere utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex capitolo 79	Zinco e lavori di zinco, esclusi i prodotti delle voci 7901 e 7902. La regola per i prodotti della voce 7901 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
7901	Zinco greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i cascami e i rottami di zinco della voce 7902 non possono essere utilizzati
ex capitolo 80	Stagno e lavori di stagno, esclusi i prodotti delle voci 8001, 8002 e 8007. La regola per i prodotti della voce doganale 8001 è specificata in appresso	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8001	Stagno greggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia i materiali della voce 8002 non possono essere utilizzati
ex capitolo 81	Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto utilizzato non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8206	Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa dalle voci da 8202 a 8205. Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere inseriti negli assortimenti purché il loro valore non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8207	Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrarre i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8208	Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 8211	Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, le lame di coltello ed i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8214	Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte), utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
8215	Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i manici di metalli comuni possono essere utilizzati
ex 8306	Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli altri materiali della voce 8306 possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 84	Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi esclusi i prodotti delle seguenti voci o parti di voci doganali, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8403, ex 8404, da 8406 a 8409, 8412, 8415, 8418, ex 8419, 8420, da 8425 a 8430, ex 8431, 8439, 8441, da 8444 a 8447, ex 8448, 8452, da 8456 a 8466, da 8469 a 8472, 8480, 8484 e 8485	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, possono essere utilizzati materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto, il cui valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8403 e ex 8404	Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da 8403 o 8404. Tuttavia, materiali classificati nelle voci 8403 e 8404 possono essere utilizzati, purché il loro valore totale non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8406	Turbine a vapore	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8407	Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8408	Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8409	Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8412	Altri motori e macchine motrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8415	Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8418	Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8419	Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta e del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8420	Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8425 a 8428	Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8429	Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spaltatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: — rulli compressori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8430	Altre macchine ed apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, la escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi, battipali a macchine per l'estrazione dei pali, spazzaneve	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8431 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8431	Parti di ricambio per rulli compressori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8439	Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8441	Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8444 a 8447	Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8448	Macchine e apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8452	Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: — macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore o 17 kg con il motore — altri	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non eccede il valore dei materiali originari utilizzati, e — il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8456 a 8466	Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
da 8469 a 8472	Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8480	Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diversi dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8484	Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8485	Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 85	Macchine elettriche, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di tali apparecchi, esclusi gli articoli delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 8501, 8502, ex 8518, da 8519 a 8529, da 8535 a 8537, 8542, da 8544 a 8546 e 8548	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8501	Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8502	Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8501 o 8503 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 8518	Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; auricolari, cuffie e simili, anche combinati con un microfono; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
8519	Giaradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8520	Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8521	Apparecchi per la videoregistrazione o la videori-produzione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8522	Parti ed accessori di apparecchi delle voci da 8519 a 8521	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8523	Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8524	Dischi, nastri ed altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: — matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali della voce 8523 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8525	Apparecchi trasmettenti per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono, telecamere	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8526	Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8527	Apparecchi riceventi per la radiotelefonìa, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8528	Apparecchi riceventi per la televisione, compresi i televisori a circuito chiuso (videomonitor e i videoproiettori), anche combinati in uno stesso involucro, con un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8529	Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: — adatte per essere utilizzate unicamente o principalmente con apparecchi per la registrazione o la riproduzione di immagini — altre	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
8535 e 8536	Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8537	Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi (compresi gli armadi di comando numerico) ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, compresi quelli che incorporano gli strumenti o apparecchi del capitolo 90 diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, il valore dei materiali della voce 8538 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8542	Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella voce 8541 o 8542 sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8544	Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8545	Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile ed altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8546	Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8548	Parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
da 8601 a 8607	Veicoli e materiale rotante per strade ferrate o simili e loro parti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8608	Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto siano utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8609	Casse mobili e contenitori (compresi quelli uso cisterna e quelli uso serbatoio) appositamente costruiti ed attrezzati per uno o più mezzi di trasporto	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 87	Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: da 8709 a 8711, ex 8712, 8715 e 8716	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8709	Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8710	Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8711	Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («side car»)	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore dei materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 8712	Biciclette senza cuscinetti a sfere	Fabbricazione a partire da materiali che non sono classificati nella voce 8714
8715	Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale e del prodotto sono unicamente utilizzati sino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8716	Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
8803	Parti degli apparecchi delle voci 8801 e 8802	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8803 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8804	Paracadute (compresi quelli dirigibili) e rotochutes; loro parti ed accessori: — rotochutes — altri	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale, compresi gli altri materiali della voce 8804 Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8804 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
8805	Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei e apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti	Fabbricazione in cui il valore dei materiali della voce 8805 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 89	Navi, battelli ed altri natanti	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Inoltre, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati
ex capitolo 90	Strumenti ed apparecchi d'ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione, strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi, esclusi i prodotti delle seguenti voci o sottovoci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9001, 9002, 9004, ex 9005, ex 9006, 9007, 9011, ex 9014, da 9015 a 9017, ex 9018, e da 9024 a 9033	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9001	Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9002	Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9004	Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9005	Binocoli, cannocchiali, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici di rifrazione e loro sostegni	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati

(1)	(2)	(3)
ex 9006	Apparecchi fotografici (non cinematografici); apparecchi e dispositivi, compresi lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9007	Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9011	Microscopi ottici, compresi quelli per la microfotografia, la microcinematografia o la microproiezione	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, — entro il predetto limite, i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
ex 9014	Bussole, comprese quelle di navigazione; altri strumenti ed apparecchi di navigazione	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9015	Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole, telemetri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9016	Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9017	Strumenti da disegno, per tracciare o per calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori), strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
ex 9018	Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera	Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale compresi gli «altri materiali» della voce doganale 9018
9024	Macchine ed apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessuti, carta, materie plastiche)	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9025	Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o no, anche combinati fra loro	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9026	Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9027	Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi); strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9028	Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura: — parti ed accessori — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9029	Altri contatori (per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri); indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli della voce 9015; stroboscopi	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9030	Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9031	Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo e loro parti; proiettori di profili	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9032	Strumenti ed apparecchi di regolazione o di controllo automatici	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
9033	Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex capitolo 91	Pendole ed orologi; loro parti; esclusi i prodotti delle seguenti voci, per i quali le relative regole figurano in appresso: 9105, da 9109 a 9113	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9105	Orologi, pendole, sveglie e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9109	Movimenti di orologeria, completi e montati, diversi da quelli degli orologi tascabili	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non eccede il valore dei materiali originari utilizzati
9110	Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati «chablons», movimenti di orologeria incompleti, montati; sbocchi di movimenti di orologeria	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non eccede il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9111	Casse per orologi e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9112	Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti	Fabbricazione in cui: — il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, e — entro il predetto limite, tutti i materiali classificati nella stessa voce doganale del prodotto sono unicamente utilizzati fino ad un valore del 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9113	Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: — di metallo, anche placcati, o ricoperti di metallo prezioso — altri	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

(1)	(2)	(3)
capitolo 92	Strumenti musicali, parti ed accessori di questi strumenti	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
capitolo 93	Armi, munizioni e loro parti ed accessori	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9401 ed ex 9403	Mobili di metallo, muniti di tessuto in cotone, non imbottito, di peso non superiore ai 300 g/m ²	Lavorazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, purché: — il suo valore non ecceda il 25 % del prodotto, e — tutti gli altri materiali utilizzati siano già originari e classificati in una voce diversa da 9401 o 9403
9405	Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9406	Costruzioni prefabbricate	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9503	Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9506	Teste di mazze da golf	Fabbricazione a partire da sbizzi
9507	Canne da pesca, ami ed altri oggetti per la pesca con la lenza; reticelle a mano per qualsiasi uso; richiami (diversi da quelli delle voci 9208 o 9705) ed oggetti simili per la caccia	Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i materiali classificati nella medesima voce doganale possono essere utilizzati purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9601 ed ex 9602	Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio	Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce doganale
ex 9603	Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore, tamponi e rulli per dipingere, scope di stracci, di spugna	Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non eccede il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9605	Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti	Ogni articolo dell'assortimento deve soddisfare le condizioni che gli sarebbero applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento; tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, purché il loro valore complessivo non ecceda il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

(1)	(2)	(3)
9606	Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbocchi di bottoni	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9608	Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609	Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto. Tuttavia, i pennini, punte di pennini ed altri materiali della medesima voce doganale possono essere utilizzati, purché il loro valore non ecceda il 5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
9612	Nastri inchiostatori per macchine da scrivere e nastri inchiostatori simili, inchiostati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola	Fabbricazione in cui: — tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce doganale diversa da quella del prodotto, e — purché il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto
ex 9614	Pipe, comprese le teste di pipe	Fabbricazione a partire da sbocchi

*ALLEGATO III***CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1**

1. Il certificato EUR.1 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il certificato EUR.1 viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il certificato EUR.1 deve avere il formato di 210 × 297 mm, con una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza, ed essere stampato su carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 grammi il metro quadrato. Il certificato deve avere un fondo arabescato di colore verde, in modo da far risaltare qualsiasi falsificazione con mezzi meccanici o chimici.
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Romania possono riservarsi la stampa dei certificati EUR.1 oppure affidarne il compito a tipografie da essi autorizzate. In quest'ultimo caso, su ogni certificato EUR.1 deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato EUR.1 deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il certificato deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000	
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro	
	2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)	
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione
	7. Osservazioni	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)		

(*) Da riempire solo quando le norme nazionali del paese o territorio d'esportazione lo richiedono.

8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci	9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento d'esportazione (*) modello n. del Ufficio doganale Paese o territorio in cui il certificato è rilasciato A , addì (Firma)	12. DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE Io sottoscritto dichiaro che le merci di cui sopra soddisfano alle condizioni richieste per ottenere il presente certificato. Fatto a , addì (Firma)
--	---

Timbro

13. DOMANDA DI CONTROLLO, da inviare a:	14. RISULTATO DEL CONTROLLO
È richiesto il controllo dell'autenticità e della regolarità del presente certificato Fatto a , addì Timbro (Firma)	Il controllo effettuato ha permesso di constatare che il presente certificato (*) ☐ è stato effettivamente rilasciato dall'ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. ☐ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (si vedano le allegate osservazioni). Fatto a , addì Timbro (Firma) (*) Segnare con una X la menzione applicabile.

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate ed aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco ed ogni articolo deve essere preceduto da un numero d'ordine. Immediatamente dopo l'ultima trascrizione deve essere tracciata una linea orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci debbono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l'identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE UN CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)	EUR.1 N. A 000.000		
	Prima di compilare il formulario consultare le note al retro		
	2. Domanda per ottenere un certificato da utilizzare negli scambi preferenziali tra e (Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)		
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)	4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari	5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione	
6. Informazioni riguardanti il trasporto (indicazione facoltativa)	7. Osservazioni		
8. N. d'ordine, marche, numeri, numero e natura dei colli (*), designazione delle merci		9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m³, ecc.)	10. Fatture (indicazione facoltativa)

(*) Per le merci non imballate, indicare il numero degli oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL'ESPORTATORE

Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte a fronte,

DICHIARO che queste merci rispondono alle condizioni richieste per ottenere il certificato qui allegato;

PRECISO le circostanze che hanno permesso a queste merci di soddisfare a queste condizioni:

.....
.....
.....
.....

PRESENTO i seguenti documenti giustificativi (*):

.....
.....
.....
.....

M'IMPEGNO a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare che dette autorità ritenessero indispensabile per il rilascio del certificato qui allegato, come pure ad accettare qualunque controllo eventualmente richiesto da parte di dette autorità, della mia contabilità e delle circostanze relative alla fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDO il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

Fatto a, addì

.....
(Firma)

(*) Ad esempio: documenti d'importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del fabbricante, ecc., relativi ai prodotti messi in opera o alle merci riesportate tal quali.

*ALLEGATO IV***FORMULARIO EUR.2**

1. Il formulario EUR.2 è compilato sul modulo il cui modello figura nel presente allegato. Questo modulo è stampato in una o più lingue in cui l'accordo è redatto. Il formulario viene compilato in una di tali lingue e in conformità delle disposizioni di diritto interno dello Stato d'esportazione; se viene compilato a mano, deve essere scritto in inchiostro e in carattere stampatello.
2. Il formulario EUR.2 ha il formato di 210 × 148 mm. Una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più è ammessa per quanto riguarda la lunghezza. La carta da usare è una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 64 g/m².
3. Le autorità competenti degli Stati membri della Comunità e della Romania possono riservarsi la stampa dei formulari o affidarne l'esecuzione a tipografie che abbiano ottenuto la loro autorizzazione. In quest'ultimo caso, su ogni foglio deve essere indicata tale autorizzazione. Inoltre, ogni formulario deve recare menzione del nome e dell'indirizzo della tipografia o un segno che ne consenta l'identificazione. Il formulario deve recare, inoltre, un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

(RECTO)
Prima di compilare questo formulario leggere con attenzione le istruzioni a tergo.

FORMULARIO EUR.2 N.		1 Formulario utilizzato negli scambi preferenziali tra (¹) e	
2 Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)		3 Dichiarazione dell'esportatore Io sottoscritto, esportatore delle merci descritte in appresso, dichiaro che esse soddisfano alle condizioni richieste per procedere alla compilazione del presente formulario e che hanno il carattere di prodotti originari conformemente alle disposizioni che disciplinano gli scambi preferenziali di cui alla casella n. 1.	
4 Destinatario (nome, indirizzo completo, paese)			
5 Luogo e data			
		6 Firma dell'esportatore	
7 Osservazioni (²)		8 Paese d'origine (³)	9 Paese di destinazione (¹)
			10 Massa lorda (kg)
11 Marche e numeri dell'invio e designazione delle merci		12 Amministrazione o servizio del paese d'esportazione (¹) incaricato del controllo a posteriori della dichiarazione dell'esportatore	

(¹) Indicare i paesi, gruppi di paesi o territori interessati.

(²) Indicare il riferimento al controllo eventualmente già effettuato dall'amministrazione o servizio competente.

(³) Per paese d'origine s'intende il paese, il gruppo di paesi o il territorio di cui i prodotti sono considerati originari.

(⁴) Per paese s'intende un paese, gruppo di paesi ovvero un territorio.

13 Richiesta di controllo Il controllo della dichiarazione dell'esportatore figurante sulla prima pagina del presente formulario è richiesto da (*) Fatto a addì 19..... Timbro (Firma)	14 Risultato del controllo Il controllo effettuato ha permesso di constatare (*) ☐ che le indicazioni e menzioni riportate sul presente formulario sono esatte. ☐ che il presente formulario non è conforme alle prescritte condizioni di autenticità e di regolarità (si vedano le osservazioni qui allegate). Fatto a addì 19..... Timbro (Firma) (*) Contrassegnare con una X la casella di cui trattasi.
---	--

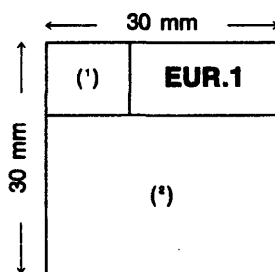
(*) Il controllo a posteriori dei formulari EUR.2 è effettuato per sondaggio e ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato d'importazione abbiano fondati dubbi in merito all'autenticità del formulario ed all'esattezza delle indicazioni sull'origine reale della merce in questione.

Istruzioni relative alla compilazione del formulario EUR.2

1. Possono dar luogo alla compilazione di un formulario EUR. 2 soltanto le merci che nel paese di esportazione soddisfino alle condizioni previste dalle disposizioni che disciplinano gli scambi di cui alla casella 1. Tali disposizioni devono essere attentamente studiate prima di procedere alla compilazione del formulario.
2. L'esportatore unisce il formulario al bollettino di spedizione quando si tratta di spedizioni per pacco postale e l'inserisce nel pacco quando si tratta di spedizione sotto forma di lettere. Inoltre appone sull'etichetta verde C 1 o sulla dichiarazione in dogana C 2/CP 3 l'indicazione EUR.2, seguita dal numero di serie del formulario.
3. Queste istruzioni non dispensano gli esportatori dall'espletamento delle altre formalità previste dai regolamenti doganali o postali.
4. L'utilizzazione di questo formulario costituisce per l'esportatore impegno a presentare alle autorità responsabili qualsiasi documento giustificativo da esse ritenuto necessario e ad accettare che le stesse procedano a qualsiasi controllo sulla sua contabilità e sui processi di fabbricazione delle merci descritte nella casella 11.

ALLEGATO V

Modello dell'impronta del timbro di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera b)



(*) Sigla o stemma dello Stato d'esportazione.

(*) Indicazioni che permettono di identificare l'esportatore autorizzato.

ALLEGATO VI

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 35, TEMPORANEAMENTE ESCLUSI DAL CAMPO D'APPLICAZIONE DEL PRESENTE PROTOCOLLO

Voce SA	Designazione dei prodotti
ex 2707	Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, simili ad oli minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbone fossile ottenuti ad alta temperatura, che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzina e benzolo), destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
da 2709 a 2715	Oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali
ex 2901	Idrocarburi aciclici destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 2902	Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili
ex 3403	Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi
ex 3404	Cere artificiali e cere preparate a base di paraffine, cere di petrolio, cere ottenute da minerali bituminosi, residui paraffinici («slack wax» o «scale wax»)
ex 3811	Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

PROTOCOLLO N. 5**sulle specifiche disposizioni relative agli scambi tra la Romania, la Spagna e il Portogallo****CAPITOLO I****Specifiche disposizioni relative agli scambi tra Spagna e Romania***Articolo 1*

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo III sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti nell'atto di adesione del Regno di Spagna alle Comunità europee (di seguito denominato «l'atto di adesione»).

Articolo 2

Ai sensi dell'atto di adesione, la Spagna non accorda ai prodotti originari della Romania un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri o in libera circolazione negli altri Stati membri.

Articolo 3

1. I dazi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo, originari della Romania ed elencati negli allegati XI b e XII b dell'accordo sono progressivamente allineati a quelli applicati dalla Comunità dei Dieci in base alla procedura e al calendario stabiliti dall'articolo 75, paragrafi 2 e 3 dell'atto di adesione.

2. I prelievi applicati dal Regno di Spagna ai prodotti agricoli di cui all'articolo 21, paragrafo 2 dell'accordo originari della Romania ed elencati negli allegati XI a e XII a e alla componente agricola dei prodotti di cui al protocollo n. 3 originari della Romania sono quelli applicati ciascun anno dalla Comunità dei Dieci corretti in base agli importi compensativi «adesione» previsti dall'atto di adesione.

Articolo 4

L'adempimento da parte della Spagna degli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Romania sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

Articolo 5

Alle importazioni in Spagna di prodotti originari della Romania possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato A.

Articolo 6

Le disposizioni del presente protocollo lasciano impregiudicate quelle previste dal regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni di diritto comunitario alle isole Canarie e dalla decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di opzioni specificamente connesse alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (Poseican).

CAPITOLO II**Specifiche disposizioni relative agli scambi tra Portogallo e Romania***Articolo 7*

Le disposizioni dell'accordo relative agli scambi di cui al titolo III sono modificate nel modo seguente per tener conto delle misure e degli impegni previsti dall'atto di adesione della Repubblica portoghese alle Comunità europee (in seguito denominato «l'atto di adesione»).

Articolo 8

Ai sensi dell'atto di adesione, il Portogallo non accorda alla Romania un trattamento più favorevole di quello riservato alle importazioni originarie degli altri Stati membri.

Articolo 9

1. I dazi applicabili da parte della Repubblica portoghese ai prodotti industriali originari della Romania di cui all'articolo 10 dell'accordo e ai protocolli n. 1 e 2, nonché alle componenti non agricole dei prodotti compresi nel protocollo n. 3 sono progressivamente aboliti in base alla procedura e al calendario specificato nel presente articolo.

2. Il punto di partenza fondamentale per lo smantellamento delle tariffe sono i dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con la Comunità dei Dieci al 1° gennaio 1985; all'entrata in vigore dell'accordo i dazi sono allineati con quelli applicati dalla Comunità dei Dieci.

Per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato XXXI dell'atto di adesione, tuttavia, lo smantellamento delle tariffe segue lo stesso calendario e parte dai dazi effettivamente applicati dalla Repubblica portoghese nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985.

Articolo 10

1. I dazi applicati dalla Repubblica portoghese ai prodotti agricoli, definiti ai sensi dell'articolo 19 dell'accordo, originari della Romania ed elencati negli allegati

XI b e XII b dell'accordo sono progressivamente allineati con quelli applicati dalla Comunità dei Dieci in base alla procedura e al calendario specificati più oltre nel presente articolo.

2. Per i prodotti agricoli diversi da quelli di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Repubblica portoghese riduce le proprie tariffe a partire da quelle da essa effettivamente applicate nei suoi scambi con i paesi terzi al 1° gennaio 1985. La differenza tra le suddette tariffe e quelle applicate dalla Comunità dei Dieci è ridotta annualmente in base al seguente calendario:

- all'entrata in vigore dell'accordo la differenza è ridotta al 27,2 % della differenza originale;
- il 1° gennaio 1994 la differenza è ridotta al 18,1 % della differenza originale;
- il 1° gennaio 1995 la differenza è ridotta al 9 % della differenza originale;
- a partire dal 1° gennaio 1996 la Repubblica portoghese applica gli stessi dazi della Comunità dei Dieci.

3. La Repubblica portoghese applica ai prodotti agricoli di cui ai regolamenti n. 136/66/CEE, (CEE) n. 804/68, (CEE) n. 805/68, (CEE) n. 1035/72, (CEE) n. 2727/75, (CEE) n. 2759/75, (CEE) n. 2771/75, (CEE) n. 2777/75, (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 822/87 un dazio che riduce la differenza tra il dazio effettivamente

applicato il 31 dicembre 1990 e il dazio preferenziale in base al seguente calendario:

- a partire dall'entrata in vigore dell'accordo la differenza è ridotta al 49,9 % della differenza iniziale;
- il 1° gennaio 1994 la differenza è ridotta al 33,2 % della differenza iniziale;
- il 1° gennaio 1995 la differenza è ridotta al 16,5 % della differenza iniziale.

A partire dal 1° gennaio 1996 il Portogallo applica totalmente i tassi preferenziali.

Articolo 11

L'adempimento da parte del Portogallo degli obblighi previsti dall'articolo 10, paragrafo 4 dell'accordo avviene al momento previsto per gli altri Stati membri, sempre che la Romania sia stata esclusa dal campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1765/82 e (CEE) n. 3420/83 relativi ai regimi d'importazione dei prodotti originari dei paesi a commercio di Stato.

Articolo 12

Alle importazioni in Portogallo di prodotti originari della Romania possono applicarsi restrizioni quantitative fino al 31 dicembre 1995 per i prodotti elencati nell'allegato B.

ALLEGATO A

Codice CN	Note	Calendario delle liberalizzazioni	Codice CN	Note	Calendario delle liberalizzazioni
ex 0102 90 10	(¹)	31. 12. 1995	ex 0403 90 53	(¹)	31. 12. 1995
ex 0102 90 31	(¹)	31. 12. 1995	ex 0403 90 59	(¹)	31. 12. 1995
ex 0102 90 33	(¹)	31. 12. 1995			
ex 0102 90 35	(¹)	31. 12. 1995	0404 10 91		31. 12. 1995
ex 0102 90 37	(¹)	31. 12. 1995	0404 90 11		31. 12. 1995
			0404 90 13		31. 12. 1995
0103 91 10		31. 12. 1995	0404 90 19		31. 12. 1995
0103 92 11		31. 12. 1995	0404 90 31		31. 12. 1995
0103 92 19		31. 12. 1995	0404 90 33		31. 12. 1995
			0404 90 39		31. 12. 1995
0201		31. 12. 1995			
			0405		31. 12. 1995
0203 11 10		31. 12. 1995			
0203 12 11		31. 12. 1995	ex 0406	(¹)	31. 12. 1995
0203 12 19		31. 12. 1995			
0203 19 11		31. 12. 1995	ex 1001 90 99	(¹)	31. 12. 1995
0203 19 13		31. 12. 1995			
0203 19 15		31. 12. 1995	ex 1004 00 90	(¹)	31. 12. 1995
0203 19 55		31. 12. 1995			
0203 19 59		31. 12. 1995	1101		31. 12. 1995
0203 21 10		31. 12. 1995			
0203 22 11		31. 12. 1995	1103 11 10		31. 12. 1995
0203 22 19		31. 12. 1995	1103 11 90		31. 12. 1995
0203 29 11		31. 12. 1995	1103 12 00		31. 12. 1995
0203 29 13		31. 12. 1995	1103 13 10		31. 12. 1995
0203 29 15		31. 12. 1995	1103 13 90		31. 12. 1995
0203 29 55		31. 12. 1995	1103 14 00		31. 12. 1995
0203 29 59		31. 12. 1995	1103 19 10		31. 12. 1995
			1103 19 30		31. 12. 1995
			1103 19 90		31. 12. 1995
0206 30 21		31. 12. 1995			
0206 30 31		31. 12. 1995	1104 11 10		31. 12. 1995
0206 41 91		31. 12. 1995	1104 12 10		31. 12. 1995
0206 49 91		31. 12. 1995	ex 1104 19 10	(¹)	31. 12. 1995
			ex 1104 19 30	(¹)	31. 12. 1995
0208 10 10		31. 12. 1995	ex 1104 19 50	(¹)	31. 12. 1995
			ex 1104 19 99	(¹)	31. 12. 1995
0209 00 11		31. 12. 1995	1104 21 10		31. 12. 1995
0209 00 19		31. 12. 1995	1104 21 30		31. 12. 1995
0209 00 30		31. 12. 1995	1104 21 50		31. 12. 1995
			1104 21 90		31. 12. 1995
0210 11 11		31. 12. 1995	1104 22 10		31. 12. 1995
0210 11 19		31. 12. 1995	1104 22 30		31. 12. 1995
0210 11 31		31. 12. 1995	1104 22 50		31. 12. 1995
0210 11 39		31. 12. 1995	1104 22 90		31. 12. 1995
0210 12 11		31. 12. 1995	1104 23 10		31. 12. 1995
0210 12 19		31. 12. 1995	1104 23 30		31. 12. 1995
0210 19 10		31. 12. 1995	1104 23 90		31. 12. 1995
0210 19 20		31. 12. 1995	1104 29 11		31. 12. 1995
0210 19 30		31. 12. 1995	1104 29 15		31. 12. 1995
0210 19 40		31. 12. 1995	1104 29 19		31. 12. 1995
0210 19 51		31. 12. 1995	1104 29 31		31. 12. 1995
0210 19 59		31. 12. 1995	1104 29 35		31. 12. 1995
0210 19 60		31. 12. 1995	1104 29 39		31. 12. 1995
0210 19 70		31. 12. 1995	1104 29 91		31. 12. 1995
0210 19 81		31. 12. 1995	1104 29 95		31. 12. 1995
0210 19 89		31. 12. 1995	1104 29 99		31. 12. 1995
0210 90 31		31. 12. 1995	1104 30 10		31. 12. 1995
0210 90 39		31. 12. 1995	1104 30 90		31. 12. 1995
ex 0210 90 90	(²)	31. 12. 1995			
			1108 11 00		31. 12. 1995
0401		31. 12. 1995			
			1109		31. 12. 1995
0403 10 22		31. 12. 1995			
0403 10 24		31. 12. 1995	1501 00 11		31. 12. 1995
0403 10 26		31. 12. 1995	1501 00 19		31. 12. 1995
ex 0403 90 51	(²)	31. 12. 1995	ex 1501 00 90	(²)	31. 12. 1995

Codice CN	Note	Calendario delle liberalizzazioni	Codice CN	Note	Calendario delle liberalizzazioni
ex 1601	(⁹)	31. 12. 1995	ex 2204 10 11	(¹²)	31. 12. 1995
ex 1602 10 00	(⁹)	31. 12. 1995	ex 2204 10 19	(¹²)	31. 12. 1995
ex 1602 20 90	(⁹)	31. 12. 1995	ex 2204 10 90	(¹²)	31. 12. 1995
1602 41 10		31. 12. 1995	ex 2204 21 10	(¹²)	31. 12. 1995
1602 42 10		31. 12. 1995	2204 21 25		31. 12. 1995
1602 49 11		31. 12. 1995	2204 21 29		31. 12. 1995
1602 49 13		31. 12. 1995	2204 21 35		31. 12. 1995
1602 49 15		31. 12. 1995	2204 21 39		31. 12. 1995
1602 49 19		31. 12. 1995	ex 2204 21 49	(¹²)	31. 12. 1995
1602 49 30		31. 12. 1995	ex 2204 21 59	(¹²)	31. 12. 1995
1602 49 50		31. 12. 1995	ex 2204 21 90	(¹²)	31. 12. 1995
ex 1602 90 10	(¹⁰)	31. 12. 1995	ex 2204 29 10	(¹²)	31. 12. 1995
1602 90 51		31. 12. 1995	2204 29 25		31. 12. 1995
ex 1902 20 30	(¹¹)	31. 12. 1995	2204 29 29		31. 12. 1995
2009 60 11		31. 12. 1995	2204 29 35		31. 12. 1995
2009 60 19		31. 12. 1995	2204 29 39		31. 12. 1995
2009 60 51		31. 12. 1995	ex 2204 29 49	(¹²)	31. 12. 1995
2009 60 59		31. 12. 1995	ex 2204 29 59	(¹²)	31. 12. 1995
2009 60 71		31. 12. 1995	ex 2204 29 90	(¹²)	31. 12. 1995
2009 60 79		31. 12. 1995	2204 30 10		31. 12. 1995
2009 60 90		31. 12. 1995	2204 30 91		31. 12. 1995
			2204 30 99		31. 12. 1995

Nota: La voce tariffaria 0803 è temporaneamente limitata, nei confronti degli Stati membri della Comunità economica e dei paesi preferenziali, fino alla costituzione dell'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane. Questi prodotti vanno quindi inseriti nel presente protocollo.

Note esplicative relative alle parziali restrizioni che la Spagna manterrà in vigore fino al termine del periodo transitorio

- (¹) Esclusi gli animali per le corride.
- (²) Solo della specie suina domestica.
- (³) Solo non conservato e non concentrato, destinato al consumo umano.
- (⁴) Esclusi i latticini, l'Emmental, il Gruyère, i formaggi a pasta erborinata, il Parmigiano Reggiano e il Grana Padano.
- (⁵) Solo il frumento tenero panificabile.
- (⁶) Solo l'avena spuntata.
- (⁷) Solo i cereali schiacciati.
- (⁸) Escluso il grasso di noccioli o di residui di volatili.
- (⁹) Solo quelli contenenti carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica.
- (¹⁰) Solo quelli contenenti sangue suino.
- (¹¹) Solo:
 - salami di carne, di frattaglie commestibili o di sangue della specie suina domestica,
 - qualsiasi preparazione o conserva contenente carne o frattaglie commestibili della specie suina domestica.
- (¹²) Esclusi i vini pregiati prodotti in determinate regioni.

ALLEGATO B

0103 10 00	2204 21 23
0103 91 10	2204 21 25
0103 92 11	2204 21 29
0103 92 19	2204 21 31
	2204 21 33
0701 10 00	2204 21 35
0701 90 10	2204 29 10
0701 90 51	2204 29 21
0701 90 59	2204 29 23
	2204 29 25
0803 00 10	2204 29 29
0803 00 90	2204 29 31
	2204 29 33
0804 30 00	2204 29 35
2204 21 10	2204 29 39
2204 21 21	

PROTOCOLLO N. 6

Sull'assistenza reciproca nel settore doganale

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

- a) «*legislazione doganale*»: le disposizioni, applicabili nei territori delle parti contraenti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse ad altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate dalle suddette parti;
- b) «*dazi doganali*»: i dazi, le imposte, i diritti o gli altri importi riscossi nei territori delle parti contraenti in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo è limitato al costo approssimativo dei servizi resi;
- c) «*autorità richiedente*»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che presenta una domanda di assistenza nel settore doganale;
- d) «*autorità interpellata*»: l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza nel settore doganale;
- e) «*infrazione*»: ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.

Articolo 2

Campo di applicazione

1. Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare in materia di prevenzione, individuazione ed esame delle violazioni di detta legislazione.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle parti contraenti competente per l'applicazione di tale protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non comprende le informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo assenso da parte di dette autorità.

Articolo 3

Assistenza su domanda

1. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorità richiedente di garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni attuate o pro-

grammate che violino o possano violare detta legislazione.

2. L'autorità interpellata comunica all'autorità richiedente, su sua richiesta, se le merci esportate dal territorio di una delle parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse.

3. Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano sottoposti a sorveglianza:

- a) le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la legislazione doganale;
- b) i movimenti di merci per i quali è stata segnalata la possibilità di gravi infrazioni della legislazione doganale;
- c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti contraenti si prestano reciproca assistenza, nell'ambito delle rispettive competenze, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare allorché ricevano informazioni riguardanti:

- operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale normativa, che possono interessare le altre parti contraenti;
- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni;
- merci note per essere soggette a gravi infrazioni della legislazione doganale per quanto concerne l'importazione, l'esportazione, il transito o qualsiasi altro regime doganale.

Articolo 5

Consegna/Notifica

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alla propria legislazione, tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti e
- notificare tutte le decisioni,

rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario, residente o stabilito nel suo territorio. In tal caso si applica l'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande presentate conformemente al presente protocollo sono fatte per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni:
 - a) autorità richiedente che presenta la domanda;
 - b) misura richiesta;
 - c) oggetto e motivo della domanda;
 - d) leggi, norme e altri documenti legali in causa;
 - e) ragguagli il più possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 - f) esposizione succinta dei fatti, salvo per i casi di cui all'articolo 5.
3. Le domande sono presentate nella lingua o in una delle lingue ufficiali dell'autorità interpellata o in una lingua concordata con detta autorità.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti può esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia, possono essere disposte misure cautelative.

Articolo 7

Disbrigo delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda è stata indirizzata da parte di detta autorità, procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorità della stessa parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e alle altre disposizioni di legge della parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una parte contraente possono, d'intesa con l'altra parte contraente interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere informazioni dagli uffici dell'autorità interpellata o di altra autorità, della quale l'autorità interpellata è responsabile, sulle infrazioni della legislazione doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.

4. I funzionari di una parte contraente, d'intesa con l'altra parte contraente, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorità richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili.
2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte, in qualsiasi forma, per gli stessi fini.

Articolo 9

Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza

1. Le parti contraenti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora ciò possa:
 - a) pregiudicare la sovranità, l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, o
 - b) riguardare norme valutarie o fiscali diverse da quelle relative ai dazi doganali, o
 - c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale.
2. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se ne venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.
3. Se l'assistenza è rifiutata o negata la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorità richiedente.

Articolo 10

Osservanza della riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservato. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle leggi applicabili nel territorio della parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorità comunitarie.
2. I dati nominativi non vengono trasmessi qualora vi siano fondati motivi di ritenere che il loro trasferimento o il loro uso contravvenga ai principi fondamentali del diritto di una delle parti, in particolare, qualora la persona interessata subisca un indebito pregiudizio. Su richiesta, la parte che riceve le informazioni comunica alla parte che le fornisce l'uso fattone e i risultati ottenuti.

3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorità doganali e, qualora siano necessari ai fini di un'azione penale, alla pubblica accusa e alle autorità giudiziarie. Altre persone o autorità possono ottenere dette informazioni solo previa autorizzazione dell'autorità che le fornisce.

4. La parte che fornisce le informazioni verifica l'esattezza delle stesse. Qualora risulti che le informazioni fornite sono inesatte o devono essere cancellate, ne dovrà informare senza indugio la parte ricevente. Quest'ultima è tenuta ad apportare le correzioni o a procedere alla cancellazione.

5. Fatti salvi i casi di pubblico interesse prevalente, la persona interessata può ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui fini di tale memorizzazione.

Articolo 11

Uso delle informazioni

1. Le informazioni ottenute possono essere utilizzate solo ai fini del presente protocollo; le parti contraenti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorità amministrativa che le ha fornite; esse sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorità. Queste disposizioni non si applicano alle informazioni riguardanti i reati relativi agli stupefacenti e alle sostanze psicotrope. Dette informazioni possono essere comunicate ad altre autorità direttamente coinvolte nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, nei limiti dell'articolo 2.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della legislazione doganale.

3. Le parti contraenti, nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 12

Esperti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in azioni giudi-

ziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra parte contraente e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sarà interrogato.

Articolo 13

Spese di assistenza

Le parti contraenti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni, nonché interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

Articolo 14

Esecuzione

1. La gestione del presente protocollo è affidata alle autorità doganali centrali della Romania, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione, nonché se del caso, alle autorità doganali degli Stati membri della Comunità europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme per la protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modificazioni del presente protocollo che ritengano necessarie.

2. Le parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle specifiche norme di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 15

Complementarità

1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di reciproca assistenza che sia stato concluso o possa essere concluso tra singoli o più Stati membri della Comunità europea e la Romania. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza reciproca di cui ai suddetti accordi.

2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non arrecano pregiudizio alle disposizioni della Comunità che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorità doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunità.

PROTOCOLLO N. 7**Sulle concessioni con limiti annui**

Le parti convengono che, qualora l'accordo entri in vigore dopo il 1° gennaio di un qualsivoglia anno, ogni concessione accordata entro limiti quantitativi annui sarà adeguata proporzionalmente, ad eccezione delle concessioni della Comunità di cui agli allegati III e XI.

Per quanto concerne gli allegati III e XI, i prodotti per i quali sono stati rilasciati certificati d'importazione ai sensi dei regolamenti (CEE) del Consiglio recanti applicazione di preferenze tariffarie generalizzate tra il 1° gennaio e l'entrata in vigore dell'accordo saranno imputati ai contingenti o massimali tariffari indicati in detti allegati.

ATTO FINALE

I plenipotenziari:

del REGNO DEL BELGIO,

del REGNO DI DANIMARCA,

della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

della REPUBBLICA ELLENICA,

del REGNO DI SPAGNA,

della REPUBBLICA FRANCESE,

dell'IRLANDA,

della REPUBBLICA ITALIANA,

del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

del REGNO DEI PAESI BASSI,

della REPUBBLICA PORTOGHESE,

del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominati «Stati membri», e

della COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA, della COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate «Comunità»,

da una parte, e

i plenipotenziari della ROMANIA,

dall'altra,

riuniti a Bruxelles il primo febbraio millenovecentonovantatré per la firma dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, («accordo europeo»), hanno adottato i testi elencati in appresso:

L'accordo europeo, nonché i seguenti protocolli:

Protocollo n. 1 sui tessili e sui capi di abbigliamento

Protocollo n. 2 sui prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (prodotti CECA)

Protocollo n. 3 sugli scambi, tra la Romania e la Comunità, di prodotti agricoli trasformati di cui all'articolo 20 dell'accordo

Protocollo n. 4 sulla definizione della nozione di «prodotti originari» e sui metodi di cooperazione amministrativa

Protocollo n. 5 sulle specifiche disposizioni relative agli scambi tra la Romania, la Spagna e il Portogallo

Protocollo n. 6 sull'assistenza reciproca nel settore doganale

Protocollo n. 7 sulle concessioni con limiti annui

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Romania hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazioni comuni relative all'articolo 8, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 8, paragrafo 4 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 10, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 38, paragrafo 1 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 38 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 39 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 40 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 45, paragrafo 7 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo III dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 57, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 59 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 60 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 64 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 67 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa all'articolo 111 dell'accordo

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 1

Dichiarazione comune relativa al protocollo n. 4

Dichiarazione comune relativa all'articolo 5 del protocollo n. 6

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità, nonché i plenipotenziari della Romania hanno inoltre preso atto degli accordi in forma di scambio di lettere elencati in appresso e allegati al presente atto finale:

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo al transito

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo alle infrastrutture di trasporto terrestre

Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo a talune disposizioni applicabili ai bovini vivi

I plenipotenziari della Romania hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione della Commissione relativa all'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n. 1

Dichiarazioni della Comunità relative all'articolo 9, paragrafo 1, punto 3 e all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2

Dichiarazione della Comunità relativa all'articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2

Dichiarazione della Comunità relativa al protocollo n. 2

Dichiarazioni della Comunità relative all'articolo 21, paragrafo 4 dell'accordo

I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunità hanno preso atto delle dichiarazioni elencate in appresso ed allegate al presente atto finale:

Dichiarazione della Romania relativa all'articolo 8 dell'accordo

Dichiarazione della Romania relativa all'articolo 14, paragrafo 3 dell'accordo

Dichiarazione della Romania relativa all'articolo 21 dell'accordo

Dichiarazione della Romania relativa al protocollo n. 4

Hecho en Bruselas, el uno de febrero de mil novecientos noventa y tres.

Udfærdiget i Bruxelles, den første februar nitten hundrede og treoghalvfems.

Geschehen zu Brüssel am ersten Februar neunzehnhundertdreißundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, την πρώτη Φεβρουαρίου χίλια εννιακόσια εννενήντα τρία.

Done at Brussels on the first day of February in the year one thousand nine hundred and ninety-three.

Fait à Bruxelles, le premier février mil neuf cent quatre-vingt-treize.

Fatto a Bruxelles, addì primo febbraio millenovecentonovantatré.

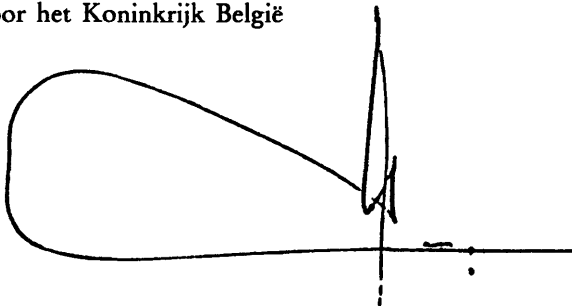
Gedaan te Brussel, de eerste februari negentienhonderd drieënnegentig.

Feito em Bruxelas, em um de Fevereiro de mil novecentos e noventa e três.

Încheiat la Bruxelles, în prima zi a lunii februarie, anul o mie nouă sute nouăzeci și trei.

Pour le royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

A stylized signature consisting of a large, rounded loop on the left and a vertical line on the right, with a horizontal line extending from the loop to the vertical line.

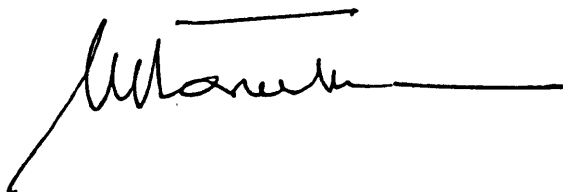
På Kongeriget Danmarks vegne

A cursive signature with a large, flowing 'P' and 'S' at the beginning, followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.

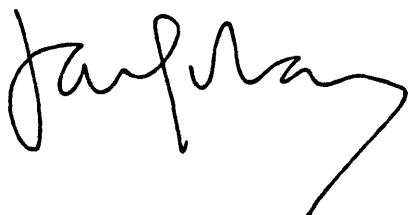
Für die Bundesrepublik Deutschland

A stylized signature with a large, bold 'Z' at the beginning, followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.

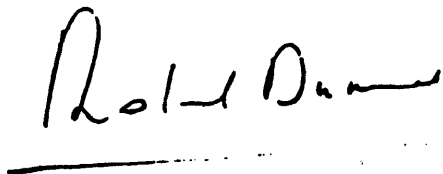
Για την Ελληνική Δημοκρατία

A cursive signature with a large, bold 'M' at the beginning, followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.

Por el Reino de España

A cursive signature with a large, bold 'J' at the beginning, followed by several loops and a long horizontal stroke at the end.

Pour la République française



Robert Durieux

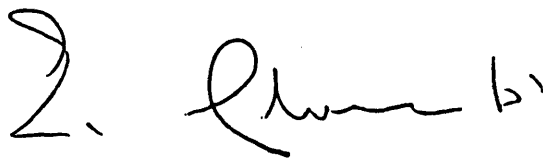
Thar cheann Na hÉireann

For Ireland



Dáire Ó Sé

Per la Repubblica italiana



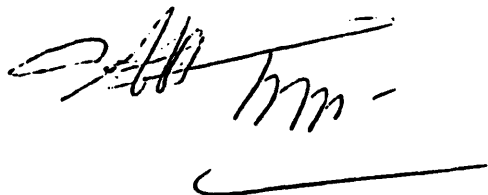
Z. Rumor

Pour le Grand-Duché de Luxembourg



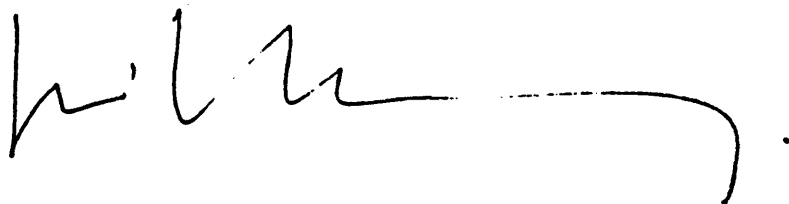
J. J. Thies

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

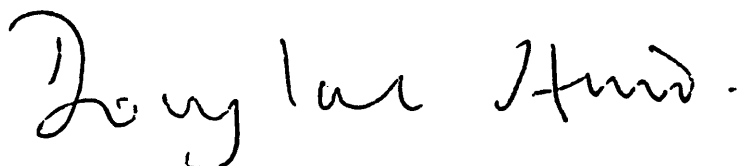


J. M. K. M. M.

Pela República Portuguesa



For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland



Por el Consejo y la Comisión de las Comunidades Europeas

For Rådet og Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Für den Rat und die Kommission der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο και την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

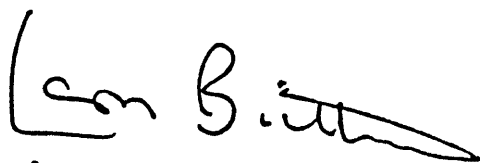
For the Council and the Commission of the European Communities

Pour le Conseil et la Commission des Communautés européennes

Per il Consiglio e la Commissione delle Comunità europee

Voor de Raad en de Commissie van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho e Pela Comissão das Comunidades Europeias



Pentru România




DICHIARAZIONI COMUNI

Articolo 8, paragrafo 3

Per «dazi effettivamente applicati» si intendono i dazi previsti dal tariffario doganale (autonomi, convenzionali, nonché le sospensioni e i contingenti tariffari «permanenti» che vi figurano). Detta espressione non comprende invece le sospensioni e i contingenti tariffari provvisori.

Articolo 8, paragrafo 3

La Comunità e la Romania si impegnano ad avviare consultazioni qualora una delle parti adotti, in via provvisoria o definitiva, misure unilaterali d'applicazione generale di smantellamento tariffario per i prodotti contemplati dagli allegati II a, II b, III, IV e V, per studiare l'impatto di tali decisioni sull'equilibrio delle concessioni reciprocamente accordate nell'ambito del presente accordo.

Articolo 8, paragrafo 4

La Comunità e la Romania confermano che qualora si proceda ad una riduzione dei dazi mediante una sospensione di dazi per un determinato periodo, tali dazi ridotti sostituiscono i dazi di base solo per la durata di tale sospensione e che, qualora sia decisa una sospensione parziale di dazi, viene tutelato il margine preferenziale tra le parti.

Articolo 10, paragrafo 3

Le parti dichiarano che i dazi ridotti calcolati in base alle disposizioni del presente accordo devono essere arrotondati alla prima cifra decimale, per eccesso quando la seconda cifra decimale è compresa tra 5 e 9, e per difetto quando è compresa tra 0 e 4.

Articolo 38, paragrafo 1

Si conviene che il concetto «condizioni e modalità applicabili in ciascuno degli Stati membri» include, all'occorrenza, le norme comunitarie.

Articolo 38

Si conviene che il termine «bambini» è definito in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

Articolo 39

Si conviene che l'espressione «membri della loro famiglia» è definita in conformità della normativa nazionale del paese ospite interessato.

Articolo 40

Tenendo conto della situazione finanziaria del regime pensionistico rumeno, il consiglio di associazione stabilirà il momento adeguato per l'adozione delle misure reciproche previste dall'articolo 40, paragrafo 1.

Articolo 45, paragrafo 7

Le parti convengono che l'espressione «proprietà pubblica» citata nell'articolo 45, paragrafo 7, si riferisce ai settori o alle attività contemplati dall'articolo 135 della costituzione rumena.

Titolo IV, capitolo II

Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo IV, le parti concordano che il trattamento applicato ai cittadini o alle imprese di una parte è considerato meno favorevole di quello applicato a quelli dell'altra parte se tale trattamento è ufficialmente o di fatto meno favorevole di quello concesso a cittadini o imprese della controparte.

Titolo IV, capitolo III

Le parti fanno il possibile per raggiungere un risultato reciprocamente soddisfacente nel contesto dei negoziati sui servizi attualmente in corso in seno all'Uruguay Round.

Articolo 57, paragrafo 3

Le parti dichiarano che gli accordi di cui all'articolo 57, paragrafo 3, mirano ad estendere quanto più ampiamente possibile alle relazioni tra Comunità e Romania i regolamenti e le politiche applicabili nella Comunità e negli Stati membri nel settore dei trasporti.

Articolo 59

Il solo fatto di esigere un visto per persone fisiche di talune parti e non per quelle di altre non va considerato invalidante o riduttivo dei vantaggi previsti da un impegno specifico.

Articolo 60

Quando il consiglio di associazione è chiamato ad adottare misure finalizzate all'ulteriore liberalizzazione per quanto concerne il settore dei servizi o le persone, deve altresì stabilire per quali operazioni connesse con tali misure sono autorizzati i versamenti in valuta convertibile.

Articolo 64

Le parti non fanno uso improprio delle disposizioni sul segreto professionale per impedire l'accesso a informazioni in materia di concorrenza.

Articolo 67

Le parti concordano che ai fini dell'attuazione del presente accordo di associazione, il concetto di «proprietà intellettuale, industriale e commerciale» è inteso in senso analogo a quello dell'articolo 36 del trattato CEE e include, in particolare, la tutela dei diritti d'autore e dei diritti connessi, dei brevetti, del disegno industriale, dei marchi commerciali e di servizi, delle topografie di circuiti integrati, del software, delle indicazioni geografiche, nonché della protezione contro la concorrenza sleale e la tutela delle informazioni riservate in materia di know-how.

Articolo 111

Le parti convengono che il consiglio di associazione, conformemente all'articolo 111 dell'accordo, esamini la possibilità di creare un meccanismo consultivo composto da membri del Comitato economico e sociale della Comunità e di controparti corrispondenti della Romania.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ E DELLA ROMANIA

Le parti confermano la loro intenzione di iniziare a negoziare il nuovo protocollo sugli aspetti quantitativi previsto all'articolo 3, paragrafo 2 del protocollo n. 1 prima della fine del 1992.

DICHIARAZIONE COMUNE*Protocollo n. 4, criteri di origine*

La Comunità e la Romania confermano di essere disposte a prendere in considerazione in un momento successivo, in seno al consiglio di associazione, la possibilità di cumulo regionale con la Polonia, l'Ungheria e la Cecoslovacchia, in funzione dei progressi compiuti verso la realizzazione delle adeguate condizioni tecniche ed amministrative.

Il consiglio di associazione sarà informato dell'entrata in vigore dell'accordo tra la Romania e la Bulgaria che consentirà di applicare l'articolo 3.

DICHIARAZIONE COMUNE*Articolo 5 del protocollo n. 6 dell'accordo*

Le parti contraenti sottolineano che il riferimento contenuto in questo articolo alle rispettive normative può coprire, se del caso, qualsiasi impegno internazionale cui possono essere vincolate, come la Convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, sulla notificazione e sulla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziari, in materia civile o commerciale.

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo al transito

A. Lettera della Comunità

Signor . . . ,

tra la Comunità e la Romania è stato convenuto quanto segue:

1. le parti non adottano alcuna misura suscettibile di nuocere alla situazione derivante dall'applicazione degli attuali accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e la Romania, in particolare per quanto riguarda il numero delle autorizzazioni, i pesi e le dimensioni dei veicoli e le relative imposte;
2. la Comunità e la Romania convengono che, in mancanza di una normalizzazione delle condizioni di transito sul territorio dell'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, esse esamineranno, e se del caso concorderanno, le adeguate modifiche da apportare agli impegni di cui al punto 1 al fine di facilitare il transito comunitario.

Fino alla conclusione dell'accordo bilaterale relativo ai trasporti tra la Comunità e la Romania, ogni modifica della situazione nel senso sopra indicato è decisa di comune accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera della Romania

Signor . . . ,

mi pregio di confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Tra la Comunità e la Romania è stato convenuto quanto segue:

1. le parti non adottano alcuna misura suscettibile di nuocere alla situazione derivante dall'applicazione degli attuali accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunità e la Romania, in particolare per quanto riguarda il numero delle autorizzazioni, i pesi e le dimensioni dei veicoli e le relative imposte;
2. la Comunità e la Romania convengono che, in mancanza di una normalizzazione delle condizioni di transito sul territorio dell'ex Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, esse esamineranno, e se del caso concorderanno, le adeguate modifiche da apportare agli impegni di cui al punto 1 al fine di facilitare il transito comunitario.

Fino alla conclusione dell'accordo bilaterale relativo ai trasporti tra la Comunità e la Romania, ogni modifica della situazione nel senso sopra indicato è decisa di comune accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.»

Mi pregio confermarLe che il governo della Romania è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Romania

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo alle infrastrutture di trasporto terrestre

A. Lettera della Comunità

Signor . . . ,

mi pregio confermarLe con la presente che la Comunità, come ha dichiarato nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, è pienamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Romania deve affrontare nel campo dei trasporti e che essa contribuirà all'occorrenza, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti, a finanziare il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compresi le strade, le ferrovie, le vie navigabili e il trasporto combinato.

A questo proposito, prendo atto che la Romania ha dichiarato di richiedere un aiuto finanziario urgente per adeguare le proprie infrastrutture di trasporto terrestre all'aumento del traffico in transito sul suo territorio.

Le parti convengono di ricercare, inizialmente nell'ambito dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione esistente, i mezzi adeguati per contribuire al miglioramento di tali infrastrutture in Romania, prestando particolare attenzione ai progetti relativi al transito sul suo territorio, nella fattispecie l'adeguamento dei passaggi di frontiera, la costruzione di passaggi a livello, la ricostruzione dei viadotti e l'incremento della capacità stradale tra la frontiera occidentale della Romania e i punti di passaggio sul Danubio verso la Bulgaria, fatta salva la valutazione dei progetti secondo le procedure in vigore.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera della Romania

Signor . . . ,

mi prego confermarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi prego confermarLe con la presente che la Comunità, come ha dichiarato nel corso dei negoziati sull'accordo europeo tra la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, è pienamente consapevole dei problemi infrastrutturali e ambientali che la Romania deve affrontare nel campo dei trasporti e che essa contribuirà all'occorrenza, nel quadro dei meccanismi finanziari previsti, a finanziare il miglioramento delle infrastrutture di trasporto terrestre, ivi compresi le strade, le ferrovie, le vie navigabili e il trasporto combinato.

A questo proposito, prendo atto che la Romania ha dichiarato di richiedere un aiuto finanziario urgente per adeguare le proprie infrastrutture di trasporto terrestre all'aumento del traffico in transito sul suo territorio.

Le parti convengono di ricercare, inizialmente nell'ambito dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione esistente, i mezzi adeguati per contribuire al miglioramento di tali infrastrutture in Romania, prestando particolare attenzione ai progetti relativi al transito sul suo territorio, nella fattispecie l'adeguamento dei passaggi di frontiera, la costruzione di passaggi a livello, la ricostruzione dei viadotti e l'incremento della capacità stradale tra la frontiera occidentale della Romania e i punti di passaggio sul Danubio verso la Bulgaria, fatta salva la valutazione dei progetti secondo le procedure in vigore.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto precede.»

Mi prego confermarLe che il governo della Romania è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Romania

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Romania relativo a talune disposizioni applicabili ai bovini vivi

A. Lettera della Comunità

Signor . . . ,

mi pregio riferirmi alle discussioni svoltesi tra la Comunità e la Romania nel quadro dei negoziati sull'accordo europeo relative alle disposizioni commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Comunità adotterà le misure necessarie a garantire il pieno accesso della Romania al regime di importazione dei bovini vivi previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, alle stesse condizioni dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le importazioni di animali vivi della specie bovina non coperte dai bilanci di stima di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e agli accordi europei con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia devono essere limitate a vitelli di peso vivo uguale o inferiore a 80 kg.

Qualora le previsioni indicassero che le importazioni nella Comunità possono superare i 425 000 capi e, a causa di tali importazioni, il mercato comunitario di carne bovina rischiasse di subire gravi perturbazioni, la Comunità si riserva il diritto di adottare le opportune misure di gestione previste dal regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio e dagli accordi europei, fatti salvi tutti gli altri diritti ad essa riconosciuti dall'accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Romania è d'accordo su quanto precede.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

A nome della Comunità

B. Lettera della Romania

Signor . . . ,

mi pregio comunicarLe di avere ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi pregio riferirmi alle discussioni svoltesi tra la Comunità e la Romania nel quadro dei negoziati sull'accordo europeo relative alle disposizioni commerciali applicabili a taluni prodotti agricoli.

Le confermo con la presente che la Comunità adotterà le misure necessarie a garantire il pieno accesso della Romania al regime di importazione dei bovini vivi previsto dall'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, alle stesse condizioni dell'Ungheria, della Polonia e della Cecoslovacchia, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le importazioni di animali vivi della specie bovina non coperte dai bilanci di stima di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio e agli accordi europei con l'Ungheria, la Polonia e la Cecoslovacchia devono essere limitate a vitelli di peso vivo uguale o inferiore a 80 kg.

Qualora le previsioni indicassero che le importazioni nella Comunità possono superare i 425 000 capi e, a causa di tali importazioni, il mercato comunitario di carne bovina rischiasse di subire gravi perturbazioni, la Comunità si riserva il diritto di adottare le opportune misure di gestione previste dal regolamento (CEE) n. 1157/92 del Consiglio e dagli accordi europei, fatti salvi tutti gli altri diritti ad essa riconosciuti dall'accordo.

Le sarei grato se volesse confermarmi che il governo della Romania è d'accordo su quanto precede.»

Mi pregio confermarLe che il mio governo è d'accordo sul contenuto di tale lettera.

Voglia accettare, Signor . . . , l'espressione della mia profonda stima.

Per il governo della Romania

DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 3 DEL PROTOCOLLO N. 1

La Commissione delle Comunità europee conferma che il trattamento accordato alla Romania ai sensi delle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3 del protocollo n. 1 è sostanzialmente lo stesso che viene accordato nei protocolli firmati con la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca, e che in linea di principio un'eventuale revisione del regolamento (CEE) n. 636/82 si applicherà in modo uniforme a tutti e cinque i paesi dell'Europa centrale e orientale.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ**Protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA**

Articolo 9, paragrafo 1, punto 3 e articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA

La Comunità conferma che a suo giudizio gli aiuti statali di cui agli articoli 9, paragrafo 1, punto 3, e 9, paragrafo 4 sono destinati unicamente ai fini della ristrutturazione, nel senso indicato, e sottolinea che sono esclusi sussidi al settore dei trasporti che fungano da sussidi diretti o indiretti al settore dell'acciaio.

Articolo 9, paragrafo 4 del protocollo n. 2 relativo ai prodotti CECA

Resta inteso che la possibilità di una proroga eccezionale del periodo di cinque anni è strettamente limitata al caso particolare della Romania e non incide sulla posizione della Comunità in rapporto ad altri casi, né pregiudica gli impegni internazionali. L'eventuale deroga prevista dal paragrafo 4 tiene conto delle particolari difficoltà della Romania per ristrutturare il settore dell'acciaio e del fatto che tale processo è stato avviato solo negli ultimi tempi.

DICHIARAZIONE DELLA COMUNITÀ

La Comunità prende atto che le autorità rumene non invocheranno le disposizioni dei protocolli n. 2 sui prodotti CECA, in particolare l'articolo 9, in modo da non mettere in discussione la compatibilità con il suddetto protocollo degli accordi stipulati dal settore del carbone comunitario con le aziende elettriche e con l'industria dell'acciaio per assicurare la vendita del carbone comunitario.

DICHIARAZIONI DELLA COMUNITÀ

Articolo 21, paragrafo 4

La Comunità conferma la propria intenzione di avviare negoziati per quanto riguarda il settore del vino al fine di giungere alla conclusione:

- di un accordo relativo alla reciproca tutela delle denominazioni dei vini e al controllo dei vini, e
- di un accordo relativo al riconoscimento reciproco di concessioni tariffarie, sempreché vengano anche rispettate le disposizioni comunitarie sulle importazioni, in particolare per quanto riguarda le pratiche enologiche e di certificazione.

Articolo 21, paragrafo 4

La Comunità si dichiara d'accordo a mantenere, per un altro periodo di cinque anni e alle stesse condizioni, il regime preferenziale per taluni formaggi previsto dal regolamento (CEE) n. 1767/82.

DICHIARAZIONI DELLA ROMANIA*Articolo 8*

Le sospensioni totali o parziali dei dazi doganali decretate in via temporanea dalla decisione n. 812/1991 del governo rumeno sono valide solo fino al 31 dicembre 1992.

Articolo 14, paragrafo 3

All'inizio del 1993 la parte rumena trasmetterà alla Comunità l'elenco contenente i prodotti soggetti a restrizioni quantitative provvisorie all'esportazione basato sulla Nomenclatura combinata (8 cifre). Ogni successiva modifica di tali elenchi sarà tempestivamente notificata.

Articolo 21

La delegazione rumena sottolinea e conferma il proprio interesse ad una risoluzione, il più rapidamente possibile, nell'ambito del consiglio di associazione, della sua domanda che siano aumentati i contingenti per i prodotti coperti dai seguenti codici NC:

0104 10 90	ex 0207	0711 10 20	0812 10 00	1512 19 91
0104 20 90		0711 10 30		
	0702 00 10		0813 20 00	2001 10 00
0201	0702 00 90	0809 10 00	0813 30 00	2001 90 90
		0809 40 11		
0202	0707 00 11	0809 40 19	1001 90 99	2002 90 30
				2002 90 90
ex 0203	0709 60 10	0810 10 10	1212 99 10	
		0810 10 90		
0204	0711 90 40		1512 11 91	2009 70 19

La delegazione rumena è fermamente convinta che una questione tanto importante sarà infine risolta grazie all'impegno comune della Comunità europea e della Romania.

DICHIARAZIONE DELLA ROMANIA**Protocollo n. 4, norme di origine**

La Romania ritiene che il consiglio di associazione dovrebbe discutere e trovare una soluzione per quanto riguarda l'applicazione del cumulo regionale con la Polonia, l'Ungheria e la Repubblica federativa ceca e slovacca quando gli scambi tra la Comunità e questi tre paesi, da una parte, e tra la Romania e i tre suddetti paesi, dall'altra, saranno disciplinati da accordi contenenti disposizioni identiche a quelle del protocollo n. 4.